

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 205

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante regolamento concernente la definizione dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado

*(Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 16, della legge
24 dicembre 2007, n. 244)*



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI /D 118/10

Roma - 8 APR. 2010

Go Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante regolamento concernente "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

Go

Sen.
Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante regolamento concernente "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.244"

Lo schema di regolamento in oggetto dà attuazione all'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), ai sensi del quale nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, anche al fine di assicurare regolarità alle assunzioni di personale docente sulla base del numero dei posti vacanti e disponibili effettivamente rilevati e di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato, con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. E' definita la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale e dell'attività procedurale per il reclutamento del personale docente.

In particolare, il regolamento in parola provvede alla definizione "dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale" del personale docente, mentre con successivo regolamento ministeriale si provvederà a disciplinare l'"attività procedurale" per il reclutamento del personale docente. I due aspetti, infatti, anche se logicamente collegati, in quanto la formazione del docente è funzionale al suo reclutamento, hanno un'urgenza differente. La sospensione legislativa delle procedure di accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (S.S.I.S), infatti, avvenuta secondo il disposto dell'articolo 64, comma 4 - ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, implica la necessità di offrire in tempi brevi un adeguato percorso per la formazione degli insegnanti, la cui immediata riqualificazione contribuisce al miglioramento del livello qualitativo della scuola italiana.

La revisione delle procedure di reclutamento esige, al contrario, una tempistica diversa, atteso che i docenti che seguiranno i nuovi percorsi concluderanno il loro ciclo formativo in cinque o sei anni (a seconda del tipo di scuola nella quale andranno ad insegnare).

Occorre, peraltro, sottolineare che nell'immediato non vi è alcuna possibilità di avviare nuove procedure di reclutamento, posto che ad oggi il Ministero è obbligato ad attingere previamente dalle c.d. graduatorie ad esaurimento; tali graduatorie - come è noto - sono oggi ben lontane dall'essere "esaurite" considerato, da un lato, che il numero di docenti ivi iscritti al momento della chiusura - disposta con la legge n. 296 del 2006 - era molto consistente, dall'altro, che almeno per il prossimo triennio le possibilità di immettere in ruolo i predetti docenti sono assai ridotte, poiché gli interventi di riforma del sistema da realizzare in attuazione del citato art.64 porteranno ad una consistente

riduzione dell'organico del personale docente. Un regolamento sulle procedure di reclutamento, pertanto, non potrebbe trovare immediata attuazione.

Va inoltre precisato che sul nuovo sistema di formazione universitaria dei docenti, come definito nel suo assetto ordinamentale e organizzativo generale andrà poi a innestarsi la nuova disciplina sul reclutamento, attraverso il completamento del processo di attuazione del predetto articolo 64 del decreto legge n. 112 del 2008 che si realizzerà con l'adozione dei provvedimenti concernenti il riordino dei licei e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso nella prospettiva di una maggiore flessibilità dell'impiego dei docenti. In proposito va tra l'altro evidenziato che la materia del reclutamento dei docenti è attualmente anche oggetto di apposite iniziative parlamentari già approdate alla fase della discussione presso la Commissione Cultura della Camera dei Deputati (Proposta di legge dell'On.le Aprea - A.C. 953).

L'impostazione adottata, nel dare attuazione alla riforma, non è in contrasto con il disposto dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, lì dove si stabilisce che ".....con regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400....., è definita la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale e dell'attività procedurale per il reclutamento del personale docente.....". Non si ritiene infatti che tale previsione abbia un significato univoco nel senso che debba interpretarsi come rinvio ad una disciplina regolamentare contestuale, concernente sia la formazione iniziale dei docenti, sia il nuovo sistema di reclutamento. Il comma 416 del predetto articolo 2 ha inteso, infatti, soltanto indicare lo strumento normativo attuativo - il regolamento ministeriale - della disposizione in esso contenuta, senza alcuna prescrizione circa l'unicità o meno della sua adozione e la contestualità di trattazione delle due questioni.

In considerazione di quanto sopra si è ritenuto di dover provvedere soltanto alla formazione iniziale dei docenti.

Ciò detto sulla base legislativa dell'intervento riformatore in questione, si passa ad illustrare la filosofia cui esso si ispira.

L'esigenza di ridisegnare il percorso degli insegnanti di ogni ordine e grado è indubbiamente legata alla constatazione di una difficoltà della scuola italiana testimoniata da numerose ricerche di organismi internazionali e nazionali, nonché dall'esperienza diretta, che la colloca in posizioni molto basse soprattutto per quanto riguarda il livello degli apprendimenti linguistici, nell'ambito delle scienze matematiche, fisiche e naturali e, in generale, delle conoscenze disciplinari. Tale difficoltà non può che essere ricondotta ai contenuti e alle modalità degli insegnamenti e al livello di conoscenze e competenze degli insegnanti.

Il tema della formazione degli insegnanti va affrontato tenendo presente un obiettivo e due premesse fondamentali.

L'obiettivo è quello di contemperare l'esigenza di cambiamento, connessa all'inevitabile constatazione che i risultati delle numerose riforme messe in atto nel passato decennio non sono stati soddisfacenti, con quella di non sottoporre il sistema universitario ad ulteriori tensioni. Occorre quindi risolvere il problema della formazione degli insegnanti senza stravolgimenti normativi e senza nuove modifiche del decreto ministeriale n. 270 del 2004 proprio nella fase in cui esso viene applicato in tutte le università. Si tratta di far sì che le università inseriscano nell'offerta formativa quei percorsi di "accreditamento" interni alla laurea magistrali che sono indispensabili per la formazione degli insegnanti. Una soluzione siffatta può essere introdotta immediatamente con interventi normativi molto limitati.

La prima premessa è legata alla considerazione iniziale, e cioè che un miglioramento del livello della scuola italiana attraverso la riqualificazione del percorso di formazione degli insegnanti deve comportare un deciso rafforzamento delle conoscenze disciplinari nei confronti delle quali si è manifestata negli ultimi anni un'insufficiente attenzione. Va ribadito che, come in ogni altra professione qualificata, un insegnante deve entrare in aula con un elevato livello di conoscenze disciplinari adeguate e aggiornate in riferimento alle materie delle singole classi di abilitazione per l'insegnamento. Un siffatto livello può essere conseguito soltanto nel contesto di una laurea magistrale che comporti la preparazione di una tesi di laurea e anche attività di laboratorio.

La seconda premessa è che la formazione degli insegnanti deve promuovere la riflessione pedagogica e sviluppare capacità didattiche, organizzative, relazionali e comunicative. Deve considerarsi acquisito che un siffatto aspetto è caratteristico del profilo formativo e professionale dell'insegnante. Il futuro insegnante, oltre a possedere sicure e imprescindibili conoscenze delle discipline da insegnare, deve avere l'opportunità di riflettere sulle modalità di trasmissione delle conoscenze e di acquisizione delle competenze e sulle complesse e articolate problematiche della mediazione didattica. La sua formazione socio-psico-pedagogica deve renderlo capace di orientarsi nelle diverse fasce di età e permettergli di operare al meglio sia nell'ambito dei problemi legati alle relazioni interpersonali a scuola (lavoro di gruppo, rapporti tra studenti, rapporti con le famiglie, ecc.) sia all'individuazione delle modalità educative (motivazioni allo studio, partecipazione, ecc.) adeguate a promuovere il successo didattico.

Queste due esigenze devono essere contemperate senza che alcuna delle due sia penalizzata, facilitando uno sviluppo armonico e complementare dei due aspetti che sono entrambi essenziali alla formazione del profilo dell'insegnante. Al riguardo, appare necessario compiere un riequilibrio delle due componenti laddove quella disciplinare è stata eccessivamente penalizzata, contribuendo al deficit di competenze e conoscenze soprattutto in campo matematico, linguistico e delle scienze fisiche e naturali.

Inoltre, la formazione armonica e completa dell'insegnante, indipendentemente dal fatto che si tratti di scuola dell'infanzia, primaria, secondaria, non può ridursi all'acquisizione puramente teorica e metodologica delle competenze didattiche e pedagogiche. Essa deve contemplare come aspetto imprescindibile una fase di rapporto

diretto con la scuola consistente non soltanto in periodi osservativi, ma anche in esperienze attive di insegnamento coordinate con attività di laboratorio, sotto la guida ed il controllo di docenti degli istituti scolastici in cui tale fase si svolgerà. In tal modo, lo studente completerà la sua preparazione pedagogica e didattica anche attraverso esperienze pratiche connesse alle didattiche disciplinari.

La formazione dell'insegnante va pertanto realizzata mediante una laurea magistrale con tirocinio differenziata a seconda del grado scolastico cui si riferisce. La laurea deve condurre lo studente su percorsi che gli consentano di acquisire le conoscenze necessarie per le diverse classi di abilitazione e un primo orientamento socio-psicopedagogico e didattico-disciplinare all'insegnamento. Tali percorsi devono essere chiaramente definiti, specificando le classi di abilitazione cui essi danno accesso e quali e quanti crediti disciplinari dovranno essere acquisiti obbligatoriamente per poter accedere a ciascuna delle singole classi di abilitazione previste dalla normativa.

Per quanto riguarda la formazione degli insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, sono necessarie alcune modifiche all'attuale quadro normativo al fine di apportare talune correzioni nelle indicazioni delle classi di laurea magistrale e dei crediti che danno accesso alle singole classi di abilitazione. I percorsi di "accreditamento", in particolare in ambito disciplinare, devono infatti essere completi sul piano culturale e non aggirabili su quello normativo. È quindi necessario accorpate alcune classi di abilitazione e su questa base costruire i "percorsi creditizi".

Per pervenire ad una specificazione più precisa della struttura di questa laurea magistrale si sottolineano tre aspetti di primaria importanza:

1) La fase di rapporto diretto con la scuola con le eccezioni relative alla scuola primaria che vengono in seguito specificate, non è distribuita nel percorso di studi, bensì concentrata nel periodo finale, in cui lo studente possiede sufficienti conoscenze disciplinari e didattico-pedagogiche tali da rendere proficue le esperienze concrete. È importante che in una prima fase lo studente possa concentrarsi sugli aspetti disciplinari e sulle tematiche pedagogiche generali. Pertanto, nel caso della scuola secondaria, la seconda fase deve consistere in un anno finale di tirocinio (Tirocinio Formativo Attivo, TFA) sotto la guida congiunta dell'università e degli istituti scolastici. Alla fine dell'anno di tirocinio verrà compiuta una rigorosa verifica dell'acquisizione delle conoscenze disciplinari e delle attitudini pedagogiche all'insegnamento sulla base del curriculum di studi, della tesi di laurea, dell'attività svolta durante il tirocinio, dall'esposizione orale di un percorso didattico su un tema scelto dalla commissione e della relazione di tirocinio;

2) L'equilibrio tra la componente disciplinare e quella pedagogico-didattica deve essere composto saggiamente, articolando opportunamente la distribuzione degli insegnamenti sulla base del principio di evitare forme di metodologismo astratto. Va evitato che si affronti il "modo" di insegnare la matematica (la storia, la geografia, ecc.) prima di conoscere alcunché di matematica (di storia, di geografia, ecc.). Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo e secondo grado, la componente disciplinare avrà un peso maggiore nella prima fase e quella pedagogico-didattica più accentuato nella seconda,

riservando invece all'ultimo anno di tirocinio - in coerenza con quanto osservato al punto 1) - lo sviluppo di laboratori di didattica disciplinare i quali avranno un rapporto diretto con la pratica osservativa e attiva d'insegnamento. Nella scuola dell'infanzia e primaria, invece, il tirocinio potrà avviarsi sin dal secondo anno di studi, e accrescersi progressivamente d'intensità fino all'ultimo anno;

3) La laurea magistrale di formazione degli insegnanti deve fondarsi su un rapporto di collaborazione attiva tra università e istituti scolastici. È questo un nodo di importanza cruciale su cui le esperienze passate (in particolare quella delle S.S.I.S.) suggeriscono come superare seri inconvenienti che hanno certamente contribuito alle presenti difficoltà. Il principio basilare è che il rapporto tra scuola e università deve essere il più possibile dinamico e aperto a ogni contributo, evitando la formazione di gestioni chiuse, cristallizzate e autoreferenziali. È accaduto spesso che, mentre i docenti universitari di materie psico-pedagogiche-didattiche si sono mobilitati massicciamente nell'attività di formazione, i docenti "disciplinari" se ne sono ritirati quasi essa costituisse una forma di attività "minore". Un simile atteggiamento contraddice una tradizione italiana, che ha sempre considerato con grande attenzione le questioni dell'insegnamento in ambito disciplinare. È bene che tutta l'università senta la necessità di un impegno diffuso e profondo in una questione che riveste una grande importanza nazionale. D'altra parte, non si può certamente dire che la scuola secondaria sia stata significativamente coinvolta nelle attività di formazione: il numero di docenti impegnato in tali attività è stato modesto e ridotto sovente a un numero ristretto di docenti "supervisor". In tal senso, l'esperienza delle S.S.I.S. indica un inconveniente da superare: la cristallizzazione di strutture fisse e di gruppi di persone che riassorbono tutta l'attività formativa e che finiscono con l'isolarsi e perdere un rapporto pieno sia con la realtà universitaria che con quella scolastica.

È quindi fondamentale prevenire il riproporsi di tali forme di cristallizzazione e ciò può essere ottenuto con una serie di importanti accorgimenti: a) eventuali lauree magistrali interuniversitarie potranno essere attivate sulla base dell'autonomia universitaria, purché esse non richiedano la costituzione di organi di gestione indipendenti e separati dalle facoltà e dalle università; b) affidare la gestione delle singole lauree magistrali alle università (attraverso i corsi di laurea coinvolti) e mirando soprattutto a costruire percorsi all'interno delle strutture esistenti; c) stabilire un rapporto quanto più ampio e dinamicamente variato tra università e istituti scolastici, avendo come referenti i dirigenti scolastici e i docenti "tutor" all'interno della scuola, e abolendo la figura dei docenti "supervisor" distaccati all'università così come si è configurata fino ad ora. Si ritiene peraltro che possa essere ammessa l'opera di docenti "supervisor" distaccati all'università a condizione che, in accordo con le direzioni scolastiche regionali, essi rispondano delle loro attività alla facoltà ove prestano servizio. In particolare, per la formazione primaria, la figura dei docenti "supervisor" distaccati presso le facoltà interessate va ricondotta alle loro funzioni originarie di coordinamento delle attività di tirocinio diretto nel rapporto organizzativo con le scuole e di accompagnamento e monitoraggio degli studenti.

Peraltro, evitare la formazione di centri indipendenti di gestione (con tanto di sedi, personale amministrativo, ecc.) coniuga una scelta virtuosa e tesa a impedire cristallizzazioni che si risolvono in un impoverimento culturale e didattico, con significative economie di spesa.

L'attuale normativa universitaria, all'interno della quale si pone necessariamente l'inizio della formazione dell'insegnante, prevede due livelli di laurea o una laurea magistrale a ciclo unico per particolari professioni. Tuttavia, nel caso della formazione degli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, tenendo conto delle riflessioni e studi condotti sull'attuale laurea quadriennale nelle facoltà di Scienze della formazione e delle specificità educative dei maestri, non trova serie motivazioni un percorso del tipo 3 + 2 per il quale appare difficile dar senso alla distinzione fra un triennio e un successivo biennio. Inoltre, sempre per la natura dell'insegnamento primario e dell'infanzia, appare opportuno iniziare presto le esperienze di tirocinio.

Si ritiene quindi che la soluzione più coerente sia quella di un unico ciclo abilitante di cinque anni, comprensivo di un tirocinio che verrà avviato nelle facoltà di Scienze della formazione a partire dal secondo anno di corso, con accesso a numero programmato secondo le indicazioni del Ministero.

Il percorso di studi articolato su cinque anni consiste di un *curriculum* equilibrato tra insegnamenti disciplinari e didattico-pedagogici. Per entrambi gli ordini di scuola vengono potenziati gli insegnamenti linguistico-letterari, matematici, di scienze fisiche e naturali, storici e geografici.

Nel caso della scuola dell'infanzia, tenendo conto delle esigenze di educazione dei bambini di quella fascia d'età, si conferisce un ruolo rilevante alle discipline artistiche, musicali e motorie.

Per entrambe le abilitazioni si richiede che gli insegnamenti siano collegati e integrati con laboratori pedagogico-didattici. Occorre correggere talune formulazioni che penalizzano la formazione concettuale di base: per esempio, appare improprio fare riferimento a un unico settore "matematico-informatico", poiché è acquisito che l'anticipazione di competenze informatiche rispetto a quelle matematiche danneggia lo sviluppo delle capacità di calcolo mentale. Oltre alle aree di pedagogia generale e di storia della pedagogia, va sottolineato che le caratteristiche di formazione di base delle scuole primarie richiedono agli insegnanti lo sviluppo di capacità specifiche per l'integrazione scolastica dei bambini diversamente abili e l'ampliamento dell'area linguistica in modo da favorire la conoscenza dell'italiano da parte degli alunni stranieri e dell'inglese da parte di tutti.

Le attività di tirocinio debbono prevedere, con intensità progressiva a partire dal secondo anno, osservazione e insegnamento, sotto la guida di un insegnante "tutor", e vanno accompagnate da laboratori didattici gestiti in ambito universitario con la collaborazione di docenti delle scuole dell'infanzia e primarie e di supervisori che dovranno collaborare alla preparazione delle relazioni finali di tirocinio. La laurea prevede

una tesi. Il conseguimento del titolo di laurea abilitante è quindi esito di una valutazione complessiva del *curriculum* di studi, della tesi di laurea e della relazione di tirocinio, da parte di una commissione composta da docenti universitari e da rappresentanti ministeriali nominati dalle direzioni regionali del Ministero.

Nel caso della scuola secondaria è necessario stabilire il momento in cui deve iniziare il percorso dedicato all'acquisizione di specifiche competenze finalizzate alla formazione del docente. Va ricordato, al riguardo, che la scuola secondaria inferiore (e le classi di abilitazione a essa dedicate) si rivolge ad una fascia d'età (11-14 anni circa) che presenta particolari problematiche psico-pedagogiche. L'insegnante deve saper gestire il passaggio dalla scuola primaria a un livello superiore che ha finalità più mirate all'acquisizione di conoscenze e competenze specifiche. Egli agisce nel momento delicato di passaggio dall'infanzia all'adolescenza ed ha anche rilevanti responsabilità educative nella formazione del giovane in quanto cittadino.

La scuola secondaria di secondo grado presenta invece alcuni caratteri diversi, che vanno da una più stretta relazione con la formazione al lavoro, la quale però non deve far dimenticare la formazione della persona e del cittadino, alla creazione delle basi (di metodo e di conoscenze) indispensabili ad affrontare gli studi universitari.

Per rispondere a queste esigenze sono necessari percorsi assolutamente equivalenti dal punto di vista del livello di preparazione, che consentano ai docenti di acquisire quelle conoscenze e competenze specialistiche necessarie per l'insegnamento nella scuola secondaria, rispettivamente, di primo e secondo grado. Tale percorso consiste nel conseguimento della laurea triennale, e poi nell'accesso a un biennio magistrale didattico a numero programmato con prova di accesso sulla base delle indicazioni del Ministero, seguito da un anno finale di tirocinio.

L'acquisizione del titolo deve soddisfare requisiti ampi e rigidi in termini di crediti delle discipline oggetto d'insegnamento. Il biennio può essere sia un corso di laurea autonomo sia un *curriculum* attivato annualmente all'interno di una o più lauree magistrali esistenti, o come percorso interclasse, tenendo conto del fabbisogno di insegnanti nella classe di abilitazione corrispondente. Al biennio a numero programmato (uno per ogni classe di abilitazione riservata alle scuole medie inferiori) si accede tramite prova d'accesso che verifichi le conoscenze disciplinari, eventualmente prevedendo modalità atte a verificare le attitudini all'insegnamento per la fascia d'età in oggetto. Il biennio è strutturato con riguardo a tutte le esigenze formative, e tiene conto delle discipline e delle didattiche disciplinari, delle scienze dell'educazione, delle attività di laboratorio e della tesi di laurea. Al biennio segue un anno di tirocinio abilitante (TFA), coordinato dalle università, con il coinvolgimento dei docenti degli istituti scolastici che collaborano al tirocinio, e attivato su un numero pari a quello degli studenti annualmente iscritti al curriculum. In questo sesto anno deve essere prevista la frequenza a corsi di scienze dell'educazione, di didattica disciplinare, un tirocinio presso le istituzioni scolastiche sotto la guida di un insegnante "tutor" e una relazione finale. Al termine del tirocinio (TFA), si avrà un esame abilitante finale che tiene conto del risultato della laurea e della relazione di tirocinio e verifica le conoscenze disciplinari, le capacità didattiche e le attitudini

all'insegnamento. La commissione è composta da docenti universitari, dall'insegnante "tutor" che ha seguito la relazione di tirocinio e da rappresentanti ministeriali nominati dalle direzioni regionali del Ministero. Questo percorso presenta i seguenti vantaggi:

- a) si indirizzano sin dal biennio magistrale gli studenti motivati all'insegnamento verso un percorso di studi adeguato alle scuole medie inferiori.
- b) è di più facile realizzazione da parte delle università, in quanto comporta la creazione di un numero limitato di *curricula*. Le modalità di verifica in accesso, con procedure proprie e con numero chiuso, sono inoltre totalmente inscrivibili nelle analoghe procedure per le ammissioni alle lauree magistrali.
- c) è di rapida realizzazione dal punto di vista ministeriale in quanto presuppone solo una revisione parziale delle classi di abilitazione e l'obbligo di far pervenire alle università una programmazione con cadenza annuale (con previsione a tre anni) delle necessità di insegnanti per le scuole secondarie inferiori.
- d) garantisce un'adeguata e progressiva formazione socio-psico-pedagogica, non generica, ma mirata a una classe d'età definita
- e) evita di generare aspettative e di creare "liste d'attesa" in quanto la programmazione viene di fatto già introdotta con il numero chiuso all'inizio del biennio.
- f) i crediti disciplinari possono essere riconosciuti ai fini di altra laurea magistrale disciplinare, che può completare progressivamente la formazione del docente anche nella prospettiva di docenza nella scuola secondaria di secondo grado. Inoltre i crediti acquisiti in tale percorso possono ovviamente essere "spesi" in altre lauree magistrali nel caso lo studente dopo il tirocinio non risultasse idoneo all'insegnamento o mutasse le proprie prospettive.

In sintesi, il processo di formazione così concepito, oltre a garantire una qualità alta sia per quanto riguarda le conoscenze disciplinari sia per quanto riguarda le competenze psico-pedagogiche e relazionali, consente l'immediata predisposizione (già dall'anno accademico 2009-10) di percorsi formativi caratterizzati da un assoluto rigore disciplinare e, al tempo stesso, da una grande flessibilità (richiesta dagli studenti e dall'intero mondo del lavoro), evitando la costruzione di itinerari prefissati all'interno

delle singole classi, ma imponendo percorsi disciplinari accreditati e possibili, con questa modalità, per le scuole secondarie superiori, all'interno di più classi di laurea magistrale.

Per quanto riguarda poi il Tirocinio Formativo Attivo (TFA), esso è configurato quale vero e proprio corso di preparazione all'insegnamento. Esso ha durata annuale e attribuisce, tramite un esame finale il titolo di abilitazione all'insegnamento in una delle classi di abilitazione previste dal decreto ministeriale n. 39 del 1998 e dal decreto ministeriale n. 22 del 2005, sino a quando tali decreti non saranno sostituiti. Il corso di TFA è istituito presso una facoltà di riferimento e può essere interfacoltà o interateneo.

Tanto premesso, si passa ad illustrare in dettaglio le disposizioni contenute nel presente regolamento.

L'**articolo 1** definisce le finalità del regolamento che stabilisce i requisiti e le modalità della formazione degli insegnanti della scuola dell'infanzia, primaria, nonché secondaria di primo e secondo grado.

L'**articolo 2** illustra gli obiettivi che la formazione degli insegnanti intende perseguire per valorizzare e qualificare la funzione docente attraverso l'acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali necessarie a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento vigente.

Con l'**articolo 3** si definiscono i percorsi formativi che garantiscono l'acquisizione predette competenze in relazione alle singole classi di abilitazione.

I percorsi formativi sono articolati in un corso di laurea magistrale a ciclo unico per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria comprensivo di un tirocinio, ed in un corso di laurea magistrale biennale ed un successivo tirocinio per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

I percorsi formativi preordinati all'insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado sono attivati dalle università e dagli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, nell'ambito dei quali si articolano nel corso di diploma accademico di II livello e nel successivo anno di tirocinio formativo attivo.

La disposizione si completa con la previsione che l'acquisizione delle competenze linguistiche di lingua inglese di livello B2 previste dal "Quadro comune europeo di riferimento per le lingue" adottato nel 1996 dal Consiglio d'Europa e delle competenze digitali previste dalla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 costituiscono parte integrante di tutti percorsi formativi.

Si prevedono, inoltre, per i percorsi formativi per l'insegnamento nella scuola secondaria periodi di tirocinio nelle istituzioni scolastiche, facenti parte del "sistema nazionale di istruzione" e ricomprese nell'istituendo albo regionale.

L'**articolo 4** disciplina i corsi di laurea magistrale dedicati alla formazione degli insegnanti, prevedendo il richiamo della normativa di cui al decreto ministeriale n. 270 del 2004, con alcune deroghe riguardanti i requisiti minimi in termini di strutture didattiche e scientifiche e il numero dei crediti previsti per l'attivazione dei corsi universitari.

E' poi disciplinata la facoltà di istituire corsi di laurea magistrale con il concorso di una o più facoltà dello stesso ateneo ovvero, sulla base di specifica convenzione, con il concorso delle facoltà di più atenei. E' peraltro in ogni caso vietata la creazione di organi di gestione del corso indipendenti e separati dalle facoltà di riferimento e dalle università interessate.

L'articolo 5, dedicato alla programmazione degli accessi, attribuisce al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il compito di definire annualmente con proprio decreto la programmazione degli accessi ai percorsi formativi, tenendo conto delle previsioni del fabbisogno di personale docente del sistema nazionale di istruzione per i diversi gradi e ordini di scuole e per classi di abilitazione, effettuate dagli uffici scolastici regionali, nonché delle disponibilità degli atenei e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica ad attivare e a svolgere i percorsi medesimi. Con decreto il Ministro definisce, altresì, le modalità di svolgimento e le caratteristiche delle prove di accesso ai percorsi, che comunque sono svolte contestualmente a livello nazionale.

L'articolo 6 disciplina il corso di laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, a numero programmato con prova di accesso, prevedendo l'attivazione presso le facoltà di scienze della formazione e presso altre facoltà appositamente autorizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il corso, strutturato secondo la tabella 1 allegata regolamento, include attività di tirocinio (per complessive 600 ore pari a 24 CFU) che hanno inizio nel secondo anno di corso e si svolgono secondo modalità tali da assicurare un aumento progressivo del numero dei relativi CFU fino all'ultimo anno. Il corso si conclude con la discussione della tesi e della relazione finale di tirocinio che costituiscono, unitariamente, esame avente anche valore abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.

L'articolo 7 è dedicato alla formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e ne disciplina i percorsi formativi prevedendo il conseguimento della laurea magistrale a numero programmato con prova di accesso, lo svolgimento del tirocinio formativo attivo ed il relativo esame finale con valore abilitante. Le tabelle allegate al regolamento (nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 7) individuano per ciascuna classe di abilitazione i requisiti per accedere alla prova di accesso al corso a numero programmato e la laurea magistrale necessaria per accedere al tirocinio formativo attivo.

Le università sono peraltro abilitate ad ammettere al predetto tirocinio, in soprannumero, previo superamento di apposita prova orale, una serie di categorie di soggetti, in possesso di titoli attinenti all'attività di ricerca scientifica (dottori di ricerca, ricercatori a contratto, etc.).

L'articolo 8 disciplina la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di secondo grado con la medesima tecnica dell'articolo 7, prevedendo il conseguimento della laurea magistrale a numero programmato con prova di accesso lo svolgimento del tirocinio formativo attivo ed il relativo esame finale con valore abilitante. In tal caso, però, la definizione dei requisiti per accedere alla prova di accesso e delle lauree necessarie per accedere al tirocinio annuale sono rimesse ad un successivo decreto ministeriale, che terrà conto della revisione delle classi di abilitazione discendente dall'attuazione dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226.

Anche in tal caso è peraltro disciplinata l'ammissione di alcune categorie di soggetti che abbiano maturato determinate esperienze nel campo della ricerca scientifica al tirocinio formativo annuale.

L'articolo 9 disciplina la formazione degli insegnanti di materie artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo e di secondo grado, prevedendo il conseguimento del diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico a numero programmato e con prova di accesso al relativo corso, lo svolgimento del tirocinio ed il relativo esame con valore abilitante.

Le tabelle allegate (nn. 8, 9 e 10) individuano, per ciascuna classe di abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado i corsi accademici biennali necessari per accedere al tirocinio annuale, mentre con decreto del Ministro si provvederà ad adottare le tabelle che individuano, per le classi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, i corsi accademici di II livello necessari per accedere al tirocinio annuale. E ciò in coerenza con l'attuazione dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226.

L'articolo 10 disciplina l'istituzione e lo svolgimento del tirocinio per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, configurandolo quale corso di preparazione all'insegnamento, le cui attività corrispondono a 60 crediti formativi universitari, suddivisi secondo la tabella allegata n. 11.

Il tirocinio ha durata annuale e attribuisce, previo superamento di un esame finale, il titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado in una delle classi di abilitazione vigenti.

Il Tirocinio Formativo Attivo (TFA) è istituito presso una facoltà di riferimento ovvero presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica che ne sono altresì sedi amministrative. Il corso di tirocinio può essere svolto in collaborazione fra più facoltà della stessa università ovvero fra facoltà di una o più università o tra facoltà e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Il tirocinio comprende quattro gruppi di attività:

- a. insegnamenti di scienze dell'educazione;
- b. un tirocinio di 475 ore, pari a 19 crediti formativi universitari, svolto presso (e progettato dal)le istituzioni scolastiche, che contempla una fase osservativa e una fase di insegnamento attivo;
- c. insegnamenti di didattiche disciplinari che, anche in un contesto di laboratorio, sono svolti stabilendo una stretta relazione tra l'approccio disciplinare e l'approccio didattico;
- d. laboratori pedagogico-didattici indirizzati alla rielaborazione e al confronto delle pratiche educative e delle esperienze di tirocinio.

La gestione delle attività del tirocinio formativo attivo è affidata al consiglio di corso di tirocinio, diversamente disciplinato nelle università e nelle istituzioni AFAM.

L'attività di tirocinio nella scuola si conclude con la stesura da parte del tirocinante di una relazione del lavoro svolto in collaborazione con l'insegnante tutor che ne ha seguito l'attività. La relazione consiste in un elaborato originale che, oltre all'esposizione delle attività svolte dal tirocinante, deve evidenziare la capacità del medesimo di integrare ad un elevato livello culturale e scientifico le competenze acquisite nell'attività svolta in classe e le conoscenze in materia psico-pedagogica con le competenze acquisite nell'ambito della didattica disciplinare e, in particolar modo, nelle attività di laboratorio.

Al termine dell'anno di tirocinio si svolge l'esame di abilitazione all'insegnamento che consiste:

- a) nella valutazione dell'attività svolta durante il tirocinio;
- b) nell'esposizione orale di un percorso didattico su un tema scelto dalla commissione;
- c) nella discussione della relazione finale di tirocinio.

La composizione della commissione d'esame è disciplinata diversamente a seconda che l'esame sia svolto nelle università o nelle istituzioni AFAM.

La commissione assegna fino a un massimo di 30 punti all'attività svolta durante il tirocinio; fino a un massimo di 30 punti alla prova di abilitazione; fino a un massimo di 10 punti alla relazione finale di tirocinio. L'esame di tirocinio è superato se il candidato consegue una votazione maggiore o uguale a 50/70. La commissione aggiunge al punteggio conseguito il punteggio risultante dalla media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto della laurea magistrale o del diploma accademico di secondo livello e degli esami di profitto sostenuti nel corso dell'anno di tirocinio, fino a un massimo di 30 punti. Il punteggio complessivo, espresso in centesimi, è il voto di abilitazione all'insegnamento. La valutazione finale complessiva effettuata dalla commissione costituisce, unitariamente, esame avente valore abilitante all'insegnamento e dà luogo, ove superato, al rilascio del relativo diploma.

L'articolo 11 è dedicato ai docenti tutor e prevede che le università interessate stipulino apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione elencate nell'istituendo albo regionale. I dirigenti scolastici di tali istituzioni designano, fra i docenti di ruolo che ne hanno fatto domanda, i tutor dei tirocinanti che hanno il compito di orientare gli studenti rispetto all'organizzazione istituzionale e didattica e rispetto alle diverse attività e pratiche in classe, di accompagnare e monitorare l'inserimento in classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento degli studenti tirocinanti.

Sono altresì disciplinate le modalità di selezione (bando emanato dalle facoltà di riferimento) dei tutor coordinatori e, limitatamente ai percorsi di cui all'art.6, dei tutor organizzatori, i quali hanno il compito di orientare e gestire i rapporti con i tutor assegnando gli studenti alle diverse classi e scuole e formalizzando il progetto di tirocinio dei singoli studenti; provvedere alla formazione del gruppo di studenti attraverso le attività di tirocinio indiretto e l'esame dei materiali di documentazione prodotti dagli studenti nelle attività di tirocinio; supervisionare e valutare le attività del tirocinio diretto e indiretto; infine, seguire le relazioni finali per quanto riguarda le attività in classe.

Compete poi al consiglio di facoltà procedere alla conferma o alla revoca dei tutor coordinatori e dei tutor organizzatori che richiedono di permanere nell'incarico, sulla base di parametri predeterminati.

L'articolo 12 è dedicato all'elenco regionale delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, accreditate ad accogliere i tirocinanti nei percorsi formativi degli insegnanti. Il periodo di tirocinio può essere altresì svolto nei centri d'istruzione per gli adulti. L'albo, che deve essere tenuto in forma telematica, è predisposto e aggiornato dagli Uffici scolastici regionali, che devono evidenziare, per ogni istituzione scolastica, alcuni dati particolarmente rilevanti (l'elenco degli insegnanti di ruolo disponibili a svolgere il compito di tutor con il rispettivo curriculum vitae; il piano di realizzazione e di inserimento nell'attività della scuola delle attività di tirocinio attivo; le eventuali precedenti esperienze di tirocinio; l'esistenza di dipartimenti disciplinari e pluridisciplinari attivi; l'eventuale partecipazione dell'istituzione scolastica alle rilevazioni degli apprendimenti nazionali e, se campionata, a quelle internazionali; etc.). Ciascun Ufficio scolastico regionale, inoltre, vigilerà sulla corretta applicazione della normativa inerente allo svolgimento del tirocinio formativo attivo, potendo escludere dall'albo le istituzioni scolastiche nelle quali siano avvenute irregolarità.

Al Ministero spetta invece il compito stabilire con proprio decreto i criteri per l'accreditamento delle istituzioni scolastiche.

L'articolo 13 si occupa dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, prevedendo che, in attesa della istituzione di specifiche classi di abilitazione, la specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, si consegue esclusivamente presso le università.

La definizione delle caratteristiche dei corsi di formazione in parola è affidata al Ministero, sentiti il Consiglio Universitario Nazionale (CUN) e le associazioni nazionali competenti per materia. I corsi devono comunque prevedere l'acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi, comprendere almeno 300 ore di tirocinio e articolarsi distintamente per la scuola primaria e dell'infanzia, per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado.

Si prevede altresì che i corsi in questione siano a numero programmato dal Ministero, che deve tener conto delle esigenze del sistema nazionale di istruzione.

A conclusione del corso il candidato che supera con esito favorevole l'esame finale consegue il diploma di specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, che consente l'iscrizione negli elenchi per il sostegno ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato ed a tempo determinato sui relativi posti disponibili.

Anche l'**articolo 14** è dedicato ad un particolare percorso formativo, attribuito in via esclusiva alle università, quello di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera. In particolare, le università, nei propri regolamenti didattici di ateneo, possono disciplinare i predetti corsi, articolandoli per la scuola secondaria di secondo grado e prevedendo l'acquisizione di almeno 60 crediti formativi comprensivi di un tirocinio di almeno 300 ore pari a 12 CFU.

Al fine di garantirne l'uniformità, le università devono rispettare, anche in tal caso, ai criteri stabiliti con decreto dal ministro, sentito il CUN.

A conclusione del corso, al candidato che supera con esito favorevole l'esame finale è rilasciato il certificato attestante le acquisite competenze per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera.

L'**articolo 15** reca le norme transitorie del regolamento. In proposito, si fa presente che il complesso apparato di disposizioni transitorie ivi previste è stato predisposto nell'intento di tener conto di tutte le diverse categorie di soggetti che, sulla base dei titoli già acquisiti, godono della legittima aspettativa di entrare nel nuovo sistema di abilitazione all'insegnamento senza dover ricominciare *ex novo* il percorso formativo e accedendo direttamente al tirocinio formativo attivo.

Quanto alla decorrenza delle medesime disposizioni, si precisa che l'intenzione del Ministero è quella di favorire l'attivazione immediata dei tirocini formativi attivi, non appena entrerà in vigore il regolamento in questione (in proposito si fa presente che sarebbe auspicabile, attesa la sospensione delle S.S.I.S., far partire i tirocini nel mese di gennaio o febbraio), mentre l'avvio dei corsi di laurea magistrale in Scienza della formazione primaria è previsto per l'a.a. 2010-2011.

Tra le predette disposizioni si segnalano le seguenti.

Fino all'anno accademico 2012-2013 e comunque fino alla revisione delle classi di concorso conseguono l'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, mediante il compimento del tirocinio formativo attivo, coloro che sono in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario.

Fino all'anno accademico 2012-2013 conseguono l'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado, mediante il compimento del tirocinio formativo attivo, coloro che sono in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario.

Gli accessi al predetto tirocinio sono a numero programmato secondo le specifiche indicazioni annuali adottate con decreto del Ministro. Le università che istituiscono i corsi di tirocinio formativo attivo espletano la relativa prova d'accesso, che mira a verificare le conoscenze disciplinari relative alle materie oggetto di insegnamento della classe di abilitazione. Essa si articola in un test preliminare e in una prova orale.

Il test preliminare, che si svolge a livello nazionale, comporta l'attribuzione di un massimo di 60 punti; la prova orale di un massimo di 20 punti. Ulteriori 20 punti possono essere attribuiti per titoli di studio e pubblicazioni. La graduatoria degli ammessi al tirocinio formativo attivo, espressa in centesimi, è formata sommando, ai punteggi conseguiti dai candidati che hanno superato il test preliminare e la prova orale il punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli dai medesimi presentati. Le università ammettono comunque in soprannumero all'anno di tirocinio formativo attivo coloro che abbiano maturato qualificate esperienze di ricerca scientifica, dietro il superamento della sola prova orale.

Fino all'anno accademico 2011-2012 coloro che hanno superato l'esame di ammissione alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario e hanno in seguito sospeso la frequenza delle stesse sono ammessi come soprannumerari al tirocinio formativo attivo senza dover sostenere l'esame di ammissione per la corrispondente classe di concorso e con il riconoscimento degli eventuali crediti acquisiti.

Fino alla predisposizione degli albi regionali, le università stipulano le convenzioni con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali competenti, che esercitano altresì attività di vigilanza sulle attività di tirocinio.

Per la formazione degli insegnanti delle scuole della regione Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, delle scuole in lingua slovena e in lingua ladina le università approvano i necessari regolamenti didattici, adattando i criteri del regolamento alle particolari situazioni linguistiche; in particolare, fermo restando il conferimento del titolo da parte di una università italiana, potrà essere previsto lo svolgimento di parte del percorso formativo presso università di paesi stranieri, anche sulla base di apposite convenzioni.

Infine, l'articolo 16 reca la norma finanziaria che garantisce l'invarianza della spesa prevedendo che i corsi previsti dal regolamento sono finanziati con i proventi derivanti dalle tasse e dai contributi degli studenti, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Allo scopo di assicurare, comunque, la copertura della spesa è prevista l'emanazione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per definire la misura delle tasse a carico dei corsisti.

Il testo è stato sottoposto agli organi consultivi del MIUR, CNAM, CNSU, CUN, CNPI, i quali hanno espresso un sostanziale apprezzamento per le scelte di fondo operate con il progetto di riforma. Sono, inoltre, stati acquisiti i pareri favorevoli della Funzione Pubblica e del MEF.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ufficio Legislativo

Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante regolamento concernente: "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

SEZIONE 1 - CONTESTO ED OBIETTIVI

A) Descrizione del quadro normativo vigente

Il regolamento si inserisce nel quadro legislativo delineato dalla legge 19 novembre 1990, n. 341 recante: "Riforma degli ordinamenti didattici universitari"; dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390 recante: "Norme sul diritto agli studi universitari"; dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante: "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione"; dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 recante: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" ed in particolare l'articolo 17, comma 95, relativo alla disciplina dell'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione; dalla legge 3 agosto 1998, n. 315, recante: "Interventi finanziari per l'università e la ricerca" ed in particolare l'articolo 1, commi 4 e 5, relativi alle attività didattiche nell'ambito di corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie; dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 recante: "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59" dalla legge 2 agosto 1999, n. 26, recante: "Norme in materia di accessi ai corsi universitari"; dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante "Riforma delle Accademie di belle arti, dell' Accademia nazionale di danza, dell' Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati"; dalla legge 10 marzo 2000, n. 62 recante: "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione"; dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante: "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 208 marzo 2003, n. 53"; dal decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 recante: "Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508; dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante: "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53"; dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 - legge finanziaria 2007, ed in particolare l'articolo 1, comma 605, lett. c) relativo alla definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente e personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per gli anni 2007-2009; dal decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, recante: "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese" ed in particolare l'articolo 13 relativo a disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica; dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 - legge finanziaria 2008, ed in particolare l'articolo 2, comma 416, relativo alla disciplina dei



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Legislativo

requisiti e delle modalità della formazione iniziale e dell'attività procedurale per il reclutamento del personale docente; dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante: *"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"* ed in particolare l'articolo 64, comma 4, relativo alla revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico compresa la formazione professionale del personale docente; dal decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 recante: *"Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università"* ed in particolare l'articolo 5 *bis* relativo alle disposizioni in materia di graduatorie ad esaurimento.

B) *Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa e citazione delle relative fonti di informazione*

Il provvedimento mira a superare la sospensione delle procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) avvenuto a partire dall'anno accademico 2008 - 2009 disposto dall'articolo 64, comma 4 - *ter* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante: *"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"* e a dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 416, della legge 214 dicembre 2007, n. 244 - legge finanziaria 2008 relativo alla disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale dei docenti e di quanto previsto dal suindicato articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 relativo alla revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico compresa la formazione professionale del personale docente.

C) *Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, con riferimento al contesto internazionale ed europeo*

Difficoltà della scuola italiana, testimoniata da numerose ricerche di organismi internazionali (l'ultimo rapporto *"Education at a Glance"* dell'OCSE è del settembre 2009) e nazionali, nonché dall'esperienza diretta, che la colloca in posizioni molto basse rispetto alla media internazionale, soprattutto per quanto riguarda il livello degli apprendimenti linguistici, delle scienze matematiche, fisiche e naturali e, in via più generale, delle conoscenze disciplinari. Tale difficoltà non può che essere ricondotta ai contenuti e alle modalità di presentazione degli insegnamenti, nonché al livello di conoscenze e competenze degli insegnanti.

D) *Descrizione degli obiettivi da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentono la verifica del grado di raggiungimento*

Gli obiettivi dell'intervento sono rappresentati dalla riqualificazione del percorso di formazione degli insegnanti attraverso una nuova rivisitazione dello stesso - e quindi un nuovo rapporto docente-discente - che possa sviluppare elevate capacità psico-pedagogiche, metodologiche-didattiche, organizzative, relazionali e comunicative, legate non solo alla mera acquisizione teorica e metodologica delle competenze didattiche, pedagogiche e disciplinari, con particolare riferimento ai docenti di sostegno. La formazione dovrà considerare, come aspetto vincolante, una fase di rapporto diretto con la scuola, consistente non soltanto in periodi osservativi, ma anche in esperienze attive di insegnamento coordinate con attività di laboratorio, sotto la guida ed il controllo di docenti degli istituti scolastici dove tale fase si svolgerà. Si prevedono quindi



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Legislativo

periodi di tirocinio - articolo 11 (*Docenti tutor*) del regolamento - per completare la formazione con esperienze direttamente sul *campo*. Non sono, al momento, previsti indicatori che consentono la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi, se non le ricerche ed i rapporti degli organismi deputati a monitorare il "*Sistema Scuola*".

E) **Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio**

Destinatari diretti del provvedimento sono il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, ivi compreso il personale docente di sostegno, i dirigenti scolastici, le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Destinatari del provvedimento sono, altresì, i dirigenti degli uffici dell'amministrazione scolastica periferica.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Procedure di consultazioni effettuate - Modalità seguite e soggetti consultati

Sui contenuti del provvedimento sono acquisiti i pareri del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 25 giugno 2009, il parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale espresso nell'adunanza del 26 maggio 2009, il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari espresso nell'adunanza del 26 giugno 2009, il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione espresso nell'adunanza del 22 giugno 2009, il parere del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 novembre 2009, nonché ~~quello del Ministero per la pubblica amministrazione e innovazioni~~. Verrà acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. Non viene svolta, in quanto non richiesta, una consultazione preventiva con le organizzazioni sindacali di categoria.

SEZIONE 3 - VALUTAZIONE OPZIONE DI NON INTERVENTO (OPZIONE ZERO)

Valutazione Opzione Zero e prevedibili effetti

La scelta dell'Opzione Zero comporterebbe il permanere delle criticità sopraevidenziate in ordine alle difficoltà ed ai ritardi del "*Sistema Scuola*" italiano in ambito nazionale ed internazionale, nonché all'impossibilità di raggiungere gli obiettivi complessivi fissati dall'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007; n. 244 - legge finanziaria 2008 e dall'articolo 64, comma 4, lett. a) del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, con particolare riferimento alla formazione iniziale dei docenti. Inoltre, ma non certo da ultimo, il permanere della mancanza di percorsi formativi per coloro che intendano dedicarsi all'insegnamenti scolastico discendente dalla sospensione delle SSIS ex articolo 64, comma 4 - *ter* del decreto-legge n. 112 del 2008.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Opzioni alternative di intervento regolatorio

Non si ravvisano opzioni alternative, considerato che l'adozione del regolamento in esame è espressamente prevista dalla norma quale strumento di attuazione di alcune delle azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal piano straordinario di interventi di cui ai più volte citati articoli 2, comma 416, legge n. 244 del 2007 e 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008; peraltro, il regolamento si inserisce in un quadro generale e coordinato di interventi regolamentari finalizzati all'attuazione del piano stesso.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ufficio Legislativo

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo ed analisi applicato per la misurazione degli effetti

Non sono previsti metodi ed analisi per la misurazione degli effetti.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta

Non si ravvisano svantaggi ovvero elementi di criticità ai fini dell'adozione del provvedimento in esame.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti

Non sono previsti specifici obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

D) Comparazione con altre opzioni esaminate

Non sono state prese in esame altre opzioni, atteso che l'adozione del regolamento in esame è espressamente prevista dalla norma quale strumento di attuazione di alcune delle finalità generali perseguite dal piano straordinario di interventi di cui al più volte cennato quadro normativo di riferimento e si inserisce in una sequenza coordinata di interventi regolamentari di attuazione del piano stesso.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio

L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, presumibilmente, comporterà economie di spesa, come espressamente indicato nella relazione tecnica che si produce a corredo del provvedimento.

Inoltre, l'articolo 16 del presente regolamento (*Norma finanziaria*) prevede che i corsi di cui al provvedimento in esame sono organizzati con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti e che con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sarà definita la misura delle tasse medesime.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

L'intervento normativo non ha effetti sul libero mercato e non influenza le attività di impresa o il sistema di competitività del Paese.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio

Sono soggetti attivi dell'intervento regolatorio il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i dirigenti degli uffici periferici dell'amministrazione scolastica, i dirigenti scolastici, le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

B) Eventuali azioni per la pubblicità ed informazione dell'intervento

Non sono previste specifiche azioni per la pubblicità ed informazione dell'intervento.

C) Strumenti del controllo e monitoraggio dell'intervento regolatorio



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ufficio Legislativo

Non sono, al momento, previsti specifici strumenti di controllo e monitoraggio dell'intervento regolatorio. Tuttavia è prevista la vigilanza da parte degli Uffici scolastici regionali sul rispetto delle convezioni che le università e le istituzioni di alta cultura stipulano con le istituzioni scolastiche per le attività di tirocinio, come indicato espressamente dall'articolo 12 del provvedimento in esame.

- D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione - Aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR.**
Non sono attualmente previsti meccanismi di revisione.

Referente AIR
Renato Corosu
Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ufficio Legislativo
Settore Attività del Governo
Tel 06.5849.2961/3329
Fax 06.5849.3958
renato.corosu@istruzione.it



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Legislativo

Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante regolamento concernente: "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I - ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il presente schema di regolamento si rende necessario in ottemperanza delle disposizioni dettate dall'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - legge finanziaria 2008 relativo alla disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale e dell'attività procedurale per il reclutamento del personale docente. Stante il richiamato quadro normativo si propone il presente regolamento teso a definire il nuovo percorso formativo per coloro che intendono dedicarsi, attraverso una solida ed adeguata preparazione professionale, all'insegnamento nel sistema nazionale di istruzione, rimandando ad un successivo regolamento la nuova disciplina procedurale del reclutamento del personale docente. Tale nuova definizione è tesa a migliorare il livello della scuola italiana attraverso la riqualificazione del percorso di formazione degli insegnanti, finalizzata a dare qualità e valorizzare lo sviluppo delle capacità didattiche, organizzative, relazionali e comunicative degli insegnanti. La formazione non viene più intesa esclusivamente come processo meramente teorico ovvero su basi esclusivamente metodologiche, ma deve prevedere anche esperienze pratiche connesse alle didattiche disciplinari. Per tali fini si è ricorso ad una rivisitazione dell'attuale quadro normativo al fine di apportare correzioni nelle indicazioni delle classi di laurea magistrale e dei crediti che danno accesso alle classi di abilitazione. L'intervento è coerente con il programma tracciato dal Governo teso al rilancio del "Sistema Scuola".

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il regolamento si inserisce nel quadro legislativo delineato dalla legge 19 novembre 1990, n. 341 recante: "Riforma degli ordinamenti didattici universitari"; dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390 recante: "Norme sul diritto agli studi universitari"; dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante: "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione"; dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 recante: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" ed in particolare l'articolo 17, comma 95, relativo alla disciplina dell'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione; dalla legge 3 agosto 1998, n. 315, recante: "Interventi finanziari per l'università e la ricerca" ed in particolare l'articolo 1, commi 4 e 5, relativi alle attività didattiche nell'ambito di corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie; dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 recante: "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59" dalla legge 2 agosto 1999, n. 26, recante: "Norme in materia di



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Legislativo

accessi ai corsi universitari"; dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante "Riforma delle Accademie di belle arti, dell' Accademia nazionale di danza, dell' Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati"; dalla legge 10 marzo 2000, n. 62 recante: "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione"; dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante: "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 208 marzo 2003, n. 53"; dal decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 recante: "Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508; dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante: "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53"; dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 - legge finanziaria 2007, ed in particolare l'articolo 1, comma 605, lett. c) relativo alla definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente e personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per gli anni 2007-2009; dal decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, recante: "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese" ed in particolare l'articolo 13, relativo a disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica; dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 - legge finanziaria 2008, ed in particolare l'articolo 2, comma 416, relativo alla disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale e dell'attività procedurale per il reclutamento del personale docente; dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante: "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" ed in particolare l'articolo 64, comma 4, relativo alla revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico compresa la formazione professionale del personale docente; dal decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 recante: "Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università" ed in particolare l'articolo 5 bis relativo alle disposizioni in materia di graduatorie ad esaurimento.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Con il regolamento in esame si dettano le norme generali e si definisce la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola d'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. Le disposizioni integrano e modificano le norme vigenti in materia.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il regolamento è in linea con l'attuale assetto costituzionale, realizzando sia il principio, sancito dall'articolo 33, comma sesto, della Costituzione, secondo cui le istituzioni, le università e le accademie hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato, sia il principio sancito dall'articolo 117, secondo comma, lett. n) della Costituzione relativo alla legislazione esclusiva dello Stato in materia di norme generali sull'istruzione. Il regolamento è del resto coerente con il disposto dell'articolo 177, sesto comma, che attribuisce allo Stato, nelle materie di propria competenza esclusiva, la potestà regolamentare.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Legislativo

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie a statuto speciale, nonché degli enti locali.

Il provvedimento appare compatibile con le norme relative al trasferimento delle funzioni alle regioni ed agli enti locali, anche in considerazione del principio sancito dal citato articolo 117, sesto comma, della Costituzione.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Il provvedimento in esame è compatibile e rispetta i principi di cui all'articolo 117, comma secondo, lett. g) ed n) della Costituzione, e non prevede né determina, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Le materie oggetto del provvedimento non formano oggetto di provvedimenti di rilegificazione, mentre lo strumento regolamentare è individuato dall'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - legge finanziaria 2008, relativo alla disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale e dell'attività procedurale per il reclutamento del personale docente, e dall'articolo 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008 con la funzione di modificare ed integrare la formazione dei docenti disciplinata dalla normativa vigente.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Risulta presentato in data 12 maggio 2008 alla Camera dei Deputati il progetto di legge AC 958 (Aprea) recante: "Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti", assegnato alla VII^a Commissione Cultura, in sede referente, il cui esame è già stato avviato.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie. Va tuttavia evidenziato che alcune Regioni hanno proposto ricorso alla Corte Costituzionale avverso il più volte citato articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Le disposizioni del provvedimento non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria.

2) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta che vi siano in atto procedure d'infrazione comunitarie nelle materie oggetto del regolamento in esame.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi comunitari.

Le disposizioni del regolamento sono compatibili con gli obblighi comunitari.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Legislativo

- 4) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**
Non risulta che vi siano pendenti davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità europee giudizi sul medesimo o analogo oggetto delle disposizioni del provvedimento.
- 5) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**
Non risulta che vi siano pendenti dinnanzi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo giudizi nelle medesime o analoghe materie.
- 6) **Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.**
La varietà e specificità degli interventi normativi previsti dal regolamento non consente di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello comunitario, salvo le linee generali sulla libera circolazione e sull'accesso ai servizi scolastici e all'insegnamento in Italia da parte dei cittadini comunitari.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) **Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**
Non vengono introdotte nuove definizioni normative.
- 2) **Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**
E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.
- 3) **Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.**
Nel testo non si fa ricorso alla tecnica della novellazione, in quanto il provvedimento detta una nuova e compiuta disciplina dell'intera materia.
- 4) **Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo nel testo normativo.**
Il provvedimento non prevede abrogazioni.
- 5) **Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**
Le norme del provvedimento non prevedono effetti retroattivi, non determinano la riviviscenza di norme precedentemente abrogate né effetti di interpretazione autentica.
- 6) **Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**
Non vi sono nella materie oggetto delle disposizioni del regolamento deleghe aperte.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Legislativo

- 7) **Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Le norme del regolamento comportano atti attuativi di natura gestionale ed i termini di adozione dei relativi provvedimenti amministrativi possono ritenersi adeguati, essendo finalizzati a produrre effetti in maniera graduale, a decorrere dall'anno accademico 2011/2012.

- 8) **Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Per la predisposizione del regolamento sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante regolamento concernente "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"

RELAZIONE TECNICA

Con il regolamento in oggetto sono disciplinati i requisiti e le modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, in applicazione dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Il regolamento delinea un nuovo sistema di formazione iniziale dei docenti, sostitutivo di quello vigente, nonché di quello previsto dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227, già peraltro abrogato, quest'ultimo, dal medesimo articolo 2, comma 416 della legge n. 244 del 2007. Il regolamento mantiene peraltro in capo alle università ed alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'attività di formazione del personale docente della scuola. Il provvedimento, secondo quanto si precisa in seguito relativamente alle norme aventi riflessi finanziari, non comporta alcun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica. Infatti:

Art. 5 (Programmazione degli accessi):

La nuova organizzazione dei percorsi di formazione si basa su un numero programmato in relazione al fabbisogno di personale docente del sistema nazionale di istruzione a differenza di quanto avviene sulla base della legislazione vigente, ai sensi della quale il numero degli iscritti ai corsi di formazione degli insegnanti (Scienze della formazione primaria e Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario-SSIS) è determinato prevalentemente dalla potenziale offerta formativa delle Università e delle istituzioni AFAM. Tale nuova organizzazione non determina nuovi e/o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ciò allo scopo di evitare che si possa creare un eccesso di offerta di insegnanti che non risulti facilmente collocabile nel sistema nazionale di istruzione.

Conseguentemente, alla luce del nuovo quadro normativo, il numero di coloro che si iscriveranno ai corsi di formazione degli insegnanti e, quindi, il numero dei corsi da



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

attivare, non potrà essere superiore, rispettivamente, a quello degli attuali iscritti e al numero dei corsi esistenti. Va anzi considerato al riguardo che non è da escludere del tutto la possibilità che, a fronte di un fabbisogno di docenti pari a 0, per qualche classe di concorso faccia riscontro, da parte degli Atenei e delle istituzioni AFAM, la determinazione di non attivare i corrispondenti corsi di formazione.

Comunque, i corsi da attivare saranno sostanzialmente calibrati sulle nuove classi di concorso ridefinite secondo le disposizioni regolamentari di razionalizzazione ed accorpamento, previste dall'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

In ogni caso, l'invarianza della spesa è garantita da quanto previsto nella norma finanziaria di cui all'art. 16 dello schema.

Art. 6 (Corso di laurea magistrale a ciclo unico per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria):

Al riguardo è da considerare l'incidenza che avranno, anche nel campo della formazione dei docenti e quindi dell'attivazione dei corsi di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria nonché dei tirocini formativi attivi (T.F.A.) gli effetti derivanti dall'attuazione dell'art. 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e segnatamente dal D.P.R. 22 giugno 2009, n. 219, che comporta una riduzione delle dotazioni organiche del personale insegnante. Fino all'a.a. 2009/10 la formazione iniziale degli insegnanti della scuola per l'infanzia e primaria è assicurata dal corso di laurea in Scienze della formazione primaria ex lege n. 341 del 1990 che al 3° anno si articola in due indirizzi, uno per la scuola materna e l'altro per la scuola primaria.

In particolare al comma 5, si evidenzia che il funzionamento della Commissione per lo svolgimento dell'esame finale avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria non comporta ulteriori aggravii per la finanza pubblica, atteso che l'impegno dei singoli componenti, rientrando nei compiti istituzionali, non sarà specificamente retribuito. L'eventuale trattamento di missione da corrispondere al rappresentante del Ministero, designato dall'ufficio scolastico Regionale, troverà copertura negli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero.

Art. 7 (Formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado) e art. 8 (Formazione degli insegnanti della scuola secondaria di secondo grado):



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

La formazione per gli insegnanti della scuola di 1° e 2° grado è stata assicurata fino all'a.a. 2007/08 dalle SSIS istituite ai sensi della medesima legge.

I corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, di durata quadriennale, sono in numero di 25. Tali corsi sono attivati ai sensi del D.M. 26 maggio 1998.

I corsi di specializzazione SSIS sono attivati presso gli Atenei. Fino all'anno a.a. 2007/08 sono state istituite 21 scuole di specializzazioni all'interno delle quali si svolgono i corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento relativamente alle classi di concorso di cui al D.M. 39/98.

Complessivamente, per la formazione degli insegnanti le Università dispongono delle seguenti risorse finanziarie:

- una quota di circa 6 milioni di euro erogata nell'ambito della programmazione annuale predisposta ai sensi del D.P.R. 13 gennaio 1998 n.25, che si è consolidata nei bilanci degli Atenei nel Fondo di finanziamento ordinario (F.F.O.);
- una quota derivante dagli introiti della contribuzione degli iscritti ai corsi che, nell'a.a. 2008/09, relativamente ai corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, è stata pari a circa 25 milioni di euro, e, a circa 60 milioni di euro relativamente alle SSIS nell'a.a. 2007/08.

Con tali disponibilità gli Atenei sostengono le spese relative al personale docente utilizzato per attività di laboratorio didattico e tecnico-scientifico.

Art. 10 (Istituzione e svolgimento del tirocinio per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo e di secondo grado):

La disposizione prevede che al fine di assicurare l'istituzione, l'attivazione ed il funzionamento dei tirocini formativi, viene utilizzato personale docente della scuola: per i corsi di Scienze della formazione primaria è utilizzato personale docente scolastico comandato a tempo pieno presso le Università, nonché personale docente scolastico in posizione di semi esonero. Per il tirocinio nella SSIS viene utilizzato esclusivamente personale docente scolastico in posizione di semi esonero.

La spesa derivante dalla sostituzione del personale docente della scuola esonerato dall'insegnamento trova copertura finanziaria nell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 4, della Legge 3 agosto 1998, n. 315, pari a 50 miliardi delle vecchie lire.

A seguito dell'entrata in vigore dello schema di Regolamento in esame le Università e le istituzioni AFAM, presso cui sono attivati i suindicati corsi, procederanno all'adeguamento degli stessi.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Si evidenzia che il corso di laurea in Scienze della formazione primaria, che da corso di laurea quadriennale (ex lege 341/90) si trasforma in laurea magistrale, quinquennale a ciclo unico in applicazione dei DD.MM. 3 novembre 1999 n. 509 e 22 ottobre 2004, n. 270, e tale trasformazione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato atteso che, per la suindicata obbligata trasformazione, le Università provvedono nell'ambito di proprie disponibilità di bilancio. Inoltre, il Tirocinio formativo attivo (T.F.A.), avendo graduale inizio dal secondo anno di corso, ha sempre durata quadriennale come nel precedente corso di laurea.

Per quanto concerne le SSIS aventi durata biennale, le stesse sono state sospese dall'art. 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e sono sostituite, con il nuovo regolamento, da un anno di tirocinio formativo attivo comportando minori oneri finanziari di gestione.

Si osserva che tale tirocinio si svolge per 475 ore presso le Istituzioni scolastiche e può essere svolto in collaborazione tra più Facoltà della stessa Università o tra Facoltà di una o più Università. Gli insegnamenti di scienze dell'educazione, di didattica disciplinare nonché dei laboratori pedagogico-didattici, invece, si svolgono presso le Università all'interno delle Facoltà di riferimento.

In particolare, si evidenzia che il funzionamento della Commissione per lo svolgimento dell'esame di abilitazione all'insegnamento, al termine dell'anno di tirocinio, non comporta ulteriori aggravii per la finanza pubblica, atteso che l'impegno dei singoli componenti, rientrando nei compiti istituzionali, non sarà specificamente retribuito. L'eventuale trattamento di missione da corrispondere al rappresentante del Ministero, designato dall'Ufficio Scolastico Regionale, troverà copertura negli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero.

Art. 11 (Docenti tutor):

La disposizione prevede che il tirocinio formativo attivo è affidato ai docenti tutor (tutor coordinatori, tutor organizzatori, tutor dei tirocinanti).

Ai tutor organizzatori è richiesto il distacco a tempo pieno e, dati i compiti loro affidati esclusivamente presso il corso di Laurea in Scienze della formazione primaria, il loro numero non potrà che essere esiguo.

I tutor coordinatori sono docenti in semiesonero essi gestiscono i rapporti con le Università cui rispondono del loro operato, orientano e gestiscono i rapporti tra studenti e tutor dei tirocinanti. Il numero dei suindicati tutor può variare negli anni e nel tempo in



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

quanto strettamente collegato alle classi di concorso per le quali è attivato il tirocinio. In ogni caso, si precisa che il loro numero sarà inferiore a quello degli attuali supervisori di tirocinio (mediamente in numero di 1500) in quanto strettamente collegato al numero programmato dei laureati da abilitare e quindi dei corsi da attivare generando economie di spesa.

I tutor dei tirocinanti, come gli attuali docenti accoglienti, hanno il compito di orientare nella didattica gli studenti, di accompagnare e monitorare il loro inserimento in classe, di gestire i rapporti con le scuole e gli insegnanti ospitanti, i rapporti con l'istituzione universitaria e i casi a rischio. I predetti tutor sono nominati dal dirigente scolastico e operano comunque nell'ambito delle loro finalità istituzionali, che restano quelle dell'insegnamento delle classi cui sono assegnati.

Pertanto, lo svolgimento della funzione tutoriale prevista non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari, per quanto sopra chiarito e tenuto conto, in ogni caso, del vincolo costituito dal limite di autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, puntualmente richiamato dallo stesso art. 11, comma 5, dello schema di regolamento e come già precisato nella presente relazione con riferimento all'art. 10 dello schema.

Art. 13 (Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità):

La disposizione prevede che in attesa della istituzione di specifiche classi di abilitazione e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione, la specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue esclusivamente presso le università. I corsi sono a numero programmato e i correlati oneri finanziari trovano copertura sugli introiti della contribuzione degli iscritti ai corsi.

Art. 14 (Corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera):

La disposizione prevede che le università nei propri regolamenti didattici di ateneo possono disciplinare corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera. Ai predetti corsi accedono gli insegnanti in possesso di abilitazione e di competenze certificate nella lingua straniera di almeno Livello C1 del "Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue" pubblicato nel 2001 dal Consiglio d'Europa.

I correlati oneri finanziari trovano copertura sugli introiti della contribuzione degli iscritti ai corsi.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Art. 16 (Norma finanziaria):

L'articolo reca la norma finanziaria che garantisce l'invarianza della spesa prevedendo che i corsi previsti dal regolamento sono finanziati con i proventi derivanti dalle tasse e dai contributi degli studenti, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Allo scopo di assicurare, comunque, la copertura della spesa è prevista l'emanazione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per definire la misura delle tasse a carico dei corsisti.

In conclusione, si osserva che il regolamento, preordinato a disciplinare i requisiti e le modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, così come disposto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e presumibilmente comporterà economie di spesa considerato che come evidenziato in precedenza l'attivazione dei corsi sarà collegata al fabbisogno del personale docente del sistema nazionale di istruzione.

Sulla scorta di quanto precisato nella presente relazione, sono state pertanto introdotte, nel testo del provvedimento, le clausole finanziarie volte ad assicurare, anche sul piano normativo, l'invarianza della spesa.

Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante regolamento concernente "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

VISTI gli articoli 33, sesto comma, e 117, secondo comma, lettera n), e sesto comma, della Costituzione;

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341;

VISTA la legge 2 dicembre 1991, n. 390;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;

VISTA la legge 3 agosto 1998, n.315, e in particolare l'articolo 1, commi 4 e 5;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modificazioni;

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62;

VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

VISTO l'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n.40;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

VISTO l'articolo 64 e, in particolare, il comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO l'articolo 5-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;

VISTO il piano programmatico predisposto in data 4 settembre 2008 dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, concernente la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82 concernente l'attivazione, nelle accademie di belle arti, dei corsi biennali di secondo livello, ad indirizzo didattico;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 concernente norme sull'autonomia didattica degli atenei, che ha sostituito il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22 con il quale sono state stabilite le lauree specialistiche, i requisiti e i titoli aggiuntivi per l'ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 26 luglio 2007, e in particolare l'allegato 2 al decreto medesimo, con il quale sono state stabilite le corrispondenze tra le classi di laurea magistrali di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e le classi di laurea specialistiche di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 59;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 28 settembre 2007, n. 137 concernente l'attivazione, nei conservatori di musica, e negli istituti musicali pareggiati, dei corsi biennali di secondo livello, ad indirizzo didattico;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 marzo 2009, n. 37 concernente le classi di abilitazione nella scuola secondaria di primo grado;

VISTO il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 25 giugno 2009;

VISTO il parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, espresso nell'adunanza del 26 maggio 2009;

VISTO il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari espresso nell'adunanza del 26 giugno 2009;

VISTO il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione espresso nell'adunanza del 22 giugno 2009 ;

SENTITI il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sessione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota del...;

ADOTTA

IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

ART. 1
(Oggetto del regolamento)

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, legge 24 dicembre 2007, n. 244 e nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, collegato all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133, i requisiti e le modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, in coerenza con le previsioni di cui al piano programmatico adottato dal Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, ai sensi del predetto articolo 64.

ART. 2

(Obiettivi della formazione iniziale degli insegnanti)

1. La formazione iniziale degli insegnanti di cui all'articolo 1 è finalizzata a qualificare e valorizzare la funzione docente attraverso l'acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali necessarie a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento vigente.
2. E' parte integrante della formazione iniziale dei docenti l'acquisizione delle competenze necessarie allo sviluppo e al sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche secondo i principi definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
3. Le competenze di cui ai commi 1 e 2 costituiscono il fondamento dell'unitarietà della funzione docente.

ART. 3
(Percorsi formativi)

1. I percorsi formativi sono preordinati, per tutte le classi di abilitazione all'insegnamento, all'acquisizione delle competenze di cui all'articolo 2.
2. I percorsi formativi sono così articolati:
 - a. per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, un corso di laurea magistrale quinquennale, a ciclo unico in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, comprensivo di tirocinio da avviare a partire dal secondo anno di corso;
 - b. per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, un corso di laurea magistrale biennale ed un successivo anno di tirocinio formativo attivo.
3. I percorsi formativi preordinati all'insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado sono attivati dalle università e dagli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modificazioni, nell'ambito dei quali gli stessi si articolano nel corso di diploma accademico di II livello e nel successivo anno di tirocinio formativo attivo secondo quanto previsto dal presente decreto.
4. Costituiscono parte integrante dei percorsi formativi ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2:
 - a. l'acquisizione delle competenze linguistiche di lingua inglese di livello B2 previste dal "Quadro comune europeo di riferimento per le lingue" adottato nel 1996 dal Consiglio d'Europa. La valutazione o la certificazione di dette competenze costituisce requisito essenziale per conseguire l'abilitazione.
 - b. l'acquisizione delle competenze digitali previste dalla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006. In particolare dette competenze attengono alla capacità di utilizzo dei linguaggi multimediali per la rappresentazione e la comunicazione delle conoscenze, per l'utilizzo dei contenuti digitali e, più in generale, degli ambienti di simulazione e dei laboratori virtuali. Al fine di consentirne la piena fruizione anche agli alunni con bisogni educativi speciali i contenuti digitali devono essere definiti nel rispetto dei criteri che ne assicurano l'accessibilità.
5. I percorsi di cui ai commi 2, lettera b) e 3 possono prevedere periodi di tirocinio nelle istituzioni scolastiche, facenti parte del sistema nazionale di istruzione ricomprese nell'elenco di cui all'articolo 12.

ART. 4
(Corsi di laurea magistrale)

1. Le università istituiscono i corsi di laurea magistrale di cui al presente decreto, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, anche in deroga al numero minimo di crediti di cui all'articolo 10, commi 2 e 4 dello stesso decreto, in ragione del loro carattere professionalizzante.
2. I corsi di laurea magistrale possono essere istituiti con il concorso di una o più facoltà dello stesso ateneo ovvero, sulla base di specifica convenzione, con il concorso delle facoltà di più atenei o in convenzione tra facoltà universitarie e istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
3. La convenzione, sottoscritta dal rettore di ciascuna delle università che partecipa all'istituzione del corso, indica la facoltà di riferimento, sede amministrativa dello stesso, e definisce l'apporto di personale docente, di strutture didattiche e scientifiche, di laboratori e di risorse finanziarie messi a disposizione da ciascun ateneo per il funzionamento dei corsi.
4. Al fine di ottimizzare le risorse economiche e organizzative le università possono prevedere strutture di servizi comuni ai diversi corsi di laurea magistrale.
5. E' vietata la creazione di organi di gestione del corso indipendenti e separati dalle facoltà di riferimento e dalle università interessate.

ART. 5
(Programmazione degli accessi)

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce annualmente con proprio decreto la programmazione degli accessi ai percorsi di cui agli articoli 3 e 13.
2. Il numero complessivo dei posti annualmente disponibili per l'accesso ai percorsi è determinato sulla base della programmazione regionale del fabbisogno di personale docente nelle scuole statali ed è deliberato ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, previo parere del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, maggiorato, nel limite del 30%, in relazione al fabbisogno dell'intero sistema nazionale di istruzione, e tenendo conto dell'offerta formativa degli atenei e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
3. Le modalità di svolgimento e le caratteristiche delle prove di accesso ai percorsi di cui agli articoli 3 e 13 sono definite con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

ART. 6

(Corso di laurea magistrale a ciclo unico per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria)

1. Il corso di laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) è a numero programmato con prova di accesso. Il corso è attivato presso le facoltà di scienze della formazione e presso altre facoltà autorizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. Per l'ammissione al corso di laurea magistrale è richiesto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
3. Il corso di laurea magistrale è strutturato secondo la tabella 1 allegata al presente decreto.
4. Le attività di tirocinio indirette e dirette, per complessive 600 ore pari a 24 crediti formativi universitari, hanno inizio nel secondo anno di corso e si svolgono secondo modalità tali da assicurare un aumento progressivo del numero dei relativi crediti formativi universitari fino all'ultimo anno.
5. Il corso di laurea si conclude con la discussione della tesi e della relazione finale di tirocinio che costituiscono, unitariamente, esame avente anche valore abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. A tale scopo la commissione è integrata da due tutor e da un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale. Agli oneri di funzionamento della commissione si provvede con gli ordinari stanziamenti del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

ART. 7

(Formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado)

1. I percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado, comprendono:
 - a. il conseguimento della laurea magistrale a numero programmato con prova di accesso al relativo corso;
 - b. lo svolgimento del tirocinio formativo attivo e l'esame con valore abilitante, disciplinati dall'articolo 10.

2. Le tabelle 2, 3, 4, 5, 6 e 7, allegate al presente decreto, individuano per ciascuna classe di abilitazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 marzo 2009, n. 37:
 - a. i requisiti per l'accesso alla prova di cui al comma 1, lettera a);
 - b. la laurea magistrale necessaria per accedere al tirocinio annuale di cui al comma 1, lettera b).

3. Le università ammettono in soprannumero al tirocinio di cui al comma 1, lettera b), coloro che, in possesso degli specifici requisiti curriculari di accesso di cui alle tabelle allegate e previo superamento di apposita prova orale svolta secondo le modalità di cui all'articolo 15, comma 8, hanno conseguito il dottorato di ricerca ovvero hanno svolto per almeno due anni, anche non consecutivi, attività di ricerca scientifica sulla base di rapporti a tempo determinato costituiti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, in ambito inerente agli specifici contenuti disciplinari della relativa classe di abilitazione. Salvo che lo impedisca l'adempimento dei rispettivi obblighi contrattuali, i predetti soggetti possono frequentare il tirocinio formativo attivo senza interrompere o sospendere il rapporto con l'istituzione di appartenenza e anche in assenza di preventiva autorizzazione della stessa.

ART. 8

(Formazione degli insegnanti della scuola secondaria di secondo grado)

1. I percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), per l'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, comprendono:
 - a. il conseguimento della laurea magistrale a numero programmato con prova di accesso al relativo corso;
 - b. lo svolgimento del tirocinio formativo attivo e l'esame con valore abilitante disciplinati dall'articolo 10.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca avente natura non regolamentare, in relazione alle modifiche di ordinamento conseguenti all'attuazione dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226 e successive modificazioni, sono adottate le tabelle che individuano:
 - a. i requisiti per l'accesso alla prova di cui al comma 1, lettera a);
 - b. la laurea magistrale necessaria per accedere al tirocinio annuale di cui al comma 1, lettera b).

3. Le università ammettono in soprannumero al tirocinio di cui al comma 1, lettera b), coloro che, in possesso degli specifici requisiti curriculari di accesso di cui alle tabelle indicate al comma 2 e, previo superamento di apposita prova orale, svolta secondo le modalità di cui all'articolo 15, comma 8, hanno conseguito il dottorato di ricerca ovvero hanno svolto per almeno due anni, anche non consecutivi, attività di ricerca scientifica sulla base di rapporti a tempo determinato costituiti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, in ambito inerente agli specifici contenuti disciplinari della relativa classe di abilitazione. Salvo che lo impedisca l'adempimento dei rispettivi obblighi contrattuali, i predetti soggetti possono frequentare il tirocinio formativo attivo senza interrompere o sospendere il rapporto con l'istituzione di appartenenza e anche in assenza di preventiva autorizzazione della stessa.

ART. 9

(Formazione degli insegnanti di materie artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo e di secondo grado)

1. I percorsi formativi per l'insegnamento di materie artistiche, musicali e coreutiche nella scuola secondaria di primo e di secondo grado comprendono:
 - a. il conseguimento del diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico a numero programmato e con prova di accesso al relativo corso;
 - b. lo svolgimento del tirocinio formativo attivo e l'esame con valore abilitante, disciplinati dall'articolo 10.
2. Le tabelle 8, 9 e 10 allegate al presente decreto individuano, per ciascuna classe di abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado i corsi accademici biennali necessari per accedere al tirocinio annuale di cui al comma 1, lettera b).
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca avente natura non regolamentare, in relazione alle modifiche di ordinamento conseguenti all'attuazione dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, sono adottate le tabelle che individuano, per le classi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, i corsi accademici di II livello necessari per accedere al tirocinio annuale di cui alla, comma 1, lettera b).
4. Per l'utilizzazione dei docenti tutor si applicano le disposizioni dell'articolo 11, con gli adattamenti resi necessari dalle specificità ordinamentali, organizzative e gestionali delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Le funzioni demandate ai consigli di facoltà sono esercitate dai consigli accademici. Per le attività del tirocinio formativo attivo e la suddivisione in crediti si applica la tabella 11 allegata al presente decreto.

ART. 10

(Istituzione e svolgimento del tirocinio per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo e di secondo grado)

1. Il tirocinio formativo attivo è un corso di preparazione all'insegnamento di durata annuale a conclusione del quale, previo superamento di un esame finale, si consegue il titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado in una delle classi di abilitazione previste dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 marzo 2009, n. 37, e nella scuola secondaria di secondo grado, sino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133, in una delle classi di abilitazione previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, e dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22; le attività in cui si articola il corso di tirocinio corrispondono a 60 crediti formativi, suddivisi secondo la tabella 11 allegata al presente decreto.
2. Il tirocinio formativo attivo è istituito presso una facoltà di riferimento ovvero presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica che ne sono altresì sedi amministrative. Il corso di tirocinio può essere svolto in collaborazione fra più facoltà della stessa università ovvero fra facoltà di una o più università o tra facoltà e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
3. Il tirocinio formativo attivo comprende quattro gruppi di attività:
 - a. insegnamenti di scienze dell'educazione;
 - b. un tirocinio indiretto e diretto di 475 ore, pari a 19 crediti formativi, svolto presso le istituzioni scolastiche sotto la guida di un tutor secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, in collaborazione con il docente universitario o delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al comma 6; le istituzioni scolastiche progettano il percorso di tirocinio, che contempla una fase osservativa e una fase di insegnamento attivo, di concerto col consiglio di corso di tirocinio al fine di integrare fra loro le attività formative;
 - c. insegnamenti di didattiche disciplinari che, anche in un contesto di laboratorio, sono svolti stabilendo una stretta relazione tra l'approccio disciplinare e l'approccio didattico;
 - d. laboratori pedagogico-didattici indirizzati alla rielaborazione e al confronto delle pratiche educative e delle esperienze di tirocinio.
4. La gestione delle attività del tirocinio formativo attivo è affidata al consiglio di corso di tirocinio. Il consiglio è composto:
 - a. nelle università, dai docenti e ricercatori universitari che in esse ricoprono incarichi didattici, da due rappresentanti dei tutor coordinatori, da due dirigenti scolastici, designati dall'ufficio scolastico regionale tra i dirigenti delle istituzioni scolastiche che ospitano i tirocini, e da un rappresentante

- degli studenti tirocinanti; il presidente del consiglio di corso è eletto tra la componente di docenti universitari; egli dura in carica tre anni ed può essere rieletto una sola volta;
- b. negli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, dai docenti dei predetti istituti che in essi ricoprono incarichi didattici, da due rappresentanti dei tutor coordinatori, da due dirigenti scolastici, designati dall'ufficio scolastico regionale tra i dirigenti delle istituzioni scolastiche che ospitano i tirocini, e da un rappresentante degli studenti tirocinanti; il presidente del consiglio di corso è eletto tra la componente di docenti delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica; egli dura in carica tre anni ed può essere rieletto una sola volta.
5. Il consiglio di corso di tirocinio cura l'integrazione tra le attività di cui al comma 3, organizza i laboratori didattici disciplinari e i laboratori pedagogico-didattici e stabilisce le modalità di collaborazione tra i tutor, i tutor coordinatori e i docenti universitari o delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
 6. L'attività di tirocinio nella scuola si conclude con la stesura da parte del tirocinante di una relazione sul lavoro svolto in collaborazione con l'insegnante tutor che ne ha seguito l'attività. Della relazione di tirocinio è relatore un docente universitario o delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica che ha svolto attività nel corso di tirocinio e correlatore l'insegnante tutor che ha seguito l'attività di tirocinio. La relazione consiste in un elaborato originale che, oltre all'esposizione delle attività svolte dal tirocinante, deve evidenziare la capacità del medesimo di integrare ad un elevato livello culturale e scientifico le competenze acquisite nell'attività svolta in classe e le conoscenze in materia psico-pedagogica con le competenze acquisite nell'ambito della didattica disciplinare e, in particolar modo, nelle attività di laboratorio.
 7. Al termine dell'anno di tirocinio si svolge l'esame di abilitazione all'insegnamento che consiste:
 - a. nella valutazione dell'attività svolta durante il tirocinio;
 - b. nell'esposizione orale di un percorso didattico su un tema scelto dalla commissione;
 - c. nella discussione della relazione finale di tirocinio.
 8. La commissione d'esame, nominata dalla competente autorità accademica, è composta:
 - a. nelle università, da 3 docenti universitari che hanno svolto attività nel corso di tirocinio, da 2 tutor o tutor coordinatori, da un rappresentante designato dall'ufficio scolastico regionale ed è presieduta da un docente universitario designato dalla facoltà di riferimento;
 - b. nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica da 3 docenti delle predette istituzioni che hanno svolto attività nel corso del tirocinio, da 2 tutor o tutor coordinatori, da un rappresentante designato dall'ufficio scolastico regionale ed è presieduta da un docente delle istituzioni medesime designato dall'istituzione di riferimento.

9. La commissione assegna fino a un massimo di 30 punti all'attività svolta durante il tirocinio; fino a un massimo di 30 punti alla prova di cui al comma 7 lettera b); fino a un massimo di 10 punti alla relazione finale di tirocinio. L'esame di tirocinio è superato se il candidato consegue una votazione maggiore o uguale a 50/70. La commissione aggiunge al punteggio conseguito il punteggio risultante dalla media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto della laurea magistrale o del diploma accademico di secondo livello e degli esami di profitto sostenuti nel corso dell'anno di tirocinio, fino a un massimo di 30 punti. Il punteggio complessivo, espresso in centesimi, è il voto di abilitazione all'insegnamento.
10. La valutazione finale complessiva effettuata dalla commissione secondo le modalità previste dal presente articolo costituisce, unitariamente, esame avente valore abilitante all'insegnamento che dà luogo, ove superato, al rilascio del relativo diploma.
11. Agli oneri di funzionamento della commissione si provvede con gli ordinari stanziamenti del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

ART. 11
(Docenti tutor)

1. Per lo svolgimento delle attività di tirocinio le facoltà di riferimento si avvalgono di personale docente e dirigente in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione. Ai predetti docenti sono affidati compiti tutoriali, in qualità di:

- a) tutor coordinatori;
- b) tutor dei tirocinanti.

2. Ai tutor coordinatori è affidato il compito di:

- a) orientare e gestire i rapporti con i tutor assegnando gli studenti alle diverse classi e scuole e formalizzando il progetto di tirocinio dei singoli studenti;
- b) provvedere alla formazione del gruppo di studenti attraverso le attività di tirocinio indiretto e l'esame dei materiali di documentazione prodotti dagli studenti nelle attività di tirocinio;
- c) supervisionare e valutare le attività del tirocinio diretto e indiretto;
- d) seguire le relazioni finali per quanto riguarda le attività in classe.

3. I tutor dei tirocinanti hanno il compito di orientare gli studenti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola e alle diverse attività e pratiche in classe, di accompagnare e monitorare l'inserimento in classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento degli studenti tirocinanti. I docenti chiamati a svolgere i predetti compiti sono designati dai dirigenti scolastici preposti alle scuole iscritte nell'elenco di cui all'articolo 12, tra i docenti di ruolo in servizio nelle medesime istituzioni e che ne abbiano fatto domanda.

4. I corsi di laurea magistrale di cui all'articolo 6 si avvalgono altresì di tutor organizzatori, cui è assegnato il compito di:

- a) organizzare e gestire i rapporti tra le università, le istituzioni scolastiche e i relativi dirigenti scolastici;
- b) gestire tutte le attività amministrative legate ai distacchi dei tutor coordinatori, al rapporto con le scuole e con l'Ufficio scolastico regionale, al rapporto con gli studenti e alle attività di tirocinio in generale;
- c) coordinare la distribuzione degli studenti nelle diverse scuole;
- d) assegnare ai tutor coordinatori, di anno in anno, il contingente di studenti da seguire nel percorso di tirocinio.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, i contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali di cui ai commi 2, 3 e 4 e la loro ripartizione tra le facoltà o le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di riferimento, nonché i criteri di selezione degli aspiranti ai predetti compiti. Sulla base dei criteri di selezione stabiliti, e nei limiti dei contingenti ad esse assegnati, le facoltà di

riferimento provvedono all'indizione ed allo svolgimento delle selezioni. La facoltà provvede all'affidamento dell'incarico tutoriale, che ha una durata massima di quattro anni. L'incarico è soggetto a conferma annuale secondo quanto previsto al comma 7, ed è prorogabile solo per un anno. Il suo svolgimento comporta, per i tutor coordinatori, un esonero parziale dall'insegnamento e, per i tutor organizzatori, l'esonero totale dall'insegnamento stesso.

6. I tutor coordinatori e i tutor organizzatori rispondono, nello svolgimento dei loro compiti, al consiglio di facoltà.
7. Il consiglio di facoltà procede annualmente alla conferma o alla revoca dei tutor coordinatori e dei tutor organizzatori sulla base dei seguenti parametri:
 - a) conduzione dei gruppi di studenti e sostegno al loro percorso formativo;
 - b) gestione dei rapporti con le scuole e con gli insegnanti ospitanti;
 - c) gestione dei rapporti con l'istituzione universitaria;
 - d) gestione dei casi a rischio.
8. Il consiglio di facoltà può predisporre, per i tirocinanti, questionari di valutazione dell'esperienza svolta, i cui risultati sono utilizzati anche ai fini della conferma.

ART. 12

(Elenco regionale delle istituzioni scolastiche accreditate)

1. Per lo svolgimento delle attività di tirocinio le università o le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica stipulano apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche a tal fine accreditate secondo quanto previsto dal presente articolo.
2. Ciascun Ufficio scolastico regionale predispone e aggiorna un elenco telematico delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, accreditate ad accogliere i tirocinanti nei percorsi di cui all'articolo 3, comma 5, e agli articoli 6, 10, 13 e 14, avendo cura di evidenziare per ogni istituzione scolastica i seguenti dati:
 - a) elenco degli insegnanti di ruolo disponibili a svolgere il compito di tutor con il rispettivo curriculum vitae;
 - b) piano di realizzazione e di inserimento nell'attività della scuola delle attività di tirocinio attivo;
 - c) eventuali precedenti esperienze di tirocinio;
 - d) esistenza di dipartimenti disciplinari o pluridisciplinari attivi;
 - e) eventuale partecipazione dell'istituzione scolastica alle rilevazioni degli apprendimenti nazionali e, se campionata, a quelle internazionali;
 - f) presenza di laboratori attrezzati;
 - g) eventuali altri elementi che possono concorrere alla valorizzazione delle esperienze delle istituzioni scolastiche.
3. I criteri per l'accreditamento sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
4. Ciascun Ufficio scolastico regionale vigila sul rispetto, da parte delle istituzioni scolastiche inserite nell'elenco, delle convenzioni di cui al comma 1 e sulla persistenza delle condizioni previste per l'inserimento nell'elenco. Nel caso di mancato rispetto della convenzione o del venir meno delle predette condizioni l'istituzione scolastica interessata è espunta dall'elenco.

ART. 13

(Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità)

1. In attesa della istituzione di specifiche classi di abilitazione e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione, la specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue esclusivamente presso le università. Le caratteristiche dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, che devono prevedere l'acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi, comprendere almeno 300 ore di tirocinio e articolarsi distintamente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado, sono definite nel regolamento di ateneo in conformità ai criteri stabiliti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il consiglio universitario nazionale e le associazioni nazionali competenti per materia. Ai corsi, autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possono accedere gli insegnanti abilitati.
2. Le università possono avvalersi, per lo svolgimento di specifici insegnamenti non attivati nell'ambito dell'ateneo, di personale in possesso di specifica e documentata competenza nel campo delle didattiche speciali.
3. I corsi sono a numero programmato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tenendo conto delle esigenze del sistema nazionale di istruzione e presuppongono il superamento di una prova di accesso predisposta dalle università.
4. A conclusione del corso il candidato che supera con esito favorevole l'esame finale consegue il diploma di specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.
5. La specializzazione di cui al comma 4 consente l'iscrizione negli elenchi per il sostegno ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato ed a tempo determinato sui relativi posti disponibili.

ART. 14

(Corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera)

1. Le università nei propri regolamenti didattici di ateneo possono disciplinare corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera. Ai predetti corsi accedono gli insegnanti in possesso di abilitazione e di competenze certificate nella lingua straniera di almeno Livello C1 del "Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue" pubblicato nel 2001 dal Consiglio d'Europa.
2. I percorsi formativi di cui al comma 1 sono istituiti per la scuola secondaria di secondo grado e prevedono l'acquisizione di almeno 60 crediti formativi comprensivi di un tirocinio di almeno 300 ore pari a 12 crediti formativi universitari.
3. Per garantire uniformità tra i predetti corsi, le università si adeguano ai criteri stabiliti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto, sentito il Consiglio universitario nazionale.
4. A conclusione del corso, al candidato che supera con esito favorevole l'esame finale è rilasciato il certificato attestante le acquisite competenze per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera.

ART. 15
(Disposizioni transitorie)

1. Fino all'anno accademico 2012-2013 conseguono l'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado, mediante il compimento del tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 10, coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario. Possono altresì conseguire l'abilitazione per l'insegnamento, mediante il compimento del tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 10, i possessori di laurea magistrale che, secondo l'allegato 3 al decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 26 luglio 2007, sia corrispondente ad una delle lauree specialistiche cui fa riferimento il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22.
2. Fino all'anno accademico 2012-2013 e comunque fino alla revisione delle classi di concorso di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, conseguono l'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, mediante il compimento del tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 10, coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, per l'accesso alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario. Possono altresì conseguire l'abilitazione per l'insegnamento, mediante il compimento del tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 10, i possessori di laurea magistrale che, secondo l'allegato 3 al decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 26 luglio 2007, è equiparata ad una delle lauree specialistiche cui fa riferimento il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22.
3. Gli accessi al tirocinio formativo attivo di cui ai commi 1 e 2 sono a numero programmato secondo le specifiche indicazioni annuali adottate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 5, comma 1.
4. Le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica che istituiscono corsi di tirocinio formativo attivo espletano la relativa prova d'accesso. La prova, che mira a verificare le conoscenze disciplinari relative alle materie oggetto di insegnamento della classe di abilitazione, si articola in un test preliminare e in una prova orale. Il test preliminare, di contenuto identico sul territorio nazionale per ciascuna tipologia di percorso, è predisposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il test preliminare comporta l'attribuzione di un massimo di 60 punti e la prova orale di un massimo di 20 punti. Ulteriori 20 punti possono essere attribuiti per titoli di studio e pubblicazioni secondo le modalità indicate nel comma 10.

5. Il test preliminare si svolge a livello nazionale secondo le modalità previste dal comma 6. La data di svolgimento della prova è fissata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
6. Il test preliminare è una prova costituita da domande a risposta chiusa con 4 opzioni di tipologie diverse, incluse domande volte a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi. Il test, della durata di tre ore, comprende un numero di domande pari a 60. La risposta corretta a ogni domanda vale 1 punto, la risposta errata o non data vale 0 punti.
7. Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve rispondere correttamente ad almeno 42 domande ovvero conseguire una votazione maggiore o uguale a 42/60.
8. La prova orale, valutata in ventesimi, è superata se il candidato riporta una votazione maggiore o uguale a 15/20. La prova è organizzata tenendo conto delle specificità delle varie classi di laurea. Nel caso di classi di abilitazione per l'insegnamento delle lingue classiche è prevista una prova di traduzione; nel caso di classi di abilitazione per l'insegnamento delle lingue moderne è prevista una discussione in lingua straniera e/o il commento a un testo in lingua; nel caso di classi di abilitazione per l'insegnamento dell'italiano è prevista una prova di analisi di testi; nel caso di classi di abilitazione affidate al settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica la prova orale può essere sostituita da una prova pratica.
9. Il superamento della prova orale è condizione imprescindibile per l'accesso all'anno di tirocinio.
10. I 20 punti riservati ai titoli di studio e/o altre pubblicazioni sono così suddivisi:
 - a. valutazione del percorso di studi e della media degli esami di profitto della laurea magistrale o del diploma accademico di II livello, per un massimo di 4 punti;
 - b. votazione della tesi di laurea magistrale o del diploma accademico di II livello, per un massimo di 4 punti;
 - c. altri titoli di studio strettamente inerenti ai contenuti disciplinari della classe di abilitazione, di durata non inferiore a 60 crediti formativi universitari, per un massimo di 4 punti;
 - d. eventuali altri titoli e pubblicazioni per un massimo di 8 punti.
11. La graduatoria degli ammessi al tirocinio formativo attivo, espressa in centesimi, è formata sommando, ai punteggi conseguiti dai candidati che hanno superato il test preliminare e la prova orale con votazioni maggiore o uguale a 42/60 per il test e maggiore o uguale a 15/20 per la prova orale, il punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli dai medesimi presentati.
12. Le università ammettono in soprannumero all'anno di tirocinio formativo attivo, ai sensi dei commi 1 e 2, i soggetti di cui, rispettivamente, all'articolo 7, comma 3, e

all'articolo 8, comma 3 previo il superamento della apposita prova orale di cui al comma 8.

13. Sino all'anno accademico 2011-2012 sono, altresì, ammessi in soprannumero al tirocinio formativo attivo i soggetti in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, nonché i soggetti in possesso del diploma rilasciato dagli istituti superiori di educazione fisica (ISEF) già valido per l'accesso all'insegnamento di educazione fisica o del diploma di conservatorio o di accademia di belle arti già valido per l'accesso all'insegnamento nella scuola secondaria, privi di qualunque abilitazione, che abbiano svolto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno 360 giorni di insegnamento nella classe di concorso di riferimento. L'ammissione al percorso è subordinata al superamento della prova di accesso di cui al comma 4 con il conseguimento dei punteggi di cui ai commi 7 e 8. Il servizio prestato vale a coprire 10 dei crediti formativi relativi all'articolo 10, comma 3, lettera b) e 9 dei crediti formativi relativi all'articolo 10, comma 3, lettere c) e d). Nel caso in cui i soggetti di cui al presente comma svolgano attività di insegnamento nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione, le convenzioni di cui all'articolo 12, comma 1 sono stipulate con le istituzioni scolastiche ove essi prestano servizio, anche se non accreditate ai sensi dell'articolo medesimo, in modo da consentire l'effettivo svolgimento del tirocinio senza interrompere la predetta attività.
14. Fino all'anno accademico 2011-2012 le facoltà di cui all'articolo 6, comma 1 possono attivare percorsi formativi finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'abilitazione per la scuola dell'infanzia e della scuola primaria destinati ai diplomati che hanno titolo all'insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997 e che sono in possesso del requisito di servizio di cui al comma 13. L'ammissione al percorso è subordinata al superamento della prova di accesso di cui al comma 4 con il conseguimento dei punteggi di cui ai commi 7 e 8. Il percorso deve prevedere il conseguimento di 60 crediti formativi finalizzati al rafforzamento delle competenze di cui all'articolo 2. Il percorso si conclude con un esame avente valore abilitante e che consiste nella redazione e nella discussione di un elaborato originale, di cui è relatore un docente del percorso, che coordini l'esperienza professionale pregressa con le competenze acquisite. La commissione di abilitazione è composta dai docenti del percorso e da un rappresentante designato dall'ufficio scolastico regionale.
15. Fino all'anno accademico 2011-2012 coloro che hanno superato l'esame di ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario e hanno in seguito sospeso la frequenza delle stesse sono ammessi, come soprannumerari, al tirocinio formativo attivo di cui ai commi 1 e 2 senza dover sostenere l'esame di ammissione per la corrispondente classe di concorso e con il riconoscimento degli eventuali crediti acquisiti.
16. Per assicurare il completamento del percorso di studi degli studenti iscritti al corso di laurea in scienze della formazione primaria al momento dell'entrata in vigore del

presente decreto, gli insegnanti ed i dirigenti distaccati a tempo pieno e a tempo parziale presso le facoltà in cui si sono svolti i predetti corsi durante l'anno accademico 2008-2009, a domanda, possono essere confermati nell'incarico di docenza fino al completamento dei corsi.

17. Coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti al corso di laurea in scienze della formazione primaria concludono il corso di studi e conseguono l'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria secondo la normativa vigente all'atto dell'immatricolazione.
18. I diplomi accademici di II livello conseguiti ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 7 ottobre 2004, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n.137 del 28 settembre 2007, entro la data di entrata in vigore del presente decreto mantengono la loro validità ai fini dell'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, per le classi di concorso o di abilitazione di riferimento.
19. Coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti ai corsi di diploma di II livello ad indirizzo didattico abilitante di cui al decreti ministeriali n. 82 del 2004, e n. 137 del 2007 presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, concludono il corso di studi secondo la normativa vigente all'atto dell'immatricolazione e precedente l'entrata in vigore del presente decreto, con il conseguimento del previsto titolo finale abilitante per l'accesso all'insegnamento, limitatamente alle relative classi di concorso o di abilitazione per le quali sono stati ammessi. Successivamente e sino all'anno accademico 2012-2013 l'abilitazione viene conseguita attraverso il compimento dell'anno di tirocinio formativo attivo secondo le modalità di cui al comma 3 e seguenti.
20. In attesa dell'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui agli articoli 8, comma 2, e 9, comma 3, ai fini dell'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado i settori scientifico disciplinari di scienze dell'educazione della tabella 11 sono integrati dai settori: M-PED/01 e M-PED/02.
21. Sino alla predisposizione degli elenchi di cui all'articolo 12, le università o le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica stipulano le convenzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali competenti, che esercitano altresì attività di vigilanza sulle attività di tirocinio.
22. Successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 64, comma 4, lettere a) e b) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce con decreto, avente natura non regolamentare, i percorsi finalizzati alla formazione iniziale e all'abilitazione degli insegnanti tecnico-pratici.

23. Con successivo decreto il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce le procedure e i percorsi finalizzati, in via transitoria, al conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità da parte degli insegnanti aventi titolo per l'inserimento nelle graduatorie di istituto.

24. Per la formazione degli insegnanti delle scuole della regione Val d'Aosta , delle province autonome di Trento e Bolzano, delle scuole in lingua slovena e in lingua ladina si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta, al fine dell'adattamento delle disposizioni contenute nel presente decreto alle particolari situazioni linguistiche e nel rispetto degli accordi con le università e i centri di ricerca degli altri Stati.

ART 16
(Norma finanziaria)

1. I corsi di cui al presente decreto sono organizzati dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti. Dai corsi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca è stabilita la misura delle tasse a carico dei corsisti.

TABELLA 1

Corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria (LM -85 bis)

Obiettivi formativi qualificanti

I laureati nel corso di laurea magistrale della classe LM-85 bis devono aver acquisito solide conoscenze nei diversi ambiti disciplinari oggetto di insegnamento e la capacità di proporle nel modo più adeguato al livello scolastico, all'età e alla cultura di appartenenza degli allievi con cui entreranno in contatto. A questo scopo è necessario che le conoscenze acquisite dai futuri docenti nei diversi campi disciplinari siano fin dall'inizio del percorso strettamente connesse con le capacità di gestire la classe e di progettare il percorso educativo e didattico. Inoltre essi dovranno possedere conoscenze e capacità che li mettano in grado di aiutare l'integrazione scolastica di bambini con bisogni speciali.

In particolare devono:

- a) possedere conoscenze disciplinari relative agli ambiti oggetto di insegnamento (linguistico-letterari, matematici, di scienze fisiche e naturali, storici e geografici, artistici, musicali e motori).
- b) essere in grado di articolare i contenuti delle discipline in funzione dei diversi livelli scolastici e dell'età dei bambini e dell'assolvimento dell'obbligo d'istruzione
- c) possedere capacità pedagogico-didattiche per gestire la progressione degli apprendimenti adeguando i tempi e le modalità al livello dei diversi alunni;
- d) essere in grado di scegliere e utilizzare di volta in volta gli strumenti più adeguati al percorso previsto (lezione frontale, discussione, simulazione, cooperazione, mutuo aiuto, lavoro di gruppo, nuove tecnologie);
- e) possedere capacità relazionali e gestionali in modo da rendere il lavoro di classe fruttuoso per ciascun bambino, facilitando la convivenza di culture e religioni diverse, sapendo costruire regole di vita comuni riguardanti la disciplina, il senso di responsabilità, la solidarietà e il senso di giustizia.
- f) essere in grado di partecipare attivamente alla gestione della scuola e della didattica collaborando coi colleghi sia nella progettazione didattica, sia nelle attività collegiali interne ed esterne, anche in relazione alle esigenze del territorio in cui opera la scuola.

In coerenza con gli obiettivi indicati il corso di laurea magistrale prevede accanto alla maggioranza delle discipline uno o più laboratori pedagogico-didattici volti a far sperimentare agli studenti in prima persona la trasposizione pratica di quanto appreso in aula e, a iniziare dal secondo anno, attività obbligatorie di tirocinio indiretto (preparazione, riflessione e discussione delle attività, documentazione per la relazione finale di tirocinio) e diretto nelle scuole. Le attività di tirocinio, per complessive 600 ore pari a 24 crediti formativi universitari, devono svilupparsi ampliandosi via via dal secondo anno di corso fino al quinto e devono concludersi con una relazione obbligatoria. Il tirocinio è seguito da insegnanti tutor, e coordinato da tutor coordinatori e tutor organizzatori distaccati a tempo parziale e a tempo pieno presso il Corso di Laurea. Prevede attività di osservazione, di lavoro in situazione guidata e di attività in cui lo studente sia pienamente autonomo. Il percorso va articolato prevedendo, dal secondo anno, una parte di tirocinio nella scuola dell'infanzia.

La tesi di laurea verte su tematiche disciplinari collegate all'insegnamento che possono avere relazione con l'attività di tirocinio.

Al termine del percorso i laureati della classe conseguono l'abilitazione all'insegnamento per la scuola primaria. Il conseguimento del titolo è l'esito di una valutazione complessiva del curriculum di studi, della tesi di laurea e della relazione di tirocinio da parte di una commissione composta da docenti universitari integrati da due tutor e da un rappresentante ministeriale nominato dagli Uffici scolastici regionali.

Il profilo dei laureati dovrà comprendere la conoscenza di:

1) *matematica*: i sistemi numerici; elementi di geometria euclidea e cartesiana e geometria delle trasformazioni; elementi di algebra; elementi di calcolo delle probabilità; i temi della matematica applicata.

2) *fisica*: misure e unità di misura; densità e principio di Archimede; la composizione atomica dei materiali; elementi di meccanica e meccanica celeste e astronomia; elementi di elettrostatica e circuiti elettrici; il calore e la temperatura; fenomenologie di termodinamica; il suono.

3) *chimica*: elementi di chimica organica e inorganica.

- 4) *biologia*: elementi di biologia umana, animale e vegetale; elementi di cultura ambientale; elementi di scienze della terra.
- 5) *letteratura italiana*: testi e problemi della letteratura italiana dalle origini ai nostri giorni nel quadro della letteratura europea.
- 6) *linguistica italiana*: linguistica e grammatica italiana; didattica della lingua italiana per stranieri.
- 7) *lingua inglese*: elementi avanzati di lingua inglese.
- 8) *storia*: elementi di storia antica, medioevale, moderna e contemporanea.
- 9) *geografia*: elementi di geografia fisica e umana.
- 10) *attività motorie*: metodi e didattiche delle attività motorie.
- 11) *arte*: disegno e le sue relazioni con le arti visive; elementi di didattica museale; acquisizione di strumenti e tecniche nelle diverse aree artistiche; educazione all'immagine; calligrafia.
- 12) *musica*: elementi di cultura musicale.
- 13) *letteratura per l'infanzia*: testi e percorsi di letteratura per l'infanzia.
- 14) *pedagogia*: pedagogia generale; pedagogia interculturale; pedagogia dell'infanzia.
- 15) *storia della pedagogia*: storia dell'educazione; storia della scuola.
- 16) *didattica*: didattica generale; pedagogia e didattica del gioco; didattica della lettura e della scrittura; tecnologie educative; il gruppo nella didattica.
- 17) *pedagogia speciale*: pedagogia speciale; didattica speciale.
- 18) *pedagogia sperimentale*: metodologia della ricerca; tecniche di valutazione.
- 19) *psicologia*: elementi di psicologia dello sviluppo e dell'educazione; psicologia della disabilità e dell'integrazione.
- 20) *sociologia*: elementi di sociologia dell'educazione.
- 21) *antropologia*: elementi di antropologia culturale.
- 22) *diritto*: elementi di diritto costituzionale e di legislazione scolastica.
- 23) *neuropsichiatria infantile*: elementi di neuropsichiatria infantile.
- 24) *psicologia clinica*: psicopatologia dello sviluppo.
- 25) *igiene generale e applicata*: igiene ed educazione sanitaria ed alimentare.

Si precisa che:

- a) i crediti liberi devono essere coerenti con il percorso professionale;

- b) nei CFU di ogni insegnamento disciplinare deve essere compresa una parte di didattica della disciplina stessa;
- c) gli insegnamenti disciplinari possono comprendere un congruo numero di ore di esercitazione;
- d) è necessario che nell'insegnamento delle discipline si tenga conto dei due ordini di scuola cui il corso di laurea abilita. Pertanto esempi, esercizi e proposte didattiche devono essere pensati e previsti sia per la scuola dell'infanzia che per la scuola primaria;
- e) i laboratori di lingua inglese (L-LIN/12) dovranno essere suddivisi nei cinque anni di corso. Al termine del percorso gli studenti dovranno aver acquisito una formazione di livello B2.

ATTIVITA' FORMATIVE INDISPENSABILI

ATTIVITA' FORMATIVE DI BASE: PSICOPEDAGOGICHE E METODOLOGICO-DIDATTICHE

Ambiti disciplinari	Settori scientifico -disciplinari	Crediti assegnati dalla Classe agli ambiti (il numero che segue il segno + indica il numero di CFU previsti per i laboratori)	Crediti assegnati dalla Classe alle attività di base
Pedagogia generale e sociale	M-PED/01 Pedagogia generale e sociale	16 + 1	
Storia della pedagogia	M-PED/02 Storia della pedagogia	8	
Didattica e pedagogia speciale	M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale	20 + 4 di cui almeno 4 di Tecnologie didattiche	

Pedagogia sperimentale	M-PED/04 Pedagogia sperimentale	12 + 1	
Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione	M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione	8	
Discipline sociologiche e antropologiche	SPS/08 Sociologia dell'educazione o M-DEA/01 Antropologia	8	
			Totale 78CFU

ATTIVITA' FORMATIVE CARATTERIZZANTI

Area 1: I saperi della scuola

Ambiti disciplinari	Settori scientifico-disciplinari	Crediti assegnati dalla Classe agli ambiti (il numero che segue il segno + indica il numero di CFU previsti per i laboratori)	Crediti assegnati dalla Classe alle attività caratterizzanti dell'Area 1
Discipline matematiche	MAT/02 Algebra MAT/03 Geometria MAT/04 Matematiche complementari MAT/06 Probabilità e statistica matematica	20 + 2	
Discipline letterarie	L-FIL-LET/10 Letteratura italiana L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea	12 + 1	
Linguistica	L-FIL-LET/12 Linguistica italiana	12 + 1	
Discipline biologiche ed ecologiche	BIO/ 01 Botanica generale BIO/03 botanica ambientale e applicata, BIO/05 Zoologia, BIO/ 06 Anatomia comparata e citologia, BIO/07 Ecologia, BIO/09 Fisiologia,	12 + 1	
Discipline fisiche	FIS/01 Fisica sperimentale,	8 + 1	

	FIS/05 Astronomia e astrofisica, FIS/08 Didattica e storia della fisica		
Discipline chimiche	CHIM/03 Chimica generale e inorganica; CHIM/06 Chimica organica	4	
Metodi e didattiche delle attività motorie	M-EDF/01 Metodi e didattiche delle attività motorie M-EDF/02 Metodi e didattiche delle attività sportive	8 + 1	
Discipline storiche	L-ANT/02 Storia greca L-ANT/03 Storia romana M-STO/01 Storia medioevale, M-STO/ 02 Storia moderna, M-STO/ 04 Storia contemporanea	16	
Discipline geografiche	M-GGR/01 Geografia M-GGR/02 Geografia economico-politica	8 + 1	
Discipline delle arti	ICAR/17 Disegno, L-ART/02 Storia dell'arte moderna, L-ART/03 Storia dell'arte contemporanea, L-ART/ 06 cinema, fotografia e televisione	8 + 1	
Musicologia e storia della musica	L-ART/07 Musicologia e storia della musica	8 + 1	
Letteratura per l'infanzia	M-PED/02 Letteratura per l'infanzia	8 + 1	
			Totale 135 CFU

ATTIVITA' FORMATIVE CARATTERIZZANTI

Area 2: Insegnamenti per l'accoglienza di studenti disabili

Ambiti disciplinari	Settori scientifico-disciplinari	Crediti assegnati dalla Classe agli ambiti (Il numero che segue il segno + indica il numero di CFU previsti per i laboratori)	Crediti assegnati dalla Classe alle attività caratterizzanti dell'Area 2

Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione	M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione	8 + 1	
Didattica e pedagogia speciale	M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale	8 + 2	
Psicologia clinica e discipline igienico-sanitarie	MED/39 Neuropsichiatria infantile M-PSI/08 Psicologia clinica	8	
Discipline giuridiche e igienico-sanitarie	MED/42 Igiene generale e applicata IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico IUS/19 Diritto amministrativo	4	
			Totale 31 CFU

ALTRE ATTIVITA'

Tipologia	Crediti assegnati dalla Classe
Attività a scelta dello studente	8 CFU
Attività di tirocinio	24 CFU
Laboratorio di tecnologie didattiche	3 CFU
Laboratori di lingua inglese	10 CFU
Prova/Idoneità di lingua inglese di livello B2	2 CFU
Attività formative per la Prova Finale	9 CFU

TABELLA 2
(Art. 7)

Classe di abilitazione A043 – Italiano, storia e, geografia nella scuola secondaria di I grado
1) Requisito di accesso alla prova di cui all'articolo 7 comma 2 lettera a):
L'acquisizione nel corso di laurea di almeno 102 CFU nei SSD di seguito elencati:

M-STO/01 STORIA MEDIEVALE
M-STO/02 STORIA MODERNA
M-STO/03 STORIA DELL'EUROPA ORIENTALE
M-STO/04 STORIA CONTEMPORANEA
M-STO/07 STORIA DEL CRISTIANESIMO E DELLE CHIESE
L-ANT/02 STORIA GRECA
L-ANT/03 STORIA ROMANA
L-FIL-LET/02 LINGUA E LETTERATURA GRECA
L-FIL-LET/04 LINGUA E LETTERATURA LATINA
L-FIL-LET/08 LETTERATURA LATINA MEDIOEVALE E UMANISTICA
L-FIL-LET/09 FILOLOGIA ROMANZA
L-FIL-LET/10 LETTERATURA ITALIANA
L-FIL-LET/11 LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA
L-FIL-LET/12 LINGUISTICA ITALIANA
L-FIL-LET/13 FILOLOGIA DELLA LETTERATURA ITALIANA
L-FIL-LET/14 CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE
L-ANT/07 ARCHEOLOGIA CLASSICA
L-ANT/08 ARCHEOLOGIA CRISTIANA
L-ART/01 STORIA DELL'ARTE MEDIEVALE
L-ART/02 STORIA DELL'ARTE MODERNA
L-ART/03 STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA
L-ART/05 DISCIPLINE DELLO SPETTACOLO
L-ART/06 CINEMA, FOTOGRAFIA E TELEVISIONE
L-ART/07 MUSICOLOGIA E STORIA DELLA MUSICA
L-LIN/01 GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA
L-LIN/03 LETTERATURA FRANCESE
L-LIN/04 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA FRANCESE
L-LIN/05 LETTERATURA SPAGNOLA
L-LIN/06 LINGUA E LETTERATURE ISPANO-AMERICANE
L-LIN/07 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA SPAGNOLA
L-LIN/10 LETTERATURA INGLESE
L-LIN/11 LINGUE E LETTERATURE ANGLO-AMERICANE
L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA INGLESE
L-LIN/13 LETTERATURA TEDESCA
L-LIN/14 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA TEDESCA
M-DEA/01 DISCIPLINE DEMOETNOANTROPOLOGICHE
M-FIL/01 FILOSOFIA TEORETICA
M-FIL/02 LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA
M-FIL/03 FILOSOFIA MORALE

M-FIL/04 ESTETICA
 M-FIL/05 FILOSOFIA E TEORIA DEI LINGUAGGI
 M-FIL/06 STORIA DELLA FILOSOFIA
 M-FIL/07 STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA
 M-FIL/08 STORIA DELLA FILOSOFIA MEDIEVALE
 M-GGR/01 GEOGRAFIA
 M-GGR/02 GEOGRAFIA ECONOMICO-POLITICA
 M-PED/01 PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE
 M-PED/02 STORIA DELLA PEDAGOGIA
 M-PED/03 DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE
 M-PED/04 PEDAGOGIA SPERIMENTALE
 M-PSI/01 PSICOLOGIA GENERALE
 M-PSI/04 PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO
 M-PSI/05 PSICOLOGIA SOCIALE
 M-PSI/07 PSICOLOGIA DINAMICA
 SPS/01 FILOSOFIA POLITICA
 SPS/02 STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE
 SPS/03 STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE
 SPS/04 SCIENZA POLITICA
 SPS/03 STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE
 SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE
 SPS/08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI
 SPS/12 SOCIOLOGIA GIURIDICA DELLA DEVIANZA

I 102 CFU comprendono:

- almeno 18 CFU nei SSD L-FIL-LET/10, Letteratura italiana e L-FIL-LET/11, Letteratura italiana contemporanea e fra questi almeno 12 CFU in L-FIL-LET/10;
- almeno 18 CFU nei SSD M-STO/01 Storia medioevale, M-STO/02 Storia moderna, M-STO/04, Storia contemporanea;
- almeno 12 CFU in L-FIL-LET/12 Linguistica italiana, L-LIN/01 Glottologia e linguistica;
- almeno 9 CFU in ciascuno dei seguenti SSD:
 - 1) L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina;
 - 2) M-GRR/01 Geografia.
- almeno 36 CFU nei SSD sopra elencati;

2) Requisito di accesso al tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 7 comma 2 lettera b): laurea magistrale nella classe LM-14 - Filologia moderna, all'interno della quale i cfu sono acquisiti conformemente alla seguente tabella:

Area disciplinare	<ul style="list-style-type: none"> • Letteratura italiana L-FIL-LET/10 Letteratura italiana contemporanea L-FIL-LET/11 • Linguistica italiana L-FIL-LET/12 	75 CFU : tra questi, 18/24 di didattiche disciplinari nei SSD L-FIL-LET, M-STO e M-GGR Tra i restanti 51/57 CFU:	
--------------------------	--	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Geografia M-GGR/01 • Storia medievale M-STO/01; Storia moderna M-STO/02; Storia contemporanea M-STO/04 • IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico 	<p>1) almeno 18 CFU nei SSD L-FIL-LET/10, L-FIL-LET/11, L-FIL-LET/12 (con almeno 6 CFU in ciascun SSD ove non conseguiti nel triennio);</p> <p>2) almeno 12 CFU nei SSD M-STO/01, M-STO-02, M-STO/04 (con almeno 6 CFU in ciascun SSD ove non conseguiti nel triennio)</p> <p>3) almeno 6 CFU in M-GGR/01</p>	
			Totale 75 CFU
Scienze dell'educazione	M-PED/01 Pedagogia generale e sociale; M-PED/02 Storia della pedagogia; M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione; M-PSI/05 Psicologia sociale; SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi oppure M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche	Almeno 6 CFU nei settori M-PED/01 o M-PED/02	18 CFU
Laboratori, Esami a scelta Tesi di laurea		Tra laboratori, esami a scelta e tesi di laurea lo studente deve conseguire 27 CFU	27 CFU
			TOTALE COMPLESSIVO 120 CFU

TABELLA 3
(Art. 7)

Classe di abilitazione A045 - Lingua Inglese e seconda lingua straniera

- 1) Requisito di accesso alla prova di cui all'articolo 7 comma 2 lettera a): l'acquisizione nel corso di laurea di almeno 66 CFU nei seguenti SSD:
- a) almeno 18 CFU in una lingua;
 - b) almeno 12 CFU in una seconda lingua;
 - c) almeno 12 CFU per ciascuna nelle due corrispondenti letterature per complessivi 24 CFU;
 - d) almeno 6 CFU nei seguenti SSD: L-FIL-LET/10 Letteratura italiana, L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea, L-FIL-LET/14 Critica letteraria e letterature comparate;
 - e) almeno 6 CFU nei seguenti SSD: L-LIN/01 Glottologia e linguistica, L-LIN/02 Didattica delle lingue moderne, L-FIL-LET/12 Linguistica italiana;
- 2) Requisito di accesso al tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 7 comma 2 lettera b): Laurea magistrale nella classe LM-37 - Lingua straniera, all'interno della quale i cfu sono acquisiti conformemente alla seguente tabella:

	Settori scientifico-disciplinari	CFU
Lingue e Letterature moderne	L-LIN/03 - Letteratura francese L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese L-LIN/05 - Letteratura spagnola LIN/06 Lingua e letterature ispano-amicane L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua spagnola L-LIN/08 - Letterature portoghesi e brasiliana L-LIN/09 - Lingua e traduzione - lingue portoghesi e brasiliana L-LIN/10 - Letteratura inglese L-LIN/11 - Lingua e letterature anglo-amicane L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese L-LIN/13 - Letteratura tedesca L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca	54/72 Di cui almeno 18 in didattiche disciplinari

	<p>L-LIN/15 - Lingue e letterature nordiche</p> <p>L-LIN/16 - Lingua e letteratura nederlandese</p> <p>L-LIN/17 - Lingua e letteratura romena</p> <p>L-LIN/20 - Lingua e letteratura neogreca</p> <p>L-LIN/21 - Slavistica</p> <p>L-LIN/02 - Didattica delle lingue moderne</p>	
Discipline di contesto	<p>L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate</p> <p>L-LIN/01 - Glottologia e linguistica</p> <p>L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana</p> <p>L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea</p> <p>L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana</p> <p>L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza</p> <p>L-FIL-LETT/15 Filologia germanica</p>	6/18
Scienze dell'educazione	<p>M-PED/01 Pedagogia generale e sociale;</p> <p>M-PED/02 Storia della pedagogia;</p> <p>M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione;</p> <p>M-PSI/05 Psicologia sociale;</p> <p>SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi oppure M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche</p>	18 Di cui almeno 6 CFU nei settori M-PED/01 o M-PED/02
Laboratori, esami a scelta, tesi di laurea		24-27
TOTALE COMPLESSIVO CFU		120

TABELLA 4
(Art. 7)

LM-95

Classe di abilitazione A059 – Matematica e Scienze nella scuola secondaria di I grado

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI

I laureati nei corsi magistrale della classe:

- hanno una solida preparazione culturale di base e una buona padronanza dei metodi fondamentali e del linguaggio della matematica, incluse le capacità di dimostrare e ragionare rigorosamente, di modellizzare, di risolvere problemi, con particolare riferimento ai contenuti dell'insegnamento nella scuola secondaria;
- hanno una solida preparazione culturale di base e una buona padronanza dei metodi fondamentali delle discipline fisiche, chimiche, biologiche e di scienze della terra, dell'informatica e della statistica, con particolare riferimento ai contenuti dell'insegnamento nella scuola secondaria e ai metodi sperimentali;
- possedere una buona conoscenza dello sviluppo storico delle discipline predette;
- possiedono una buona capacità di collegare le conoscenze scientifiche acquisiti con i problemi tecnologici e le applicazioni pratiche
- hanno acquisito una buona padronanza nella pratica di laboratorio, nell'uso degli strumenti, nella tecniche di misura, nell'organizzazione ed elaborazione dei dati sperimentali;
- sono in grado di progettare e presentare relazioni orali e scritte di contenuto scientifico mirate a diversi livelli di conoscenza degli ascoltatori, anche mediante l'uso di tecnologie informatiche;
- possiedono conoscenze psicologiche, pedagogiche e relazionali utili per comunicare con studenti;
- sono in grado di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo responsabilità di progetti;
- conoscono almeno al livello B2 la lingua inglese e il lessico matematico e scientifico in tale lingua.

I laureati magistrali nella classe potranno inoltre svolgere, con funzioni di responsabilità, attività in tutti gli ambiti che, oltre allo specifico profilo professionale della laurea posseduta, richiedano il contributo di una figura di ampio spessore culturale, con una buona conoscenza delle scienze e dei loro metodi, e con una buona capacità di comunicare. In particolare, tra i settori in cui i laureati magistrali della classe si potranno inserire, si indicano:

- l'industria culturale ed editoriale;
- Centri della Scienza e Musei;
- l'informazione e la divulgazione scientifica e tecnologica;
- organismi e unità di studio per lo sviluppo della scienza presso enti ed istituzioni, pubbliche e private, sia italiane che internazionali.

Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea magistrale della classe:

- prevedono attività di laboratorio o ambientali, dedicate alla conoscenza di metodiche sperimentali, all'uso di strumenti e tecnologie, alla misura e/o alla raccolta di dati, all'elaborazione statistica dei dati stessi;
- possono prevedere attività esterne come tirocini formativi presso laboratori di enti di ricerca, istituti scolastici, aziende, strutture della pubblica amministrazione;
- prevedono il superamento di una prova finale nella quale viene discusso un elaborato originale predisposto con la supervisione di un relatore.

Per ciascuno studente è previsto un piano di studio individuale obbligatorio che garantisce che nel curriculum complessivo dello studente (nella laurea e nella laurea magistrale) siano presenti almeno 132 crediti nelle aree scientifiche: MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING-INF/05, SECS-S/01 di cui almeno: 30 in MAT; 12 in FIS; 6 in CHIM; 6 in GEO; 6 in BIO; 6 in INF/01, ING-INF/05, SECS-S/01.

Requisito di accesso alla laurea magistrale di cui all'articolo 7 comma 2 lettera a): acquisizione nel corso di laurea di almeno **90 CFU** così articolati:

a) almeno 12 CFU nei seguenti SSD (Settori Scientifico Disciplinari):

MAT/01 LOGICA
MAT/02 ALGEBRA
MAT/03 GEOMETRIA
MAT/04 MATEMATICHE COMPLEMENTARI
MAT/05 ANALISI MATEMATICA
MAT/06 PROBABILITÀ E STATISTICA MATEMATICA
MAT/07 FISICA MATEMATICA
MAT/08 ANALISI NUMERICA
MAT/09 RICERCA OPERATIVA

b) almeno 6 CFU nei seguenti SSD:

FIS/01 FISICA SPERIMENTALE
FIS/02 FISICA TEORICA, MODELLI E METODI MATEMATICI
FIS/03 FISICA DELLA MATERIA
FIS/04 FISICA NUCLEARE E SUBNUCLEARE
FIS/05 ASTRONOMIA E ASTROFISICA
FIS/06 FISICA PER IL SISTEMA TERRA E IL MEZZO CIRCUMTERRESTRE
FIS/07 FISICA APPLICATA (A BENI CULTURALI, AMBIENTALI, BIOLOGIA E MEDICINA)
FIS/08 DIDATTICA E STORIA DELLA FISICA

c) almeno 6 CFU nei seguenti SSD:

CHIM/01 CHIMICA ANALITICA
CHIM/02 CHIMICA FISICA
CHIM/03 CHIMICA GENERALE E INORGANICA
CHIM/04 CHIMICA INDUSTRIALE
CHIM/05 SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI POLIMERICI
CHIM/06 CHIMICA ORGANICA

CHIM/07 FONDAMENTI CHIMICI DELLE TECNOLOGIE
CHIM/08 CHIMICA FARMACEUTICA
CHIM/09 FARMACEUTICO TECNOLOGICO APPLICATIVO
CHIM/10 CHIMICA DEGLI ALIMENTI
CHIM/11 CHIMICA E BIOTECNOLOGIA DELLE FERMENTAZIONI
CHIM/12 CHIMICA DELL'AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI
GEO/01 PALEONTOLOGIA E PALEOECOLOGIA
GEO/02 GEOLOGIA STRATIGRAFICA E SEDIMENTOLOGICA
GEO/03 GEOLOGIA STRUTTURALE
GEO/04 GEOGRAFIA FISICA E GEOMORFOLOGIA
GEO/05 GEOLOGIA APPLICATA
GEO/06 MINERALOGIA
GEO/07 PETROLOGIA E PETROGRAFIA
GEO/08 GEOCHIMICA E VULCANOLOGIA
GEO/09 GEORISORSE MINERARIE E APPLICAZIONI MINERALOGICO-
PETROGRAFICHE PER L'AMBIENTE E I BENI CULTURALI
GEO/10 GEOFISICA DELLA TERRA SOLIDA
GEO/11 GEOFISICA APPLICATA
GEO/12 OCEANOLOGIA E FISICA DELL'ATMOSFERA
BIO/01 BOTANICA GENERALE
BIO/02 BOTANICA SISTEMATICA
BIO/03 BOTANICA AMBIENTALE E APPLICATA
BIO/04 FISILOGIA VEGETALE
BIO/05 ZOOLOGIA
BIO/06 ANATOMIA COMPARATA E CITOLOGIA
BIO/07 ECOLOGIA
BIO/08 ANTROPOLOGIA
BIO/09 FISILOGIA
BIO/10 BIOCHIMICA
BIO/11 BIOLOGIA MOLECOLARE
BIO/12 BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA
BIO/13 BIOLOGIA APPLICATA
BIO/14 FARMACOLOGIA
BIO/15 BIOLOGIA FARMACEUTICA
BIO/16 ANATOMIA UMANA
BIO/17 ISTOLOGIA
BIO/18 GENETICA
BIO/19 MICROBIOLOGIA GENERALE

d) almeno 6 CFU nei seguenti SSD:

INF/01 INFORMATICA
ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI
SECS-S/01 STATISTICA.

ATTIVITA' FORMATIVE INDISPENSABILI

Attività formative	Ambiti disciplinari	Settori scientifico-disciplinari	CFU	Tot CFU
Caratterizzanti	Fondamenti di matematica e di fisica	MAT/01, MAT/02, MAT/03, MAT/05, MAT/06, MAT/07, MAT/08, MAT/09 FIS/01, FIS/02, FIS/03, FIS/04, FIS/05, FIS/05, FIS/06, FIS/07, FIS/08 di cui almeno 12 CFU nei SSD MAT sopra elencati e almeno 6 nei SSD FIS sopra elencati	24	
	Discipline integrative matematiche, fisiche, biologiche, chimiche e di scienze della terra	a) A scelta in tutti i SSD FIS, CHIM, GEO, BIO per chi ha acquisito nella laurea di primo livello almeno 30 CFU nei SSD MAT. b) A scelta in tutti i SSD MAT e FIS con almeno 6 CFU nei SSD MAT, per chi ha acquisito nella laurea di primo livello almeno 30 CFU nei SSD CHIM, GEO e BIO. c) A scelta in tutti i SSD MAT, CHIM, GEO e BIO, con almeno 6 CFU nei SSD MAT, per chi ha acquisito nella laurea di primo livello almeno 30 CFU nei SSD FIS. d) 6 CFU nei SSD MAT; 6 CFU nei cfu FIS, INF/01, ING-INF/05, SECS-S/01; 6 CFU nei SSD CHIM, GEO, BIO nel caso in cui i CFU acquisiti nella laurea di primo livello siano 30 nei SSD MAT, 30 nei SSD FIS e 30 nei SSD CHIM, GEO, BIO e) Chi abbia acquisito più di 30 CFU sia nei SSD MAT che FIS può scegliere tra le opzioni a) e c); chi abbia acquisito più di 30 CFU sia nei SSD MAT che BIO, CHIM GEO assieme considerati può scegliere tra le	18	

		opzioni a) e b); chi abbia acquisito più di 30 CFU sia nei SSD FIS che BIO, CHIM GEO può scegliere tra le opzioni b) e c)		
	Didattiche disciplinari	MAT/04, FIS/08, CHIM/01, CHIM/02, CHIM/03, CHIM/06, GEO/01, BIO/06, MED/02 Storia della medicina M-STO/05 Storia della scienza e della tecnica	18	
	Scienze della educazione	M-PED/01 Pedagogia generale e sociale; M-PED/02 Storia della pedagogia; M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione; M-PSI/05 Psicologia sociale; SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi oppure M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche	18 CFU di cui almeno 6 CFU nei settori M- PED/01 o M- PED/02	
	Laboratori didattici		18	
	Discipline a scelta	Nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO e inoltre INF/01 Informatica ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni SECS-S/01 Statistica MED/02 Storia della medicina M-STO/05 Storia della scienza e della tecnica	12	
	Tesi di laurea		12	
				120

TABELLA 5
(Art. 7)

Classe di abilitazione A030 - Scienze motorie e sportive

- 1) Requisito di accesso alla prova di cui all'articolo 7 comma 2 lettera a): Laurea nella classe L-22 - Scienze delle attività motorie e sportive;
- 2) Laurea magistrale nella classe LM-67 - Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate ovvero nella classe LM-68 - Scienze e tecniche dello sport, strutturate come segue.

I laureati nel corso di laurea magistrale per l'insegnamento nella Classe di abilitazione A030 - Scienze motorie e sportive devono essere in grado di utilizzare avanzati strumenti culturali, metodologici e tecnico-pratici con particolare riferimento a:

- a) Progettazione, coordinamento e direzione tecnica delle attività motorie e sportive condotte a livello scolastico finalizzate allo sviluppo psicofisico e sociale del giovane.
- b) Progettazione, coordinamento e direzione tecnica dell'attività di preparazione fisica ed atletica e delle attività sportive per disabili.
- c) Preparazione fisica e tecnica personalizzata finalizzata all'agonismo individuale e di squadra.

I laureati magistrali devono possedere competenze specifiche ed approfondite nel campo delle attività motorie e sportive con attenzione alle differenti tipologie disciplinari e, nell'ambito del concetto di tutela della salute psico-fisica dell'allievo, alle differenze legate all'età, al genere, al contesto socio-culturale di appartenenza, al livello di maturazione psico-culturale e alla presenza di disabilità fisica. Devono inoltre possedere competenze specifiche ed approfondite di ambito pedagogico e psicosociale atte a promuovere l'educazione allo sport attraverso lo sport a livello scolastico.

Devono possedere inoltre la padronanza scritta e orale di almeno una lingua dell'Unione Europea oltre all'italiano.

Ai fini indicati, i laureati dovranno:

- conoscere le basi biologiche dell'adattamento all'esercizio fisico finalizzato alla pratica agonistica amatoriale e avanzata in funzione del tipo di pratica sportiva, del livello di prestazione atteso, delle condizioni ambientali, dell'età e del genere del praticante;
- possedere le conoscenze pedagogiche e didattiche per scegliere e padroneggiare i metodi di insegnamento delle attività motorie nel contesto delle attività della scuolasecondaria;
- possedere le conoscenze scientifiche ed epistemologiche necessarie per svolgere la funzione di educatore capace di instaurare relazioni positive e motivanti con gli allievi, con le famiglie e con gli altri insegnanti coinvolti nel processo educativo a livello scolastico;

- possedere le basi pedagogiche, didattiche, scientifiche e culturali per trasmettere i valori etici ed educativi dell'agonismo sportivo;
- possedere le conoscenze necessarie per elaborare una progettazione articolata e centrata sull'allievo, capace di promuovere l'educazione alla salute e al rispetto della persona, e l'adozione di atteggiamenti corretti nei confronti di fenomeni degenerativi dello sport e della vita sociale;
- possedere le conoscenze per promuovere ed organizzare le attività motorie e sportive scolastiche fungendo da cerniera tra il mondo dell'educazione presente nella scuola e quello dello sport agonistico e promozionale;
- possedere le conoscenze sull'organizzazione del sistema scolastico e del suo territorio al fine di contribuire efficacemente allo sviluppo di politiche territoriali per il benessere dei cittadini;
- capacità di interagire con i docenti di altre discipline al fine di favorire attività di ricerca didattica inserendo le attività motorie in un contesto di educazione interdisciplinare della persona;
- avere solide basi concettuali sulle teorie dell'allenamento nei vari contesti di pratica sportiva individuale e di squadra con capacità di adattare i diversi modelli anche in funzione di età, genere e abilità dei praticanti;
- conoscere in modo approfondito metodi e tecniche delle attività motorie e sportive finalizzate e specifiche per le differenti discipline sportive con capacità di utilizzare tali conoscenze adattandole ai diversi contesti di attività sportiva, alle specificità di genere, all'età, alla presenza di disabilità, al contesto socio-culturale di riferimento, nonché agli obiettivi individuali e di gruppo;
- conoscere metodi e strumentazioni della valutazione funzionale applicata agli apparati coinvolti nella pratica sportiva anche al fine di consulenza tecnica e collaudo relativamente ai beni e servizi impiegati;
- conoscere i metodi di valutazione delle prestazioni fisiche e sportive, saperli utilizzare e valutarne i risultati in funzione delle diverse discipline nel contesto di specificità di genere, età, presenza di disabilità e degli obiettivi della pratica sportiva;
- conoscere i rischi in termini di salute del praticante legati all'attività sportiva, saper identificare i limiti di prestazione individuale oltre i quali la pratica sportiva si traduce in danno alla salute, essere in grado di prevenire l'incidenza di infortuni legati alla pratica motoria e sportiva, ridurne le conseguenze negative e favorire il pieno recupero dell'atleta;
- possedere conoscenze di nutrizione umana applicata alla prestazione sportiva anche in relazione alla specificità dell'allenamento e del recupero nelle diverse discipline;
- conoscere i rischi per la salute derivati dall'uso di pratiche di potenziamento delle prestazioni fisiche, siano esse state dichiarate illecite o no dalle agenzie ufficiali, conoscere la normativa a proposito, e essere in grado di intervenire con efficaci misure per prevenire, combattere ed eliminare l'uso di tali pratiche;
- essere in grado di proporsi come progettisti di percorsi formativi realizzati attraverso la pratica sportiva e di orientare i destinatari della loro azione educativa alla scelta di attività motorie e sportive adeguate ai propri livelli di crescita motoria, mentale, relazionale ed emotivo-affettiva;

- possedere le conoscenze generali relative a gruppi, fenomeni dinamici della vita del gruppo, processi di costituzione e di sviluppo dei gruppi, finalizzate alla creazione ed alla gestione del gruppo-squadra o gruppo-associazione;
- acquisire le conoscenze sui processi di comunicazione interpersonale e sociale finalizzate anche alla creazione e alla gestione di relazioni con le istituzioni, le associazioni e le famiglie;
- conoscere i regolamenti che disciplinano le attività sportive e le normative relative alle responsabilità del proprio operato, alle istituzioni e agli enti coinvolti nelle attività sportive.

A tal fine i laureati devono acquisire, in relazione a obiettivi specifici professionalizzanti del corso, adeguate tecniche motorie per un numero di CFU non inferiore a 20 mediante tirocini formativi sotto la diretta responsabilità degli Atenei.

Attività formative	Ambiti disciplinari	Settori scientifico-disciplinari	CFU Assegnati	CFU Totali assegnati
Caratterizzanti	Discipline motorie e sportive	M-EDF/01 - Metodi e didattiche delle attività motorie(24 CFU) M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle attività sportive (12 CFU)	30	72
Affini e integrative (art. 10, comma 5, D.M. 22/10/04, n. 270, lettera b)	Biomedico	BIO/09 - Fisiologia BIO/10 - Biochimica BIO/16 - Anatomia Umana MED/09 - Medicina interna MED/13 - Endocrinologia MED/33 - Malattie apparato locomotore MED/38 - Pediatria generale e Specialistica MED/39 - Neuropsichiatria infantile	18	8
	Sociologico Psicologico Pedagogico	M-PED/02 - Storia della pedagogia M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione M-PSI/05 - Psicologia sociale SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi	12	
		BIO/11 Biologia molecolare BIO/13 Biologia applicata BIO/14 Farmacologia MED/42 - Igiene generale e applicata IUS/01 - Diritto privato IUS/10 - Diritto costituzionale	8	
A scelta dello studente			8	8
Per la prova finale			12	12
Tirocini ed attività pratiche			20	20
				47
				120

TABELLA 6

(Art. 7)

Classe di abilitazione A032 - Musica

1) Requisito di accesso alla laurea magistrale di cui all'articolo 7 comma 2 lettera a):
l'acquisizione nel corso di laurea di almeno 72 CFU nei seguenti SSD:

M-STO/01 STORIA MEDIEVALE
M-STO/02 STORIA MODERNA
M-STO/03 STORIA DELL'EUROPA ORIENTALE
M-STO/04 STORIA CONTEMPORANEA
M-STO/07 STORIA DEL CRISTIANESIMO E DELLE CHIESE
L-ANT/02 STORIA GRECA
L-ANT/03 STORIA ROMANA
L-FIL-LET/02 LINGUA E LETTERATURA GRECA
L-FIL-LET/04 LINGUA E LETTERATURA LATINA
L-FIL-LET/10 LETTERATURA ITALIANA
L-FIL-LET/09 FILOLOGIA ROMANZA
L-FIL-LET/11 LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA
L-FIL-LET/12 LINGUISTICA ITALIANA
L-FIL-LET/13 FILOLOGIA ITALIANA
L-FIL-LET/14 CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE
L-ANT/07 ARCHEOLOGIA CLASSICA
L-ANT/08 ARCHEOLOGIA CRISTIANA
L-ART/01 STORIA DELL'ARTE MEDIEVALE
L-ART/02 STORIA DELL'ARTE MODERNA
L-ART/03 STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA
L-ART/05 DISCIPLINE DELLO SPETTACOLO
L-ART/06 CINEMA, FOTOGRAFIA E TELEVISIONE
L-ART/07 MUSICOLOGIA E STORIA DELLA MUSICA
L-ART/08 ETNOMUSICOLOGIA
L-LIN/01 GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA
L-LIN/03 LETTERATURA FRANCESE
L-LIN/04 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA FRANCESE
L-LIN/05 LETTERATURA SPAGNOLA
L-LIN/06 LINGUA E LETTERATURE ISPANO-AMERICANE
L-LIN/07 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA SPAGNOLA
L-LIN/10 LETTERATURA INGLESE
L-LIN/11 LINGUE E LETTERATURE ANGLO-AMERICANE
L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA INGLESE
L-LIN/13 LETTERATURA TEDESCA
L-LIN/14 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA TEDESCA
M-DEA/01 ANTROPOLOGIA CULTURALE
M-FIL/01 FILOSOFIA TEORETICA
M-FIL/02 LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA
M-FIL/03 FILOSOFIA MORALE
M-FIL/04 ESTETICA

M-FIL/05 FILOSOFIA E TEORIA DEI LINGUAGGI
 M-FIL/06 STORIA DELLA FILOSOFIA
 M-FIL/07 STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA
 M-FIL/08 STORIA DELLA FILOSOFIA MEDIEVALE
 M-GGR/01 GEOGRAFIA
 M-GGR/02 GEOGRAFIA ECONOMICO-POLITICA
 M-PED/01 PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE
 M-PED/02 STORIA DELLA PEDAGOGIA
 M-PED/03 DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE
 M-PED/04 PEDAGOGIA SPERIMENTALE
 M-PSI/01 PSICOLOGIA GENERALE
 M-PSI/04 PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO
 M-PSI/05 PSICOLOGIA SOCIALE
 M-PSI/07 PSICOLOGIA DINAMICA
 SPS/03 STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE
 SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE
 SPS/08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI
 SPS/12 SOCIOLOGIA GIURIDICA DELLA DEVIANZA

I 72 CFU comprendono almeno 30 CFU nei SSD L-ART/07-08; 12 CFU nei SSD L-ART/01-06 e 6 CFU in almeno due dei seguenti SSD o gruppi di SSD:

- a) Musicologia e Storia della musica L-ART/07 e Etnomusicologia L-ART/08;
- b) Discipline relative alla letteratura italiana (L-FIL-LET/10 oppure L-FIL-LET/11 oppure L-FIL-LET/12) oppure alla linguistica e alle lingue e letterature straniere (L-LIN/01, L-LIN/03, L-LIN/05, L-LIN/06, L-LIN/10, L-LIN/11, L-LIN/13);
- c) Discipline filosofiche (M-FIL/01-08);
- d) Discipline storiche (L-ANT/02 oppure L-ANT/03 oppure M-STO/01 oppure M-STO/02 oppure M-STO/04);
- e) Discipline psicopedagogiche (M-PED/01 oppure M-PSI/01 oppure M-DEA/01);
- f) Discipline artistiche (L-ART/01-04) oppure dello spettacolo (L-ART/05-06).

- 2) di accesso al tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 7 comma 2 lettera b): Laurea magistrale nella classe LM-45 - Musicologia e beni musicali, all'interno della quale i cfu sono acquisiti conformemente alla seguente tabella:

Area disciplinare	<ul style="list-style-type: none"> • Musicologia e Storia della musica L-ART/07; Etnomusicologia L-ART/08 • discipline relative alla letteratura italiana L-FIL-LET/10-12 • discipline storiche M-STO/01, M-STO/02, 	72 CFU Tra questi, 18-24 CFU di didattiche disciplinari nel SSD L-ART/07. Tra i restanti 48-54 CFU : - almeno 30 CFU nei SSD L-ART/07-08; - almeno 6 CFU in almeno uno dei	
--------------------------	--	---	--

	M-STO/04 • discipline delle arti e dello spettacolo L-ART/01-06	seguenti gruppi di SSD: (1) L-FIL-LET/10, L-FIL-LET/11, L-FIL-LET/12; (2) M-STO/01, M-STO/02, M-STO/04; (3) L-ART/01-06 (4) FIS/01, FIS/07, INF/01, ING-INF/05	
			Totale 72 CFU
Scienze dell'educazione e discipline antropologiche	M-PED/01 Pedagogia generale e sociale; M-PED/02 Storia della pedagogia; M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione; M-PSI/05 Psicologia sociale; SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi oppure M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche	Almeno 6 CFU nei settori M-PED/01 o M-PED/02	18 CFU
Laboratori, Esami a scelta		Tra laboratori ed esami a scelta 18 CFU	18 CFU
Tesi di laurea			12 CFU
			TOTALE COMPLESSIVO 120 CFU

TABELLA 7
(Art. 7)

LM-96

Classe di abilitazione A033 – Tecnologia nella scuola secondaria di I grado

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI

I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe:

- hanno una solida preparazione culturale di base nell'area delle scienze matematiche, statistiche, fisiche, chimiche e naturali e una padronanza dei metodi di queste discipline che consenta loro un adeguato inquadramento teorico di tutte le questioni tecnologiche in cui tali discipline intervengono, con particolare riferimento ai contenuti dell'insegnamento nella scuola secondaria e ai metodi sperimentali;
- hanno una buona conoscenza dei concetti, dei metodi e degli strumenti dell'informatica, dell'elettronica, dell'informatica e della sistemica.
- conoscono in modo approfondito le problematiche associate alle tecnologie e al loro sviluppo, con particolare riguardo a quelle che si riconducono ai settori dell'ingegneria civile, industriale e dell'informazione;
- possiedono un buon inquadramento culturale del rapporto tra sviluppi tecnologici e scienze fisico-matematiche e naturali;
- conoscono la relazione tra lo sviluppo tecnologico e le problematiche di impatto ambientale;
- sono in grado di predisporre e organizzare esperienze di laboratorio, di utilizzare strumenti, di realizzare misure, di trattare i dati sperimentali;
- sono in grado di progettare e presentare relazioni orali e scritte di contenuto scientifico- tecnologico mirate a diversi livelli di conoscenza degli ascoltatori, anche mediante l'uso di tecnologie informatiche;
- possiedono conoscenze psicologiche, pedagogiche e relazionali utili per comunicare con studenti;
- sono in grado di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo responsabilità di progetti;
- conoscono almeno al livello B2 la lingua inglese e il lessico matematico e scientifico in tale lingua.

I laureati magistrali nella classe potranno inoltre svolgere, con funzioni di responsabilità, attività in tutti gli ambiti che, oltre allo specifico profilo professionale della laurea posseduta, richiedano il contributo di una figura di ampio spessore culturale, con una buona conoscenza delle scienze e dei loro metodi, e con una buona capacità di comunicare. In particolare, tra i settori in cui i laureati magistrali della classe si potranno inserire, si indicano:

- l'industria culturale ed editoriale;
- Centri della Scienza e Musei;
- l'informazione e la divulgazione scientifica e tecnologica;

- organismi e unità di studio per lo sviluppo della scienza presso enti ed istituzioni, pubbliche e private, sia italiane che internazionali.

Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea magistrale della classe:

- prevedono attività di laboratorio o ambientali, dedicate alla conoscenza di metodiche sperimentali, all'uso di strumenti e tecnologie, alla misura e/o alla raccolta di dati, all'elaborazione statistica dei dati stessi;
- possono prevedere attività esterne come tirocini formativi presso laboratori di enti di ricerca, istituti scolastici, aziende, strutture della pubblica amministrazione;
- prevedono il superamento di una prova finale nella quale viene discusso un elaborato originale predisposto con la supervisione di un relatore.

!) Requisito di accesso alla laurea magistrale di cui all'articolo 7 comma 2 lettera a): acquisizione nel corso di laurea di almeno 90 CFU così articolati:

MAT/01 LOGICA
 MAT/02 ALGEBRA
 MAT/03 GEOMETRIA
 MAT/04 MATEMATICHE COMPLEMENTARI
 MAT/05 ANALISI MATEMATICA
 MAT/06 PROBABILITÀ E STATISTICA MATEMATICA
 MAT/07 FISICA MATEMATICA
 MA/08 ANALISI NUMERICA
 MAT/09 RICERCA OPERATIVA
 INF/01 INFORMATICA
 FIS/01 FISICA SPERIMENTALE
 FIS/02 FISICA TEORICA, MODELLI E METODI MATEMATICI
 FIS/03 FISICA DELLA MATERIA
 FIS/04 FISICA NUCLEARE E SUBNUCLEARE
 FIS/05 ASTRONOMIA E ASTROFISICA
 FIS/06 FISICA PER IL SISTEMA TERRA E IL MEZZO CIRCUMTERRESTRE
 FIS/07 FISICA APPLICATA (A BENI CULTURALI, AMBIENTALI, BIOLOGIA E MEDICINA)
 FIS/08 DIDATTICA E STORIA DELLA FISICA
 CHIM/01 CHIMICA ANALITICA
 CHIM/02 CHIMICA FISICA
 CHIM/03 CHIMICA GENERALE E INORGANICA
 CHIM/04 CHIMICA INDUSTRIALE
 CHIM/05 SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI POLIMERICI
 CHIM/06 CHIMICA ORGANICA
 CHIM/07 FONDAMENTI CHIMICI DELLE TECNOLOGIE
 CHIM/08 CHIMICA FARMACEUTICA
 CHIM/09 FARMACEUTICO TECNOLOGICO APPLICATIVO
 CHIM/10 CHIMICA DEGLI ALIMENTI
 CHIM/11 CHIMICA E BIOTECNOLOGIA DELLE FERMENTAZIONI
 CHIM/12 CHIMICA DELL'AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI

GEO/01 PALEONTOLOGIA E PALEOECOLOGIA
GEO/02 GEOLOGIA STRATIGRAFICA E SEDIMENTOLOGICA
GEO/03 GEOLOGIA STRUTTURALE
GEO/04 GEOGRAFIA FISICA E GEOMORFOLOGIA
GEO/05 GEOLOGIA APPLICATA
GEO/06 MINERALOGIA
GEO/07 PETROLOGIA E PETROGRAFIA
GEO/08 GEOCHIMICA E VULCANOLOGIA
GEO/09 GEORISORSE MINERARIE E APPLICAZIONI MINERALOGICO-
PETROGRAFICHE PER L'AMBIENTE E I BENI CULTURALI
GEO/10 GEOFISICA DELLA TERRA SOLIDA
GEO/11 GEOFISICA APPLICATA
GEO/12 OCEANOGRAFIA E FISICA DELL'ATMOSFERA
BIO/01 BOTANICA GENERALE
BIO/02 BOTANICA SISTEMATICA
BIO/03 BOTANICA AMBIENTALE E APPLICATA
BIO/04 FISILOGIA VEGETALE
BIO/05 ZOOLOGIA
BIO/06 ANATOMIA COMPARATA E CITOLOGIA
BIO/07 ECOLOGIA
BIO/08 ANTROPOLOGIA
BIO/09 FISILOGIA
BIO/10 BIOCHIMICA
BIO/11 BIOLOGIA MOLECOLARE
BIO/12 BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA
BIO/13 BIOLOGIA APPLICATA
BIO/14 FARMACOLOGIA
BIO/15 BIOLOGIA FARMACEUTICA
BIO/16 ANATOMIA UMANA
BIO/17 ISTOLOGIA
BIO/18 GENETICA
BIO/19 MICROBIOLOGIA GENERALE
AGR/01 ECONOMIA ED ESTIMO RURALE
AGR/06 TECNOLOGIA DEL LEGNO E UTILIZZAZIONI FORESTALI
AGR/07 GENETICA AGRARIA □
AGR/08 IDRAULICA AGRARIA E SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI
AGR/09 MECCANICA AGRARIA
AGR/10 COSTRUZIONI RURALI E TERRITORIO AGROFORESTALE
AGR/13 CHIMICA AGRARIA
AGR/15 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI
AGR/17 ZOOTECNICA GENERALE E MIGLIORAMENTO GENETICO
ICAR/01 IDRAULICA
ICAR/02 COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME E IDROLOGIA □
ICAR/03 INGEGNERIA SANITARIA-AMBIENTALE □
ICAR/04 STRADE, FERROVIE ED AREOPORTI □
ICAR/05 TRASPORTI □
ICAR/06 TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA □

ICAR/07 GEOTECNICA □
ICAR/08 SCIENZA DELLE COSTRUZIONI □
ICAR/09 TECNICA DELLE COSTRUZIONI □
ICAR/10 ARCHITETTURA TECNICA □
ICAR/11 PRODUZIONE EDILIZIA □
ICAR/12 TECNOLOGIA DELL'ARCHITETTURA
ICAR/13 DISEGNO INDUSTRIALE
ICAR/14 COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA E URBANA
ICAR/15 ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO □
ICAR/16 ARCHITETTURA DEGLI INTERNI E ALLESTIMENTO
ICAR/17 DISEGNO
ICAR/18 STORIA DELL'ARCHITETTURA
ICAR/19 RESTAURO
ICAR/20 TECNICA E PIANIFICAZIONE URBANISTICA
ICAR/21 URBANISTICA
ICAR/22 ESTIMO
ING-IND/01 ARCHITETTURA NAVALE
ING-IND/02 COSTRUZIONI E IMPIANTI NAVALI E MARINI
ING-IND/03 MECCANICA DEL VOLO
ING-IND/04 COSTRUZIONI E STRUTTURE AREOSPAZIALI
ING-IND/05 IMPIANTI E SISTEMI AEROSPAZIALI
ING-IND/06 FLUIDODINAMICA □
ING-IND/07 PROPULSIONE AEROSPAZIALE
ING-IND/08 MACCHINE A FLUIDO
ING-IND/09 SISTEMI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE
ING-IND/10 FISICA TECNICA INDUSTRIALE
ING-IND/11 FISICA TECNICA AMBIENTALE
ING-IND/12 MISURE MECCANICHE E TERMICHE
ING-IND/13 MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE
ING-IND/14 PROGETTAZIONE MECCANICA E COSTRUZIONE DI MACCHINE
ING-IND/15 DISEGNO E METODI DELL'INGEGNERIA INDUSTRIALE
ING-IND/16 TECNOLOGIE E SISTEMI DI LAVORAZIONE
ING-IND/17 IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI
ING-IND/18 FISICA DEI REATTORI NUCLEARI
ING-IND/19 IMPIANTI NUCLEARI
ING-IND/20 MISURE E STRUMENTAZIONI NUCLEARI
ING-IND/21 METALLURGIA
ING-IND/22 SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI
ING-IND/23 CHIMICA FISICA APPLICATA
ING-IND/24 PRINCIPI DI INGEGNERIA CHIMICA
ING-IND/25 IMPIANTI CHIMICI
ING-IND/26 TEORIA DELLO SVILUPPO DEI PROCESSI CHIMICI
ING-IND/27 CHIMICA INDUSTRIALE E TECNOLOGICA
ING-IND/28 INGEGNERIA E SICUREZZA DEGLI SCAVI
ING-IND/29 INGEGNERIA DELLE MATERIE PRIME
ING-IND/30 IDROCARBURI E FLUIDI DEL SOTTOSUOLO
ING-IND/31 ELETTROTECNICA

ING-IND/ 32 CONVERTITORI, MACCHINE E AZIONAMENTI ELETTRICI
 ING-IND/ 33 SISTEMI ELETTRICI PER L'ENERGIA
 ING-IND/ 34 BIOINGEGNERIA INDUSTRIALE
 ING-IND/ 35 INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE
 ING-INF/ 01 ELETTRONICA
 ING-INF/ 02 CAMPI ELETTROMAGNETICI
 ING-INF/ 03 TELECOMUNICAZIONI
 ING-INF/ 04 AUTOMATICA
 ING-INF/ 05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI
 ING-INF/ 06 BIOINGEGNERIA ELETTRONICA E INFORMATICA
 ING-INF/ 07 MISURE ELETTRICHE E ELETTRONICHE
 SECS-S/01 STATISTICA
 SECS-S/01 STATISTICA ECONOMICA

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI:

Attività formative	Ambiti disciplinari		CFU	Tot CFU
Caratterizzanti	Discipline matematiche	a) 6 CFU da scegliere tra MAT/01, MAT/02, MAT/03, MAT/04, MAT/05, MAT/06, MAT/07, MAT/08 b) 6 CFU da scegliere tra MAT/09 e INF/01	12	
	Discipline fisiche e chimiche	a) 6 CFU da scegliere tra FIS/01, FIS/02, FIS/04, FIS/05, FIS/06, FIS/08, CHIM/01, CHIM/02, CHIM/03, CHIM/06, CHIM/08, CHIM/10, CHIM/12 b) 6 CFU da scegliere tra FIS/03, FIS/04, FIS/07 c) 6 CFU da scegliere tra CHIM/04, CHIM/05, CHIM/07, CHIM/09, CHIM/11	18	
	Discipline di Ingegneria civile	A scelta tra ICAR/01, ICAR/02, ICAR/03, ICAR/04, ICAR/05, ICAR/06, ICAR/07, ICAR/08, ICAR/09, ICAR/10, ICAR/11, ICAR/12, ICAR/13, ICAR/16, ICAR/17, ICAR/20	6	

	Discipline di Ingegneria industriale	A scelta entro tutti i SSD ING-IND (da ING-IND/01 a ING-IND/35)	12	
	Discipline di Ingegneria dell'informazione	A scelta entro tutti i SSD ING-INF (da ING-INF/01 a ING-INF/07)	12	
	Laboratori didattici		18	
	Scienze della educazione	M-PED/01 Pedagogia generale e sociale; M-PED/02 Storia della pedagogia; M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione; M-PSI/05 Psicologia sociale; SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi oppure M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche	18 di cui almeno 6 CFU nei settori M-PED/01 o M-PED/02	
	Discipline a scelta	Nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO e inoltre INF/01 Informatica ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni SECS-S/01 Statistica MED/02 Storia della medicina M-STO/05 Storia della scienza e della tecnica	12	
	Tesi di laurea		12	
				120

TABELLA 8

(Art.9, comma 2)

- 1) **Requisiti di accesso al diploma accademico di secondo livello di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a):** Un diploma accademico di I livello in Didattica della musica e dello strumento ovvero un diploma accademico di I livello con il conseguimento di almeno 21 CFA nei settori artistico-disciplinari dell'area di Didattica della musica (da CODD/01 a CODD07).
- 2) **Requisiti di accesso al tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b):** Diploma accademico di secondo livello per la formazione dei docenti della scuola secondaria di I grado nella classe di abilitazione di musica (A032)

ATTIVITA' FORMATIVE DI BASE (area comune) (1)
Pedagogia generale

12 CFA

TESI FINALE	10 CFA
TOTALE	120 CFA
<i>(1) Le discipline contenute in quest'area «possono essere attivate dalle singole istituzioni in convenzione con l'Università» (cfr. tabella B, nota 1 D.M. 137/07).</i>	
ATTIVITA' FORMATIVE DI BASE (area musicale) (2) CODD/04 Pedagogia musicale CODD/04 Psicologia musicale CODD/02 Elementi di composizione e analisi per Didattica della musica CODD/02 Tecniche di arrangiamento e trascrizione CODD/01 Direzione e concertazione di coro per didattica della musica CODD/01 Fondamenti di tecnica vocale CODD/06 Storia della musica per Didattica della musica CODD/06 Metodologia d'indagine storico-musicale CODD/06 Elementi di semiologia musicale CODD/06 Elementi di sociologia musicale CODD/05 Pratica della lettura vocale e pianistica per Didattica della musica CODD/05 Pratica dell'accompagnamento estemporaneo CODD/05 Metodologie di armonizzazione e trasposizione al pianoforte	36 CFA
ATTIVITA' FORMATIVE CARATTERIZZANTI (2) CODD/04 Metodologia dell'educazione musicale CODD/02 Didattica dell'improvvisazione (per l'educazione musicale) CODD/02 Didattica della composizione (per l'educazione musicale) CODD/01 Repertorio corale CODD/01 Didattica del canto corale CODD/06 Didattica dell'ascolto CODD/06 Didattica della storia della musica CODD/03 Pratiche di musiche d'insieme CODM/02 Antropologia della musica CODD/07 Tecniche di consapevolezza e di espressione corporea	40 CFA
ATTIVITA' FORMATIVE INTEGRATIVE COME/05 Informatica musicale CODI/23 Improvvisazione vocale Improvvisazione allo strumento (*) CODM/06 Storia delle musiche d'uso CODM/06 Storia della musica jazz COCM/01 Tecniche dell'organizzazione COCM/02 Tecniche della comunicazione COME/06 Sistemi, tecnologie, applicazioni e linguaggi di programmazione per la multimedialità COME/04 Tecnologie e tecniche della ripresa e della registrazione audio COMJ/13 Prassi esecutive e repertori di musica etnica CODM/06 – Storia della popular music <i>(*) il codice sarà attribuito a seconda dello strumento di riferimento</i>	12 CFA
LABORATORI DIDATTICI	10 CFA

(2) Le discipline corrispondenti ad uno stesso Codice possono essere accorpate in un unico modulo di insegnamento, ferma restando l'acquisizione delle specifiche competenze previste.

Tabella 9
(Art.9 comma 2)

1. **Requisiti di accesso al diploma accademico di secondo livello di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a):** Un diploma accademico di I livello relativo alla classe di strumento.
2. **Requisiti di accesso al tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b:** Diploma accademico di secondo livello per la formazione dei docenti della scuola secondaria di I grado nella classe di concorso di strumento (A077)

ATTIVITA' FORMATIVE DI BASE (area comune) (1)	12 CFA
Pedagogia generale Psicologia generale e dell'età evolutiva Didattica generale Legislazione e organizzazione scolastica	

ATTIVITA' FORMATIVE DI BASE (area musicale)	28 CFA
CODD/02 Elementi di composizione per didattica della musica CODD/01 Direzione e Concertazione di coro per didattica della musica CODD/03 Pratiche di musica di insieme CODD/04 Pedagogia musicale CODD/06 Storia della musica per didattica della musica CODD/05 Pratica della lettura vocale e pianistica per didattica della musica CODD/07 Tecniche di consapevolezza ed espressione corporea	

ATTIVITA' FORMATIVE CARATTERIZZANTI	48 CFA
Prassi esecutive e repertori (*) Metodologia dell'insegnamento strumentale (*) COMI/03 Musica da camera (*) Il codice sarà attribuito a seconda dello strumento di riferimento	

ATTIVITA' FORMATIVE INTEGRATIVE (a scelta)	12 CFA
COME/05 Informatica musicale COTP/02 Lettura della partitura CODI/23 Improvvisazione vocale Improvvisazione allo strumento (*) Pratica dell'accompagnamento estemporaneo (*) CODM/06 Storia delle musiche d'uso CODM/06 Storia della musica jazz COCM/01 Tecniche dell'organizzazione COCM/02 Tecniche della comunicazione COME/06 Sistemi, tecnologie, applicazioni e linguaggi di programmazione per la	

multimedialità COME/04 Tecnologie e tecniche della ripresa e della registrazione audio COMJ/13 Prassi esecutive e repertori di musica etnica CODM/06 Storia della Popular Music (*)Il codice sarà attribuito a seconda dello strumento di riferimento	
Laboratori didattici	10 CFA
Tesi finale	10 CFA
TOTALE	120 CFA

(1) Le discipline contenute in quest'area «possono essere attivate dalle singole istituzioni in convenzione con l'Università» (cfr. tabella B, nota 1 D.M. 137/07).

TABELLA 10
(Art. 9, comma 2)

Classe di abilitazione A028 Arte e immagine

1. **Requisiti di accesso al diploma accademico di secondo livello di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a):** Un diploma accademico di I livello.
2. **Requisiti di accesso al tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b):** Diploma accademico di secondo livello strutturato secondo la tabella seguente

Tipologia delle attività formative	Codice	Settore artistico-scientifico-disciplinare	totale crediti formativi
ATTIVITA' FORMATIVE DI BASE	ABST47	Stile, Storia dell'Arte e del Costume	30
	ABST59	Pedagogia e didattica dell'arte	
	ABST50	Storia dell'architettura	
	ABST55	Antropologia Culturale	12
	ABST58	Teoria della percezione e psicologia della forma	
	ABST46	Estetica	
	ABST56	Discipline Sociologiche	
	ABVPA61	Beni culturali e ambientali	
ABVPA63	Teorie e pratiche della valorizzazione dei beni culturali		
ATTIVITA' FORMATIVE CARATTERIZZANTI	ABPR14	Elementi di architettura e urbanistica	30
	ABPR16	Disegno per la progettazione	
	ABST52	Storia e metodologia della critica d'arte	
	ABST48	Storia delle arti applicate	
	ABAV1	Anatomia artistica	24
	ABAV3	Disegno	
	ABPR17	Design	
	ABAV6	Tecniche per la pittura	
	ABAV12	Tecniche per la Decorazione	
	ABST51	Fenomenologia delle arti contemporanee	
	ABAV2	Tecniche dell'Incisione - Grafica d'Arte	
	ABAV4	Tecniche Grafiche Speciali	
	ABPR21	Modellistica	
ABPR31	Fotografia		

	ABPR16	Metodologia della progettazione	
Laboratori, esami a scelta, tesi finale	ABLIN72	Lingue	24
	ABTEC39	Tecnologie dell'informatica	
		Esami a Scelta	
		Prova Finale	
		Totale Crediti	120

TABELLA 11
(Art. 10, comma 6)

Il tirocinio formativo attivo (TFA) è un corso di preparazione all'insegnamento di durata annuale istituito presso una facoltà universitaria di riferimento o presso una istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica che sono rispettivamente sedi amministrativa del corso cui fanno capo tutte le attività, secondo le norme dell'art. 10

Gli abilitati del corso di tirocinio formativo attivo devono:

- a) aver acquisito solide conoscenze delle discipline oggetto di insegnamento e possedere la capacità di proporle nel modo più adeguato al livello scolastico degli studenti con cui entreranno in contatto;
- b) essere in grado di gestire la progressione degli apprendimenti adeguando i tempi e le modalità alla classe, scegliendo di volta in volta gli strumenti più adeguati al percorso previsto (lezione frontale, discussione, simulazione, cooperazione, laboratorio, lavoro di gruppo, nuove tecnologie);
- c) avere acquisito capacità pedagogiche, didattiche, relazionali e gestionali;
- d) aver acquisito capacità di lavorare con ampia autonomia anche assumendo responsabilità organizzative.

Al fine di conseguire tali obiettivi il percorso del tirocinio formativo attivo prevede: insegnamenti di scienze dell'educazione, con particolare riguardo alle metodologie didattiche e ai bisogni speciali; insegnamenti di didattiche disciplinari che possono essere svolti anche in contesti di laboratorio in modo da saldare i contenuti disciplinari con le modalità di insegnamento in classe; un tirocinio che prevede sia una fase indiretta di preparazione, riflessione e discussione delle attività e una diretta di osservazione e di insegnamento attivo, presso istituti scolastici sotto la guida di un tutor; infine alcuni laboratori pedagogico-didattici, indirizzati alla rielaborazione e al confronto delle pratiche didattiche proposte e delle esperienze di tirocinio. Il consiglio di corso di tirocinio organizza i laboratori didattici disciplinari e i laboratori pedagogico-didattici prevedendo modalità di collaborazione tra i docenti universitari o dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, i tutor e i tutor coordinatori.

Le attività del tirocinio formativo attivo fanno capo alle facoltà o alle istituzioni di alta formazione artistica e musicale di riferimento.

L'attività di tirocinio formativo attivo nelle scuole è seguita e coordinata da tutor a questo scopo distaccati a tempo parziale presso l'università o presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e seguito da tutor che accolgono gli studenti nelle classi di cui sono responsabili. I tutor vengono indicati dai dirigenti degli istituti scolastici convenzionati con la facoltà sede del tirocinio formativo attivo. I tutor coordinatori svolgono anche attività di coordinamento fra le scuole e la facoltà sede del tirocinio formativo attivo.

Il consiglio di corso del TFA è costituito secondo le norme stabilite dall'art. 10 comma 4.

L'attività di tirocinio si conclude con la stesura di una relazione di cui è relatore un docente universitario, ovvero dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e correlatore il tutor o il tutor coordinatore che ha seguito l'attività di tirocinio. La relazione deve consistere in un elaborato originale, non limitato a una semplice esposizione delle attività svolte. Esso deve evidenziare la capacità del tirocinante di integrare a un elevato livello culturale e scientifico le competenze acquisite nell'attività svolta in classe con le conoscenze psicopedagogiche e con le conoscenze acquisite nell'ambito della didattica disciplinare in particolar modo nelle attività di laboratorio.

Al termine del percorso gli studenti conseguono il titolo di abilitazione all'insegnamento in una delle classi di concorso previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, e dal decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 9 febbraio 2005, n. 22.

Scienze dell'educazione nei SSD: M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale; M-PED/04 Pedagogia sperimentale	18 CFU di cui 6 di pedagogia speciale rivolti ai bisogni speciali
Didattiche disciplinari con laboratori e laboratori pedagogico-didattici	18 CFU
Tirocinio a scuola	19 CFU, pari a 475 ore
Tesi finale e relazione finale di tirocinio	5 CFU

Pulsam >



**Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio legislativo
del Ministro per la Pubblica Amministrazione
e l'Innovazione**

Prot. n. 727/09/04/P

Roma, 10 DIC. 2009

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA UFFICIO LEGISLATIVO
11 DIC. 2009
Prot. N° 5258

AL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
Ufficio Legislativo

e, per conoscenza:

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ufficio Legislativo

OGGETTO: Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante Regolamento concernente "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale del personale docente del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

Con riferimento allo schema di regolamento in oggetto, inviato con nota nr. AOO/UFFLEG/3770 del 30.9.09, nulla osta, di Questa Amministrazione, al successivo iter del provvedimento .

Il Capo dell'Ufficio Legislativo

18. NOV. 2009 20:45

A: MIN. ISTRUZIONE_UL

EUR

NR. 1202 P. 1/8



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio legislativo - Economia

Dr. Devecchio

Roma,

18 NOV. 2009

*ATI,
ho
liati
capo*

ACG/36/ISTR/16437

AL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
- Ufficio legislativo

R O M A

e, per conoscenza:

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO

S E D E

OGGETTO: Schema di regolamento recante: "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale del personale docente del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

Con riferimento al nuovo testo del regolamento indicato in oggetto, si invia, in allegato, copia della nota n. 117772 del 18 c.m., con cui il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, considerato che sia il testo normativo sia la relazione tecnica da ultimo trasmessi risultano modificati coerentemente con quanto concordato nell'incontro tecnico tenutosi con i rappresentanti di questo Ministero, ritiene di non avere osservazioni da formulare circa l'ulteriore corso dell'iniziativa.

IL CAPO DELL'UFFICIO
Luigi Santovito

MINISTERO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
UFFICIO LEGISLATIVO
18 NOV 2009
1992 / 1.4/UR
PROT. IN ARRIVO

18. NOV. 2009 20:45

NR. 1202 P. 2/8

[Handwritten signature]

STL
36



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato Generale per gli ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO XII

Roma.

18 NOV. 2009

Prot. Nr. 117772
Rif. Prot. Entrata Nr. 117285
Allegati: 2
Risposta a Note del:

All' Ufficio coordinamento
legislativo
Ufficio legislativo economia
SEDE

OGGETTO: Schema di regolamento recante "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale del personale docente del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi dell'art.2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.244".

È stato trasmesso il nuovo testo dello schema di regolamento in oggetto, predisposto ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il quale sono disciplinati i requisiti e le modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria, completo di relazione illustrativa e di relazione tecnica.

Al riguardo, si fa presente che in esito alle osservazioni formulate dallo scrivente rispettivamente con note n. 83598/2009 e n. 110685/2009 (allegati 1 e 2), il MIUR ha chiesto un incontro tecnico con i rappresentanti del MEF.

Ciò stante, considerato che sia il testo normativo che la relazione tecnica da ultimo trasmessi risultano modificati coerentemente con quanto concordato nel predetto incontro tecnico tenutosi il 10 novembre u.s., si ritiene di non avere osservazioni da formulare ai fini dell'ulteriore corso del provvedimento.

Il Ragioniere Generale dello Stato

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio Legislativo - Economia
18 NOV. 2009
[Handwritten signature]

Bubio

19. NOV. 2009 20:46

NR. 1202 P. 3/8
Att. 1



MINUTA

283
5

Ministero
dell'Economia e delle Finanze

27 LUG. 2009

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Roma,

ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO XII

Comitato
27 LUG. 2009
13.10

AII Ufficio coordinamento
legislativo
Ufficio legislativo economia
SEDE

Prot. Nr. 83398
Rif. Prot. Entrata Nr. 79006
Allegati:
Risposta a Nota del:

OGGETTO: Schema di regolamento recante "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale del personale docente del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi dell'art. 2, ~~comma~~ 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

E' stato esaminato lo schema di regolamento in oggetto predisposto ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il quale sono disciplinati i requisiti e le modalità della formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Il regolamento prevede che i percorsi formativi preordinati all'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado siano attivati nelle Università e negli Istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) mediante una programmazione degli accessi; detti percorsi formativi comprendono lo svolgimento di periodi di tirocinio formativo attivo (TFA) istituiti presso le Università ovvero presso gli AFAM e nell'ambito del quale è ricompreso un monte ore (475 ore) da svolgersi presso le istituzioni scolastiche.

Inoltre, le Università dovranno provvedere alla realizzazione di corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni disabili e, nei propri regolamenti didattici di ateneo, "possono realizzare corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera".

Al riguardo, in via preliminare ad ogni ulteriore considerazione, va evidenziato che per l'organicità della materia trattata nel provvedimento in esame ed anche coerentemente a quanto

previsto dall'art. 2, comma 416, della legge n. 244/2007, lo schema di regolamento avrebbe dovuto definire la disciplina della formazione iniziale e, nel contempo, dell'attività procedurale per il reclutamento del personale docente, cui la predetta formazione è finalizzata.

Peraltro, considerato che allo stato risultano in corso di definizione tutti i regolamenti attuativi della riforma dell'ordinamento scolastico prevista dall'art. 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133, ivi compresi i regolamenti relativi alla revisione delle classi di concorso a cattedre ed al riordino dei curricula vigenti in ogni ordine di scuola, si ritiene che l'adozione del provvedimento in esame in una fase successiva al perfezionamento dei regolamenti innanzi individuati, in quanto allo stesso strettamente correlati *rationae materiae*, avrebbe consentito di disciplinare in maniera più organica e compiuta la formazione iniziale dei docenti.

In proposito, va evidenziato infatti che agli artt. 8 e 9, concernenti rispettivamente le modalità di accesso ai nuovi percorsi formativi degli insegnanti della scuola secondaria di secondo grado e degli insegnanti di materie artistiche e musicali della scuola secondaria di primo e di secondo grado, si subordina l'applicazione della relativa normativa ad appositi decreti ministeriali da adottare per la definizione, in attuazione del citato art. 64 della legge n. 133/2008, dei requisiti per l'accesso ai corsi di laurea magistrale ed ai corsi accademici di cui ai citati articoli.

Tutto ciò premesso, si rappresenta quanto segue.

- Il provvedimento, nel suo impianto generale, implicherebbe un rilevante coinvolgimento delle Università e delle istituzioni AFAM, in termini di risorse umane, strumentali e tecniche, nonché un inevitabile processo di adeguamento delle attuali strutture, con conseguenti effetti onerosi per i quali la relazione tecnica non ne indica la quantificazione, ma ne individua, peraltro in maniera generica, la copertura nei "proventi derivanti dalle tasse versate dai discenti".

- Art. 5 (programmazione degli accessi) - i criteri ivi indicati per la determinazione del numero complessivo dei posti annualmente disponibili per l'accesso ai percorsi formativi ed ai percorsi di formazione per la specializzazione dei docenti di sostegno, appaiono formulati in maniera generica, soprattutto per quanto concerne il parametro relativo al fabbisogno di personale docente; pertanto andrebbe precisato che il predetto accesso ai percorsi formativi va determinato "sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale docente nelle scuole statali, deliberata ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449".

- Art. 6, comma 5 ed art. 10, comma 8 - è necessario acquisire elementi idonei a dimostrare l'assenza di oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica circa il funzionamento e la composizione delle commissioni ivi previste, rispettivamente, per l'esame abilitante nella scuola

dall'infanzia e nella scuola primaria e per l'esame di abilitazione da sostenere al termine dell'anno di tirocinio per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo e di secondo grado.

- Art. 7 (formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado) - contrariamente a quanto previsto agli artt. 8 e 9, per i requisiti necessari per l'accesso ai percorsi formativi di cui al presente articolo, non si fa rinvio ad apposito D.M. da adottare per la definizione delle tabelle concernenti i predetti requisiti di accesso, da applicare ai sensi delle modifiche ordinarie di cui all'art. 64 della legge n. 133/2008; si chiedono chiarimenti in merito.

- Artt. 10, 11 e 12 (attività di tirocinio-docenti tutor) - le norme prevedono la collaborazione, nell'attività di tirocinio da svolgersi nelle università, negli AFAM e nelle istituzioni scolastiche, dei tutor coordinatori, organizzatori e dei tutor dei tirocinanti, che comporterebbe un onere parziale dell'insegnamento. L'iniziativa determinerebbe oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, né nella relazione tecnica è dato riscontrare elementi idonei a dimostrarne la neutralità finanziaria; infatti, la relativa copertura finanziaria viene genericamente indicata nella autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 4, della legge 3 agosto 1978, n. 315, concernente l'utilizzo nelle Università del personale docente in servizio presso le istituzioni scolastiche (quali tutor), senza dimostrare nel contempo anche la coerenza delle modalità di utilizzo di detto personale nelle due fattispecie considerate, idonea a dimostrare la congruità di tale copertura finanziaria.

- Art. 16 (norme transitorie e finali) - il testo normativo non indica la decorrenza di attuazione delle disposizioni ivi contenute; andrebbe fornito chiarimenti in merito anche in relazione ai differenti riferimenti temporali, contenuti nella norma in esame, concernenti i termini per la vigenza di taluni requisiti posseduti in base al previgente ordinamento del personale interessato alla formazione e/ o al tirocinio di cui al provvedimento in esame.

- Infine, per quanto concerne la relazione tecnica, la stessa non contiene elementi idonei a dimostrare la neutralità finanziaria delle iniziative previste dal provvedimento in esame.

Il Ragioniere Generale dello Stato

F. LU CANZIO

8. NOV. 2009 20:46

NR. 1202 P. 6/8



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
 IMPUGNATO GENERALI PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
 E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
 UFFICIO XI

ALL. 2

MINUTA

4/5

Roma,

27 OTT. 2009

All'

Ufficio coordinamento
 legislativo
 Ufficio legislativo economia
 SEDE

Prot. Nr. 110625
 Rif. Prot. Entrata Nr. 102515
 Allegati: 1
 Risposta a Nota del:

2009
Ministero
02/11/09

e

OGGETTO: Schema di regolamento recante "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale del personale docente del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi dell'art.2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.244".

È stato trasmesso il nuovo testo dello schema di regolamento in oggetto, predisposto ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il quale sono disciplinati i requisiti e le modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria, completo di relazione illustrativa e di relazione tecnica.

Al riguardo, dall'esame del provvedimento non può che confermarsi preliminarmente quanto rappresentato precedentemente con nota n. 83598/2009, che si allega, circa l'opportunità, ai fini di una più compiuta ed organica trattazione della materia :

- di disciplinare con il presente regolamento anche le modalità di reclutamento del personale docente cui la predetta formazione è finalizzata, coerentemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 416, della legge n. 244/2007;

- di adottare detto provvedimento successivamente al perfezionamento dei regolamenti relativi alla revisione delle classi di concorso a cattedre ed al riordino dei curricula dei vari ordini di scuola, previsti dal processo di riforma dell'ordinamento scolastico di cui alla legge 6 agosto 2008, n. 133.

...Ciò premesso si rappresenta quanto segue.

- Artt. 3, 4, 6, 7, 8 e 9 (Percorsi formativi degli insegnanti): l'attivazione da parte delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di corsi

di laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e secondaria, nonché di corsi di diploma accademico di II livello per l'insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche nella scuola secondaria di primo grado e di secondo grado comporta oneri. Ciò, in quanto prevede un coinvolgimento delle Università e delle istituzioni APAM in termini di risorse umane, strumentali e tecniche. A fronte delle citate norme a carattere oneroso, la relazione tecnica asserisce che lo schema di provvedimento di cui trattasi non determina nuovi e/o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, precisando che la nuova organizzazione dei percorsi si basa su un numero programmato in relazione al fabbisogno di personale docente del sistema nazionale di istruzione. Nella predetta relazione non si riscontrano elementi idonei a dimostrare la neutralità finanziaria delle disposizioni di cui trattasi;

- Art. 5 (Programmazione degli accessi) - la programmazione del fabbisogno di personale docente nelle scuole statali, costituente il criterio per la determinazione dei posti annualmente disponibili per l'accesso ai percorsi formativi ed ai percorsi di formazione per la specializzazione dei docenti di sostegno, non prevede alcuna cadenza temporale, che invece si ritiene necessaria in relazione alla durata dei corsi di laurea magistrale e di tirocinio formativo attivo (art. 3, comma 2), per una corretta quantificazione dei posti innanzi menzionati.

Inoltre, essendo la predetta programmazione di fabbisogno di personale il presupposto delle successive eventuali assunzioni (comunque da effettuarsi in base al regime autorizzatorio vigente), si ritiene necessario che nel testo, dopo le parole "27 dicembre 1997, n. 449" siano inserite le parole "previo parere del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione".

- Art. 6, comma 5 ed art. 10, comma 8 - si ritiene necessario l'inserimento di una disposizione aggiuntiva recante la clausola di neutralità finanziaria con la quale venga previsto che agli oneri di funzionamento delle Commissioni, si provveda con gli ordinari stanziamenti di bilancio così come evidenziato nella relazione tecnica.
- Artt. 10, 11 e 12 (Attività di tirocinio docenti-tutor e dirigenti scolastici) - l'istituzione e lo svolgimento del tirocinio per la formazione degli insegnanti nelle Università e nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica determina oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica non dettagliati in modo idoneo nella relazione tecnica.

Inoltre, per quanto concerne il coinvolgimento nell'attività di tirocinio di personale docente e dirigente in servizio nelle istituzioni scolastiche, si confermano le osservazioni formulate con la nota allegata n. 83598/2009 circa l'onerosità dell'iniziativa, non ritenendosi le motivazioni contenute in merito nella relazione tecnica idonee a dimostrare la neutralità finanziaria. Infatti, viene confermata la precedente copertura finanziaria indicata nell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, pari a 50 miliardi delle vecchie lire, laddove detto limite di spesa trova giustificazione nella norma stessa che prevede, solo come possibilità, per le Università l'utilizzazione in qualità di tutor di personale

docente in servizio nelle scuole; di contro, nel presente provvedimento la figura professionale del tutor viene istituzionalizzata nell'ambito dell'anno di tirocinio formativo attivo.

- art. 13 e 14 (Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità e perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera): il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, nonché l'attivazione di corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera, presso le Università determina oneri che la relazione tecnica non quantifica.
- Art. 15 (Norme transitorie e finali) - Il testo normativo, così come rilevato nella citata nota 83598/2009, non indica la decorrenza di attuazione delle disposizioni ivi contenute, che appare maggiormente necessaria in relazione alle norme transitorie di cui al presente articolo inerenti la possibilità di accesso ai corsi di formazione e/o tirocinio di personale in possesso di requisiti relativi all'ordinamento previgente alle disposizioni di cui al presente regolamento.

Per quanto concerne la relazione tecnica, pur essendo stata redatta in maniera più dettagliata rispetto alla precedente versione, si fa presente che la stessa, per i motivi innanzi esposti, non contiene comunque elementi sufficientemente idonei a dimostrare la neutralità finanziaria delle iniziative previste dal provvedimento in esame.

Il Ragioniere Generale dello Stato

F. M. CANINO



Ministero dell'Università e della Ricerca
CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Prot. n. 1120
Spedito 26.06.2009

Al Sig. Ministro
SEDE

OGGETTO: Parere sullo Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante regolamento concernente "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale del personale docente del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.244"

Adunanza del 25 giugno 2009

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Vista la nota del Capo di Gabinetto prot. n. AOOUFGAB n. 4656/GM del 18/05/2009 con la quale si richiede un parere in merito allo schema di decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al fine concludere l'iter formativo del provvedimento;
Sentiti i Relatori;

ESPRIME AL SIG. MINISTRO IL SEGUENTE PARERE:

Parte generale

Il CUN esprime apprezzamento per l'iniziativa del Ministro, che affronta in modo organico e sistematico la questione ineludibile e urgente della formazione iniziale degli insegnanti, che è di fondamentale importanza per il funzionamento del sistema di istruzione.

Il CUN esprime apprezzamento per gli obiettivi individuati dallo specifico Gruppo di lavoro costituito dal Ministro, che il regolamento intende conseguire, di:

- avere una formazione iniziale degli insegnanti di ogni ordine di scuola che garantisca sia una più rigorosa preparazione disciplinare, sia l'acquisizione di competenze didattiche, pedagogiche e relazionali in vista della creazione di una figura professionale specificamente votata all'insegnamento scolastico;
- consentire una precisa programmazione del processo di formazione e abilitazione per chiudere la fase di creazione di nuove sacche di precariato;
- individuare una collocazione istituzionale dei nuovi percorsi formativi che riduca al minimo le tensioni per il sistema universitario ed eviti stravolgimenti normativi;
- tenere conto delle esperienze positive che si sono verificate nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e nelle SSIS, in particolare per quanto riguarda il tirocinio e la collaborazione tra mondo della Scuola e Università, e, al contempo, degli inconvenienti che si sono verificati.

Il CUN valuta positivamente il riconoscimento che il Regolamento dà alla specificità dei percorsi di formazione degli insegnanti, collegata alla specificità del profilo professionale e agli obiettivi indicati nell'art.2. Il CUN ritiene che l'istituzione e la corretta realizzazione di tali specifici percorsi sia di speciale grandissima importanza per tutto il sistema di istruzione e per il Paese e sia una sfida difficile. Il CUN rileva inoltre che la formazione iniziale degli insegnanti non esaurisce l'esigenza di uno sviluppo continuo delle conoscenze culturali e professionali, per cui accanto alla formazione iniziale è necessario prevedere un sistema di opportunità per la formazione permanente degli insegnanti basata sulla collaborazione tra Scuola e Università.

Il CUN esprime il parere che oltre ad una accurata definizione delle norme per l'istituzione dei percorsi, sia comunque necessario che il Ministro, nell'ambito del sistema nazionale di valutazione di università e ricerca, tramite l'ANVUR, preveda uno specifico sistema nazionale di monitoraggio, valutazione e accreditamento dei percorsi per la formazione degli insegnanti, per quanto riguarda la disponibilità di strutture e di risorse didattico-scientifiche, la progettazione didattica e l'organizzazione, nonché le prove di ingresso e finali e i risultati di apprendimento.

Il CUN segnala inoltre l'opportunità di prevedere una commissione paritetica tra Università e Scuola, nominata dal Ministro, con il coinvolgimento degli organismi rappresentativi nazionali, per accompagnare e monitorare il processo di attuazione dei nuovi percorsi, anche al fine di correggere tempestivamente eventuali criticità che si dovessero riscontrare.

Il CUN riconosce la fondatezza dell'impianto proposto a regime per i percorsi formativi, e precisamente condivide la scelta di prevedere:

- uno specifico Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico quinquennale per la scuola primaria e dell'infanzia;
- specifici Corsi di Laurea Magistrale biennale seguiti da un anno di specifico Tirocinio Formativo Attivo, a seconda delle classi di abilitazione all'insegnamento, per l'insegnamento nella scuola secondaria (di primo e secondo grado).

Il CUN ritiene inoltre complessivamente adeguate le norme transitorie, auspicando un rapido svolgimento dei passi necessari per arrivare quanto prima all'emanazione del regolamento, dando così risposta alle legittime aspettative dei laureati magistrali orientati all'insegnamento.

Il CUN ritiene tuttavia necessario segnalare elementi di criticità di ordine generale e specifici riscontrati nell'esame del regolamento.

Elementi di criticità generali

i. non è affrontata la questione del reclutamento

Oggetto del regolamento è la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.244. Il regolamento esplicitamente non affronta la "disciplina dell'attività procedurale per il reclutamento". La mancata contestualizzazione delle due questioni, peraltro prevista dalla norma, provoca gravi problemi. Infatti, soltanto la presenza congiunta della disciplina della formazione iniziale e del reclutamento consentirà di raggiungere pienamente l'obiettivo di assicurare regolarità alle assunzioni ed eliminare finalmente il precariato. Pertanto è necessario che il Ministro proceda al più presto a definire anche tali procedure per il reclutamento, al fine sia di rendere chiaro il valore dei titoli di LM e di abilitazione all'insegnamento, conferiti al termine dei percorsi di formazione degli insegnanti, sia di avere elementi certi per la determinazione dei numeri programmati.

ii. occorre introdurre prove di accesso a carattere nazionale

Per le prove di accesso alle Lauree Magistrali, sia quella a ciclo unico per l'insegnamento nella scuola primaria e dell'infanzia, sia quelle biennali per l'insegnamento nella scuola secondaria, si ritiene necessario mantenere un controllo della qualità, mediante l'organizzazione di adeguate prove, identiche sul territorio nazionale, per ciascuna LM.

Per quanto riguarda le prove di accesso diretto al Tirocinio Formativo Attivo, nel periodo transitorio, anche per non rallentare l'avvio di tale percorso, si ritiene che non sia strettamente necessario avere prove identiche, ma che sia comunque opportuno indicare con decreto del Ministro modalità e caratteristiche comuni, e promuovere e monitorare il coordinamento degli Atenei.

Si sottolinea che il monitoraggio e la valutazione degli accessi sono elementi importanti per l'accREDITAMENTO dei percorsi formativi.

iii. occorre programmare la quota degli accessi giustamente riservata ai dottori di ricerca

Il CUN esprime apprezzamento per il riconoscimento attribuito al valore del titolo di dottorato ai fini dell'accesso diretto al TFA, pur subordinato ad una prova di ammissione, che dovrà essere monitorata opportunamente. Si ritiene peraltro che tale riconoscimento non debba essere esteso ad altre figure e debba comunque essere non genericamente in soprannumero, ma limitato ad una quota opportuna dei posti programmati, al fine di mantenere l'obiettivo di avere una precisa programmazione ed evitare la formazione di precariato.

iv. rigidità dei percorsi

I percorsi formativi indicati sono molto rigidi, al punto che la somma dei crediti nei diversi ambiti è uguale al totale dei crediti disponibili. Inoltre, in molti casi le attività a scelta dello studente sono vincolate a priori a gruppi di settori e non è neppure prevista la possibilità di altre attività formative, ad esempio per la formazione nella lingua inglese o per tirocinio e stage. Pur comprendendo che si tratta di percorsi professionalizzanti specifici, i quali devono garantire un profilo ampio e complesso dei laureati magistrali, e per i quali è necessario quindi essere più vincolanti rispetto a quanto avviene usualmente per le classi di laurea magistrale, si ritiene che sia comunque necessario, in coerenza con i principi generali della riforma, mantenere una flessibilità delle tabelle, al fine di consentire alle sedi di offrire percorsi in parte diversificati, anche in ragione dei curricula di ingresso.

v. *indicazioni selettive e circoscritte di settori scientifico disciplinari*

In molti casi, negli ambiti sono indicati taluni settori scientifico disciplinari e ne sono esclusi altri, senza che se ne comprenda la motivazione.

Per fare soltanto alcuni fra i molti esempi:

- la presenza di soli quattro SSD del gruppo MAT nell'ambito della matematica nella LM per l'insegnamento nella scuola primaria e dell'infanzia, di cui alla tabella 1, per il quale si raccomanda invece di inserire tutti i settori MAT nonché i settori INF/01 Informatica, ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni e SECS-S/01 Statistica;
- l'analoga situazione per l'ambito delle discipline fisiche;
- la presenza esclusiva dei settori di pedagogia nell'ambito di "Scienze dell'educazione" per il Tirocinio Formativo Attivo di cui alla tabella 11, con l'esclusione di aree quali le scienze psicologiche, sociali, dell'organizzazione e della comunicazione.

Tutti i casi individuati sono puntualmente segnalati nel parere analitico, con opportune indicazioni di possibili alternative.

vi. *riferimento riduttivamente eurocentrico alle competenze linguistiche, in contrasto con il carattere globale della cultura contemporanea*

Si osserva in particolare:

- la presenza del settore L-LIN/10 LETTERATURA INGLESE e l'assenza invece del settore L-LIN/11 LINGUE E LETTERATURE ANGLO-AMERICANE nella tabella 3 relativa alla LM per l'abilitazione all'insegnamento della lingua inglese e seconda lingua straniera;
- l'analogo caso dei settori L-LIN/5 e L-LIN/6;

vii. *disomogeneo formato delle tabelle relative alle attività formative indispensabili*

Le tabelle per le attività formative indispensabili hanno formati non omogenei, i quali si discostano comunque dal formato finora utilizzato per la definizione delle classi e degli ordinamenti dei corsi di studio. Si ritiene che i formati dovrebbero essere portati a quello standard, poiché l'uniformità aiuta la comprensione e la comparabilità delle norme e inoltre rende più semplice l'inserimento nel sistema informativo RAD e OFF-F.

viii. *limitazioni per le attività a scelta dello studente*

In molte tabelle le attività a scelta dello studente non sono previste separatamente e chiaramente, oppure sono vincolate a gruppi di SSD. Pur comprendendo il carattere professionalizzante specifico dei percorsi per la formazione degli insegnanti, il principio di garantire un numero di crediti a libera scelta (che si ritiene debba essere 8 per le lauree magistrali e compreso fra 8 e 20 per le lauree magistrali a ciclo unico) è di carattere generale e non compromette la possibilità di ottenere i profili formativi voluti, quindi ad esso non si dovrebbe derogare.

ix. *disomogeneo livello di conoscenza della lingua inglese per i laureati magistrali*

Per la laurea magistrale per la scuola primaria e per l'infanzia è prevista la conoscenza della lingua inglese a livello B2. Non si trova un'analoga previsione per altre Lauree magistrali per la scuola secondaria. Si ritiene che lo stesso livello B2 sarebbe appropriato per tutte le LM. Tale modifica

richiede di indicare un requisito di ingresso opportuno (B1) e di prevedere le relative attività formative nel profilo e nelle tabelle.

x. insufficiente previsione di crediti per le altre attività (tirocinio, stage, lingua)

In tutte le classi di laurea e laurea magistrale nell'ordinamento è prevista una quota di crediti che è possibile dedicare ad altre attività formative, in particolare per la conoscenza di una lingua straniera o per tirocinio e stage. Si ritiene che questo debba valere anche per le lauree magistrali per l'insegnamento nella scuola secondaria, dove il tirocinio potrebbe essere in particolare svolto negli istituti del sistema nazionale di istruzione. Le sedi dovrebbero avere la possibilità di attribuire a tali attività fino a 4 crediti e inoltre dovrebbe essere esplicitamente previsto che gli studenti possano inserire le stesse tipologie di attività per quanto riguarda i crediti a scelta.

xi. mancata indicazione de una frazione delle ore di tirocinio riservata alla preparazione individuale

Come principio generale, le ore di attività che corrispondono ai crediti riconosciuti per una certa attività formativa comprendono tutto il tempo che lo studente dedica in varie forme all'apprendimento, in particolare per lo studio e la preparazione individuale e autonoma. Ciò si applica anche alle attività di tirocinio, anche se in tal caso la frazione delle ore per lo studio autonomo è minore che per gli insegnamenti frontali. Occorre quindi precisare quale frazione minima delle ore di tirocinio debba essere riservata allo studio individuale. Si ritiene che tale frazione non dovrebbe essere inferiore al 40%.

Osservazioni sulla LM per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

xii. corso di laurea magistrale a ciclo unico

Per quanto riguarda la previsione di un corso di laurea magistrale a ciclo unico per la formazione primaria, si osserva che si tratta di un caso eccezionale, motivato dalla specificità degli obiettivi formativi disciplinari, culturali, professionali. Peraltro, in coerenza con i principi generali del sistema universitario, si ritiene necessario garantire il riconoscimento dei crediti pertinenti agli studenti che si iscrivono alla LM provenendo da altri percorsi formativi, ferma restando la necessità che sia superata la prova di accesso e che vengano conseguiti tutti i crediti di tirocinio previsti.

xiii. maggiore flessibilità nella tabella

Si rileva che la tabella delle attività formative indispensabili è molto frammentata e rigida nella prescrizione del numero di crediti per i singoli ambiti. Pur mantenendo fermo il numero di crediti complessivo per ciascuna delle aree indicate, si ritiene opportuno introdurre un certo grado di flessibilità nella distribuzione dei crediti fra gli ambiti. Per lo stesso motivo si ritiene opportuno che il numero minimo di crediti di laboratorio sia indicato complessivamente per ogni area.

xiv. SSD delle aree Matematica e Fisica

Negli ambiti della matematica e dell'informatica, nonché nell'ambito della fisica si ritiene necessario inserire tutti i settori dell'area, tenuto conto degli obiettivi formativi e in coerenza con la prassi consolidata che si ha in queste aree per l'indicazione dei settori nelle classi e negli ordinamenti dei corsi di studio.

xv. attività a scelta dello studente

Per quanto riguarda le attività a scelta dello studente, tenuto conto che per le lauree il numero di crediti minimo previsto è 12, e che per lauree magistrali non a ciclo unico tale numero è 8, pur comprendendo che si tratta qui di una classe preordinata ad una formazione professionalizzante specifica, si giudica che il numero di 8 crediti indicato sia esiguo e debba essere aumentato.

xvi. formato della tabella

La tabella delle attività formative indispensabili dovrebbe essere ricondotta alla struttura usuale, anche al fine di inserirla nella banca dati dell'offerta formativa. Per questo motivo, nella parte analitica del parere se ne propone una riscrittura, che tiene conto delle osservazioni precedenti.

xvii. profilo formativo

Nel profilo formativo si ritiene opportuno inserire alcune integrazioni, come indicato nella parte analitica del parere.

Osservazioni per la LM per la scuola secondaria

xviii. nuove classi LM-95 e LM-96

Si comprende e si condivide la ragione di specificità che porta il regolamento a istituire nuove classi di LM per la formazione degli insegnanti per le classi di concorso "Scienze matematiche, fisiche, chimiche e naturali" e "Tecnologia", per la scuola secondaria di primo grado. Per tali classi, sia per la loro importanza strategica per il rinnovamento culturale scientifico-tecnologico del Paese, sia in conformità con le altre classi nell'ordinamento, occorre indicare adeguatamente gli obiettivi formativi qualificanti.

Nelle classi citate è necessario avere flessibilità nella prescrizione dei numeri di crediti e negli ambiti, in modo da consentire alle sedi e agli studenti di utilizzare opportunamente le attività formative della LM per integrare il curriculum precedente.

Tale flessibilità nel regolamento è prevista per la sola classe LM-95, per la quale si ritiene tuttavia necessaria la riformulazione indicata nella parte analitica del parere, che mantiene sostanzialmente le medesime finalità ed è di più semplice e trasparente lettura.

Tirocinio Formativo Aggiuntivo

xix. flessibilità nella tabella delle attività formative

Si ritiene opportuno consentire agli atenei un certo grado di flessibilità nella distribuzione dei crediti fra gli ambiti, e quindi occorre che la somma dei minimi di crediti nei diversi ambiti sia minore di 60.

Norme transitorie, in particolare l'accesso al TFA

xx. aggiornamento del DM 22/05

Si osserva che sarà necessario un aggiornamento del DM 22/05, per tenere conto sia delle LM, sia della riforma dei settori, sia delle nuove classi di abilitazione all'insegnamento secondario.

xxi. esame di accesso al TFA

Si ritiene opportuno non stabilire nel regolamento gli aspetti tecnici dell'organizzazione della prova di accesso diretto al TFA nel periodo transitorio, rinviando per questi a successivi regolamenti o decreti.

IL SEGRETARIO
(dott. Antonio VALEO)

IL PRESIDENTE
(Prof. Andrea LENZI)

Parere analitico sugli articoli

ART. 1 (Oggetto del regolamento)

Come indicato nella parte generale al punto i) è necessario che il Ministro proceda al più presto a definire anche le procedure per il reclutamento, al fine sia di rendere chiaro il valore dei titoli di LM e di abilitazione all'insegnamento conferiti al termine dei percorsi di formazione degli insegnanti, sia di avere elementi certi per la determinazione dei numeri programmati.

ART. 2 (Obiettivi della formazione iniziale degli insegnanti)

Nulla da osservare

ART. 3 (Percorsi formativi)

Nulla da osservare

ART. 4 (Corsi di laurea magistrale)

comma 1

In questo comma sono previste due deroghe:

- ai requisiti minimi di docenza di cui al DM 270 art.9 comma2
- al numero minimo di crediti di cui al DM 270, art 10 commi 2 e 4

Si ritiene necessario precisare meglio le deroghe che sono concesse, al fine di evitare possibili interpretazioni e precedenti normativi non voluti.

Per quanto riguarda i requisiti minimi occorre evitare che si possa dare alla deroga l'interpretazione che, per i percorsi di formazione degli insegnanti, non si pone il problema della qualità e della presenza di adeguate risorse.

Per quanto riguarda la deroga all'art.10 commi 2 e 4 si suggerisce di dire esplicitamente che la deroga è motivata dal carattere professionalizzante specifico dei corsi di laurea magistrale per la formazione degli insegnanti.

ART. 5
(Programmazione degli accessi)

Comma 3

formulazione attuale	proposta di modifica
<p>Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce, altresì, con proprio decreto le modalità di svolgimento e le caratteristiche delle prove di accesso ai percorsi di cui agli articoli 3, 14 e 15. Le prove sono svolte contestualmente a livello nazionale.</p>	<p>Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce, altresì, con proprio decreto le modalità di svolgimento e le caratteristiche delle prove di accesso ai percorsi di cui agli articoli 3, 14 e 15. Le prove sono svolte contestualmente a livello nazionale. Le prove di ammissione, di contenuto identico sul territorio nazionale, sono predisposte dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca avvalendosi di un'apposita Commissione, costituita con decreto ministeriale.</p>

ART. 6
(Corso di laurea magistrale a ciclo unico per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria)

Comma 1

Si ritiene che debba essere cancellato lo specifico riferimento alle Facoltà di Scienze della Formazione in conformità con l'uso generale di non indicare nelle classi le facoltà in cui si possono istituire i corsi di laurea delle classi stesse. L'attivazione sarà naturalmente possibile presso le Facoltà e gli Atenei dove sussistono i requisiti necessari, definiti e verificati dal MIUR.

formulazione attuale	proposta di modifica
<p>Il corso di laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) è a numero programmato con prova di accesso. Il corso è attivato presso le facoltà di scienze della formazione e presso altre facoltà appositamente autorizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.</p>	<p>Il corso di laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) è a numero programmato con prova di accesso. Il corso è attivato presso le facoltà di scienze della formazione e presso altre facoltà appositamente autorizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.</p>

Comma 2

Alla fine del comma aggiungere "E' inoltre richiesto il possesso di una adeguata preparazione iniziale, verificata dagli atenei attraverso le prove di ammissione ed eventualmente anche altre prove."

Comma 4

Come indicato nel parere generale, occorre precisare che le attività di tirocinio, per 24 CFU, pari a 600 ore di lavoro dello studente, non sono tutte ore di presenza in aula, ma sono comprensive delle attività di preparazione e studio individuale, e di queste attività occorre indicare la quota percentuale minima.

Comma 5

formulazione attuale	proposta di modifica
<p>Il corso di laurea si conclude con la discussione della tesi e della relazione finale di tirocinio. che costituiscono, unitariamente, esame avente anche valore abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. A tale scopo la commissione è integrata da due tutor e da un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale.</p>	<p>Il corso di laurea si conclude con la discussione della tesi e della relazione finale di tirocinio che costituiscono, unitariamente, esame avente anche. Il conseguimento del titolo è l'esito di una valutazione complessiva del curriculum di studi, della tesi di laurea e della relazione di tirocinio da parte di una commissione. Il titolo ha valore abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. A tale scopo la commissione è integrata da due tutor e da un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale.</p>

ART. 7

(Formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado)

Comma 3.

Come indicato nella parte generale al punto iii), il CUN esprime apprezzamento per il particolare riconoscimento attribuito al valore del titolo di dottorato ai fini dell'accesso diretto al TFA, pur subordinato ad una prova di ammissione, che dovrà essere monitorata opportunamente. Si ritiene peraltro che tale riconoscimento non debba essere esteso ad altre figure e debba comunque essere non genericamente in soprannumero, ma limitato ad una quota opportuna dei posti programmati, al fine di mantenere l'obiettivo di avere una precisa programmazione ed evitare la formazione di precariato.

Si suggerisce pertanto la formulazione sottoindicata.

formulazione attuale	proposta di modifica
<p>3. Le università ammettono in soprannumero al tirocinio di cui al comma 1, lettera b), coloro che, in possesso degli specifici requisiti curriculari di accesso di cui alle tabelle indicate al comma 2 e, previo superamento di apposita prova orale, svolta secondo le modalità di cui all'articolo 16, comma 8, hanno conseguito il dottorato di ricerca, ovvero hanno svolto per almeno due anni, anche non consecutivi, attività di ricerca scientifica sulla base di rapporti a tempo determinato costituiti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, della circolare ministeriale 17 marzo 1997, prot. n. AGG/4./ (7-A)/678/97, ovvero dell'articolo 5, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, in ambito inerente agli specifici contenuti disciplinari della relativa classe di abilitazione. (vedi anche art.16, comma 12)</p>	<p>3. Le università ammettono prioritariamente in soprannumero al tirocinio di cui al comma 1, lettera b), per una quota non superiore al xx% dei posti programmati, i dottori di ricerca e coloro che sono in possesso degli specifici requisiti curriculari di accesso di cui alle tabelle indicate al comma 2, e, previo superamento di un'apposita prova orale, che costituisce anche prova di selezione, nel caso in cui si abbia un numero di candidati, dottori di ricerca nelle condizioni suddette, maggiore del numero di posti disponibili. svolta secondo le modalità di cui all'articolo 16, comma 8, hanno conseguito il dottorato di ricerca ovvero hanno svolto per almeno due anni, anche non consecutivi, attività di ricerca scientifica sulla base di rapporti a tempo determinato costituiti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, della circolare ministeriale 17 marzo 1997, prot. n. AGG/4./ (7 A)/678/97, ovvero dell'articolo 5, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, in ambito inerente agli specifici contenuti disciplinari della relativa classe di abilitazione. (vedi anche art.16, comma 12)</p> <p>La prova di ammissione, valutata in ventesimi, è organizzata dalle Università tenendo conto delle specificità delle varie classi di laurea. Nel caso di classi di abilitazione che comportino l'insegnamento delle lingue classiche (latino e greco) è prevista una prova di traduzione; per le lingue moderne, è prevista una discussione in lingua straniera e/o il commento a un testo in lingua; per l'italiano, una prova di analisi di testi. Per altre classi possono essere previste prove scritte o pratiche. Condizione per l'ammissione al TFA è che la prova sia superata con un punteggio non inferiore a 15/20.</p>

Si rileva infine che nel comma 3 suddetto, è necessario precisare quali sono gli " specifici requisiti curriculari di accesso ..." ai quali si fa riferimento, poiché questo non appare chiaro.

ART. 8

(Formazione degli insegnanti della scuola secondaria di secondo grado)

Si ripetono le osservazioni fatte all'art.7

ART. 9

(Formazione degli insegnanti di materie artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo e di secondo grado)

nessuna osservazione

ART. 10

(Istituzione e svolgimento del tirocinio per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo e di secondo grado)

comma 3.

Fermo restando che il TFA è un percorso preordinato ad una formazione professionalizzante specifica, in coerenza con i principi generali dell'autonomia universitaria e per rispettare un generale criterio di flessibilità nella definizione dei percorsi formativi, si ritiene che i numeri di crediti indicati per gli ambiti nella tabella 11, relativa al TFA, debbano essere modificati come di seguito indicato

scienze dell'educazione: 15 (di cui 6 di pedagogia speciale)

didattiche disciplinari con laboratori : 15

tirocinio a scuola: 15

tesi finale: 6.

Totale: 51

I 9 crediti restanti possono essere assegnati dalle sedi per disegnare percorsi formativi più mirati alle esigenze dei tirocinanti, tenuto conto anche dei diversi curricula di LM seguiti, in particolare nel periodo transitorio.

Si ritiene inoltre che per l'ambito delle Scienze dell'educazione siano da indicare tutti i settori scientifico disciplinari M-PCD e altresì "tutti gli altri settori rilevanti".

Come indicato nella parte generale del parere, si ribadisce che per quanto riguarda i crediti di tirocinio, le ore corrispondenti, nella misura di 25 ore per credito, sono comprensive dello studio individuale e della preparazione della relazione di tirocinio, e che di tali attività deve essere indicata complessivamente una opportuna frazione del totale delle ore.

Si ritiene infine che il Tirocinio Formativo Attivo, per le sue specifiche caratteristiche debba prevedere l'obbligo di frequenza.

comma 7, lettera b)

Si ritiene che il tema scelto dalla commissione per l'esposizione orale di un percorso didattico debba essere comunicato al candidato 24 ore prima dell'esame.

ART. 11

(Docenti tutor della scuola dell'infanzia e primaria)

nessuna osservazione

ART. 12

(Docenti tutor della scuola secondaria di primo e secondo grado)

nessuna osservazione

ART. 13

(Albo Regionale delle Istituzioni Scolastiche)

nessuna osservazione

ART. 14

(Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità)

nessuna osservazione

ART. 15

(Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera)

Si osserva che i percorsi di cui al presente articolo, pur essendo impegnativi (60 cfu) al pari di quelli per il sostegno, di cui all'art. 14, non prevedono il rilascio di un titolo di *specializzazione* (occorre pertanto modificare tale termine nel sottotitolo dell'articolo 15), ma solo di un attestato di perfezionamento. Inoltre non è chiara la spendibilità del titolo.

ART. 16

(Norme transitorie e finali)

comma 1

formulazione attuale	proposta di modifica
<p>Fino all'anno accademico 2012-2013 e comunque fino alla revisione delle classi di concorso di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, conseguono l'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, mediante il compimento del tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 10, coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario.</p>	<p>Fino all'anno accademico 2012-2013 e comunque fino alla revisione delle classi di concorso di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, conseguono l'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, mediante il compimento del tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 10, coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario. possono accedere al Tirocinio Formativo Attivo di cui all'articolo 10, per conseguire l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado in una certa classe di concorso, coloro che sono in possesso dei requisiti previsti per l'insegnamento in tale classe di concorso dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, nonché dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22 e sue successive modificazioni.</p>

Comma 2

formulazione attuale	proposta di modifica
Fino all'anno accademico 2011-2012 conseguono l'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado, mediante il compimento del tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 10, coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario.	Fino all'anno accademico 2011-2012 conseguono l'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado, mediante il compimento del tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 10, coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario. possono accedere al Tirocinio Formativo Attivo di cui all'articolo 10, per conseguire l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado in una certa classe di concorso, coloro che sono in possesso dei requisiti previsti per l'insegnamento in tale classe di concorso dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, nonché dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22 e sue successive modificazioni.

Come indicato nella parte generale, è necessario prevedere una revisione del DM 22/05, in modo da consentire in particolare l'accesso al TFA anche ai laureati magistrali che otterranno il titolo nell'a.a. 2010-2011.

Comma 3

E' opportuno precisare come segue

"Gli accessi al tirocinio formativo attivo, di cui ai commi 1 e 2 sono a numero programmato..."

Commi da 4 a 12

formulazione attuale	proposta di modifica
<p>4. Le università che istituiscono corsi di tirocinio formativo attivo espletano la relativa prova d'accesso. La prova mira a verificare le conoscenze disciplinari relative alle materie oggetto di insegnamento della classe di abilitazione. Essa si articola in un test preliminare e in una prova orale. Il test preliminare comporta l'attribuzione di un massimo di 60 punti e la prova orale di un massimo di 20 punti. Ulteriori 20 punti possono essere attribuiti per titoli di studio e pubblicazioni secondo le modalità indicate nel comma 11.</p>	<p>4. Le università che istituiscono corsi di tirocinio formativo attivo espletano la relativa prova d'accesso. La prova mira a verificare le conoscenze disciplinari relative alle materie oggetto di insegnamento della classe di abilitazione e le competenze linguistiche e di comprensione dei testi. Essa si articola in un test preliminare e in una prova orale. Il test preliminare comporta l'attribuzione di un massimo di 60 punti e la prova orale di un massimo di 20 punti. Ulteriori 20 punti possono essere attribuiti per titoli di studio e pubblicazioni secondo le modalità indicate nel comma 11.</p>
<p>5. Il test preliminare si svolge a livello nazionale secondo le modalità previste dal comma 6. La data di svolgimento della prova è fissata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.</p>	<p>5. Il test preliminare si svolge a livello nazionale per ciascuna classe di abilitazione nella stessa data su tutto il territorio nazionale ed è una prova costituita da quesiti a scelta multipla. secondo le modalità previste dal comma 6. Le date Le data, le modalità, i contenuti e le caratteristiche delle prove sono è fissate con Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministero attua il monitoraggio delle prove di accesso e promuove forme di coordinamento tra gli atenei, al fine di realizzare prove comparabili sul territorio nazionale, i cui risultati possano essere utilizzati per la conoscenza del sistema universitario e per la valutazione dei percorsi di TFA.</p>
<p>6. Il test preliminare è una prova costituita da domande a risposta chiusa con 4 opzioni di tipologie diverse, incluse domande volte a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi. Il test, della durata di tre ore, comprende un numero di domande pari a 60. La risposta corretta a ogni domanda vale 1 punto, la risposta errata o non data vale 0 punti.</p>	<p>6. soppresso</p>
<p>7. Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve rispondere correttamente ad almeno 42 domande, ovvero conseguire una votazione maggiore o uguale a 42/60.</p>	<p>7. Nel Decreto di cui al comma 5 il Ministro può determinare una soglia minima di punteggio nel test preliminare, al di sotto della quale i candidati non sono ammessi alla prova orale. Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve rispondere correttamente ad almeno 42 domande, ovvero conseguire una votazione maggiore o uguale a 42/60.</p>

<p>8. La prova orale, valutata in ventesimi, è superata se il candidato riporta una votazione maggiore o uguale a 15/20. La prova è organizzata tenendo conto delle specificità delle varie classi di laurea. Nel caso di classi di abilitazione che comportino l'insegnamento delle lingue classiche (latino e greco) è prevista una prova di traduzione; per le lingue moderne, è prevista una discussione in lingua straniera e/o il commento a un testo in lingua; per l'italiano, una prova di analisi di testi.</p>	<p>8. La prova orale, valutata in ventesimi, è superata se il candidato riporta una votazione maggiore o uguale a 15/20. La prova è organizzata dalle Università tenendo conto delle specificità delle varie classi di laurea. Nel caso di classi di abilitazione che comportino l'insegnamento delle lingue classiche (latino e greco) è prevista una prova di traduzione; per le lingue moderne, è prevista una discussione in lingua straniera e/o il commento a un testo in lingua; per l'italiano, una prova di analisi di testi. Per altre classi possono essere previste prove scritte o pratiche.</p>
<p>9. Il superamento della prova orale è condizione imprescindibile per l'accesso all'anno di tirocinio.</p>	<p>9. Il superamento della prova orale con un punteggio non inferiore 15/20 è condizione imprescindibile per l'accesso all'anno di tirocinio.</p>
<p>10. I 20 punti riservati ai titoli di studio e/o altre pubblicazioni sono così suddivisi:</p>	<p>10. I 20 punti riservati ai titoli di studio e/o altre pubblicazioni sono assegnati secondo criteri uniformi a livello nazionale, stabiliti nel decreto di cui al comma 5. essi suddivisi.</p>
<p>a. valutazione del percorso di studi e della media degli esami di profitto della laurea magistrale o del diploma accademico di II livello, per un massimo di 4 punti;</p>	<p>soppresso</p>
<p>b. votazione della tesi di laurea magistrale o del diploma accademico di II livello, per un massimo di 4 punti;</p>	<p>soppresso</p>
<p>c. altri titoli di studio strettamente inerenti ai contenuti disciplinari della classe di abilitazione, di durata non inferiore a 60 crediti formativi universitari, per un massimo di 4 punti;</p>	<p>soppresso</p>
<p>d. eventuali altri titoli e pubblicazioni per un massimo di 8 punti.</p>	<p>soppresso</p>
<p>11. La graduatoria degli ammessi al tirocinio formativo attivo, espressa in centesimi, è formata sommando, ai punteggi conseguiti dai candidati che hanno superato il test preliminare e la prova orale con votazioni maggiore o uguale a 42/60 per il test e maggiore o uguale a 15/20 per la prova orale, il punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli dai medesimi presentati.</p>	<p>11. La graduatoria degli ammessi al tirocinio formativo attivo, espressa in centesimi, è formata sommando, a i punteggi conseguiti nel test nazionale e nella prova locale ai punteggi ottenuti dalla valutazione dei titoli presentati. dai candidati che hanno superato il test preliminare e la prova orale con votazioni maggiore o uguale a 42/60 per il test e maggiore o uguale a 15/20 per la prova orale, il punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli dai medesimi presentati.</p>

Comma 12

La disposizione di questo comma non è transitoria ed è già prevista nell'art.8, comma 3, con proposta di modifica

12. Le università ammettono in soprannumero all'anno di tirocinio formativo attivo, ai sensi dei commi 1 e 2, i soggetti di cui, rispettivamente, all'articolo 7, comma 3, e all'articolo 8, comma 3, dietro il superamento della prova orale di cui al comma 8;	soppresso
--	------------------

comma 22:

Il comma istituisce la possibilità di conseguire una abilitazione al sostegno anche in mancanza di una abilitazione disciplinare, da parte degli insegnanti che si trovino in particolari condizioni di servizio prestato. Si ritiene che questa possibilità, sia pure transitoria, non sia coerente con il principio generale che ha sempre visto l'abilitazione al sostegno successiva e appoggiata ad una abilitazione disciplinare.

TABELLA 1

Corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria (LM-85 bis)

Testo del regolamento	Osservazioni e proposte di modifica
Obiettivi formativi qualificanti	
I laureati nel corso di laurea magistrale della classe LM-85 bis devono aver acquisito solide conoscenze nei diversi ambiti disciplinari oggetto di insegnamento e la capacità di proporle nel modo più adeguato al livello scolastico, all'età e alla cultura di appartenenza degli allievi con cui entreranno in contatto. A questo scopo è necessario che le conoscenze acquisite dai futuri docenti nei diversi campi disciplinari siano fin dall'inizio del percorso strettamente connesse con le capacità di gestire la classe e di progettare il percorso educativo e didattico. Inoltre essi dovranno possedere conoscenze e capacità che li mettano in grado di aiutare l'integrazione scolastica di bambini con bisogni speciali.	

In particolare devono:	
a) possedere conoscenze disciplinari relative agli ambiti oggetto di insegnamento (linguistico-letterari, matematici, di scienze fisiche e naturali, storici e geografici, artistici, musicali e motori).	
b) essere in grado di articolare i contenuti delle discipline in funzione dei diversi livelli scolastici e dell'età dei bambini.	
c) possedere capacità pedagogico-didattiche per gestire la progressione degli apprendimenti adeguando i tempi e le modalità al livello dei diversi alunni;	
d) essere in grado di scegliere e utilizzare di volta in volta gli strumenti più adeguati al percorso previsto (lezione frontale, discussione, simulazione, cooperazione, mutuo aiuto, lavoro di gruppo, nuove tecnologie);	
e) possedere capacità relazionali e gestionali in modo da rendere il lavoro di classe fruttuoso per ciascun bambino, sapendo costruire regole di vita comuni riguardanti la disciplina, il senso di responsabilità, la solidarietà e il senso di giustizia.	<i>si ritiene opportuno aggiungere la sostenibilità</i>
	<i>si ritiene opportuno aggiungere un punto che riguardi le conoscenze e capacità di gestire l'integrazione multiculturale e multi-etnica.</i>
f) essere in grado di partecipare attivamente alla gestione della scuola e della didattica collaborando coi colleghi sia nella progettazione didattica, sia nelle attività collegiali interne ed esterne.	
In coerenza con gli obiettivi indicati il corso di laurea magistrale prevede accanto alla maggioranza delle discipline uno o più laboratori pedagogico-didattici volti a far sperimentare agli	

<p>studenti in prima persona la trasposizione pratica di quanto appreso in aula e, a iniziare dal secondo anno, attività obbligatorie di tirocinio indiretto e diretto nelle scuole. Le attività di tirocinio, per complessive 600 ore pari a 24 crediti formativi universitari, devono svilupparsi ampliandosi via via dal secondo anno di corso fino al quinto e devono concludersi con una relazione obbligatoria. Il tirocinio è seguito da insegnanti tutor, e coordinato da tutor coordinatori e tutor organizzatori distaccati a tempo parziale e a tempo pieno presso il Corso di Laurea. Prevede attività di osservazione, di lavoro in situazione guidata e di attività in cui lo studente sia pienamente autonomo. Il percorso va articolato prevedendo, al secondo anno, una parte di tirocinio nella scuola dell'infanzia.</p>	<p><i>Si ribadisce che le 600 ore, corrispondenti ai 24 crediti, sono comprensive dello studio individuale e della preparazione della relazione di tirocinio, per le quali attività deve essere riservata un'opportuna frazione del totale delle ore.</i></p> <p><i>Non si comprende la limitazione al solo secondo anno del tirocinio nella scuola dell'infanzia.</i></p>
<p>La tesi di laurea verte su tematiche disciplinari collegate all'insegnamento che possono avere relazione con l'attività di tirocinio.</p>	
<p>Al termine del percorso i laureati della classe conseguono l'abilitazione all'insegnamento per la scuola primaria e la scuola dell'infanzia. Il conseguimento del titolo è l'esito di una valutazione complessiva del curriculum di studi, della tesi di laurea e della relazione di tirocinio da parte di una commissione composta da docenti universitari integrati da due tutor e da un rappresentante ministeriale nominato dagli Uffici scolastici regionali.</p>	
<p>Il profilo dei laureati dovrà comprendere la conoscenza di:</p>	
<p>1) <i>matematica</i>: i sistemi numerici; elementi di</p>	<p>1) <i>matematica</i>: i sistemi numerici; elementi di</p>

geometria euclidea e cartesiana e geometria delle trasformazioni; elementi di algebra; elementi di calcolo delle probabilità; i temi della matematica applicata.	geometria euclidea e cartesiana e geometria delle trasformazioni ; elementi di algebra; elementi di calcolo delle probabilità e statistica; i temi della matematica applicata ; elementi di modellizzazione matematica.
	1 bis) <i>Informatica</i> : approccio algoritmico alla risoluzione di problemi; applicazione dell'informatica all'elaborazione dell'informazione e alla comunicazione; multimedialità.
2) <i>fisica</i> : misure e unità di misura; densità e principio di Archimede; la composizione atomica dei materiali; elementi di meccanica e meccanica celeste; elementi di elettrostatica e circuiti elettrici; il calore e la temperatura; fenomenologie di termodinamica; il suono.	2) <i>fisica</i> : misure e unità di misura; densità e principio di Archimede ; la composizione atomica della materia dei materiali ; elementi di meccanica, principi di idrostatica, astronomia meccanica celeste ; elementi di elettrostatica e circuiti elettrici; il calore e la temperatura; fenomenologie di termodinamica; lavoro ed energia; il suono; le onde.
3) <i>chimica</i> : elementi di chimica organica e inorganica.	3) <i>chimica</i> : elementi di chimica, analitica, fisica, inorganica, organica, farmaceutica, alimentare
4) <i>biologia</i> : elementi di biologia umana, animale e vegetale; elementi di cultura ambientale.	4) <i>biologia</i> : elementi di biologia umana, animale e vegetale; fondamenti di organizzazione del corpo umano; elementi di ecologia cultura ambientale .
	4 bis) cultura ambientale: sostenibilità, ambiente naturale e antropizzato, ciclo di gestione dei rifiuti
	4) ter Scienze della terra: ciclo delle rocce, ciclo delle acque, tettonica delle placche.
5) <i>letteratura italiana</i> : testi e problemi della letteratura italiana dalle origini ai nostri giorni.	5) <i>letteratura italiana</i> : testi e problemi della letteratura italiana dalle origini ai nostri giorni, nel quadro della letteratura europea.
6) <i>linguistica italiana</i> : linguistica e grammatica italiana; didattica della lingua italiana per	6) <i>linguistica italiana</i> : linguistica e grammatica italiana; didattica della lingua italiana per

stranieri.	stranieri.
7) <i>lingua inglese</i> : elementi avanzati di lingua inglese.	7) <i>lingua inglese</i> : elementi avanzati di lingua inglese.
8) <i>storia</i> : elementi di storia antica, medioevale, moderna e contemporanea.	8) <i>storia</i> : elementi di storia antica, medioevale, moderna e contemporanea.
9) <i>geografia</i> : elementi di geografia fisica e umana.	9) <i>geografia</i> : elementi di geografia fisica e umana.
10) <i>attività motorie</i> : metodi e didattiche delle attività motorie.	10) <i>attività motorie</i> : metodi e didattiche delle attività motorie.
11) <i>arte</i> : disegno e le sue relazioni con le arti visive; elementi di didattica museale; acquisizione di strumenti e tecniche nelle diverse aree artistiche; educazione all'immagine; calligrafia.	11) <i>arte</i> : disegno e le sue relazioni con le arti visive; elementi di didattica museale; acquisizione di strumenti e tecniche nelle diverse aree artistiche; educazione all'immagine; calligrafia; rappresentazione multimediale dell'immagine.
12) <i>musica</i> : elementi di cultura musicale.	12) <i>musica</i> : elementi di cultura musicale.
13) <i>letteratura per l'infanzia</i> : testi e percorsi di letteratura per l'infanzia.	13) <i>letteratura per l'infanzia</i> : testi e percorsi di letteratura per l'infanzia.
14) <i>pedagogia</i> : pedagogia generale; pedagogia interculturale; pedagogia dell'infanzia.	14) <i>pedagogia</i> : pedagogia generale; pedagogia interculturale; pedagogia dell'infanzia.
15) <i>storia della pedagogia</i> : storia dell'educazione; storia della scuola.	15) <i>storia della pedagogia</i> : storia dell'educazione; storia della scuola.
16) <i>didattica</i> : didattica generale; pedagogia e didattica del gioco; didattica della lettura e della scrittura; tecnologie educative; il gruppo nella didattica.	16) <i>didattica</i> : didattica generale; pedagogia e didattica del gioco; didattica della lettura e della scrittura; tecnologie educative; il gruppo nella didattica.
17) <i>pedagogia speciale</i> : pedagogia speciale; didattica speciale.	17) <i>pedagogia speciale</i> : pedagogia speciale; didattica speciale.
18) <i>pedagogia sperimentale</i> : metodologia della ricerca; tecniche di valutazione.	18) <i>pedagogia sperimentale</i> : metodologia della ricerca; tecniche di valutazione.
19) <i>psicologia</i> : elementi di psicologia dello sviluppo e dell'educazione; psicologia della disabilità e dell'integrazione.	19) <i>psicologia</i> : elementi di psicologia dello sviluppo e dell'educazione; psicologia della disabilità e dell'integrazione; elementi di psicologia cognitiva.

20) <i>sociologia</i> : elementi di sociologia dell'educazione.	20) <i>sociologia</i> : elementi di sociologia dell'educazione; funzionamento delle istituzioni sociali e politiche, con particolare riferimento ai fondamenti e al funzionamento della democrazia; abilità comunicative e tecniche media education.
21) <i>antropologia</i> : elementi di antropologia culturale.	21) <i>antropologia</i> : elementi di antropologia culturale.
22) <i>diritto</i> : elementi di diritto costituzionale e di legislazione scolastica.	22) <i>diritto</i> : elementi di diritto privato e costituzionale; legislazione scolastica.
23) <i>neuropsichiatria infantile</i> : elementi di neuropsichiatria infantile.	23) <i>neuropsichiatria infantile</i> : elementi di neuropsichiatria infantile.
24) <i>psicologia clinica</i> : psicopatologia dello sviluppo.	24) psicologia clinica elementi di <i>psicopatologia</i> : psicopatologia dello sviluppo.
25) <i>igiene generale e applicata</i> : igiene ed educazione sanitaria.	25) igiene generale e applicata <i>educazione sanitaria e alimentare</i> : igiene, prevenzione, conoscenze utili a un integrato sviluppo psicosessuale
Si precisa che:	Si precisa che:
a) i crediti liberi devono essere coerenti con il percorso professionale;	a) i crediti liberi devono essere coerenti con il percorso professionale;
b) nei CFU di ogni insegnamento disciplinare deve essere compresa una parte di didattica della disciplina stessa;	b) nei CFU relativi alle attività formative caratterizzanti di ogni insegnamento disciplinare deve essere compresa una parte di didattica delle discipline stesse ;
c) gli insegnamenti disciplinari possono comprendere un congruo numero di ore di esercitazione;	c) gli insegnamenti disciplinari possono comprendere un congruo numero di ore di esercitazione;
d) è necessario che nella presentazione delle discipline si tenga conto dei due ordini di scuola cui il corso di laurea abilita. Pertanto esempi, esercizi e proposte didattiche devono essere pensati e previsti sia per la scuola dell'infanzia che per la scuola primaria;	d) è necessario che nell'insegnamento dei saperi disciplinari e presentazione delle discipline si tenga conto dei due ordini di scuola cui il corso di laurea abilita. Pertanto esempi, esercizi e proposte didattiche devono essere pensati e previsti sia per la scuola dell'infanzia che per la scuola primaria;

e) i laboratori di lingua inglese (L-LIN/12) dovranno essere suddivisi nei cinque anni di corso. Al termine del percorso gli studenti dovranno aver acquisito una formazione di livello B2.	e) i laboratori di lingua inglese (L-LIN/12) dovranno essere suddivisi nei cinque anni di corso. Al termine del percorso gli studenti dovranno aver acquisito una formazione di livello B2
---	--

ATTIVITA' FORMATIVE INDISPENSABILI

Osservazione 1 - Si rileva che la tabella delle attività formative indispensabili è molto frammentata e rigida nella prescrizione del numero di crediti per i singoli ambiti. Pur mantenendo fermo il numero di crediti complessivo per ciascuna delle aree indicate, si ritiene opportuno avere almeno un minimo grado di *flessibilità nella distribuzione dei crediti fra gli ambiti*. Per lo stesso motivo si ritiene opportuno che il numero minimo di crediti di laboratorio sia indicato complessivamente per ogni area.

Osservazione 2 - Negli ambiti della matematica e dell'informatica, nonché nell'ambito della Fisica si ritiene necessario inserire tutti i settori dell'area.

Osservazione 3 - Per quanto riguarda le attività a scelta dello studente, tenuto conto che per le lauree il numero di crediti minimo previsto è 12, e che per lauree magistrali non a ciclo unico tale numero è 8, pur comprendendo che si tratta qui di una classe preordinata ad una formazione professionalizzante specifica, si giudica che il numero di 8 crediti qui indicato sia esiguo e dovrebbe essere aumentato.

La tabella delle attività formative indispensabili dovrebbe essere per quanto possibile ricondotta alla struttura usuale, anche al fine di inserirla nella banca dati dell'offerta formativa. Per questo motivo se ne propone una riscrittura, che tiene conto delle osservazioni precedenti.

ATTIVITA' FORMATIVE DI BASE: PSICOPEDAGOGICHE E METODOLOGICO-DIDATTICHE

Ambiti disciplinari	Settori scientifico -disciplinari	CFU	Tot. CFU
Discipline pedagogiche	M-PED/01 Pedagogia generale e sociale	12	62 (di cui almeno 6 di laboratorio)
	M-PED/02 Storia della pedagogia	6	
	M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale	18	
	M-PED/04 Pedagogia sperimentale	9	
Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione	M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione	6	16
Discipline sociologiche e antropologiche	SPS/02- STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE	6	
	SPS/04 - SCIENZA POLITICA		
	SPS/07 - SOCIOLOGIA GENERALE		
	SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi		
	M-DEA-01 Discipline demograficoantropologiche		

ATTIVITA' FORMATIVE CARATTERIZZANTI - Area 1: I saperi della scuola

Ambiti disciplinari	Settori scientifico-disciplinari	CFU	Tot. CFU
Discipline matematiche e informatica	MAT/01 Logica matematica MAT/02 Algebra MAT/03 Geometria MAT/04 Matematiche complementari MAT/05 Analisi matematica MAT/06 Probabilità e statistica matematica MAT/07 Fisica matematica MAT/08 Analisi numerica MAT/09 Ricerca operativa INF/01 Informatica ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni SECS-S/01 Statistica	21	135 (di cui almeno 18 di laboratorio)
Discipline letterarie	L-FIL-LET/10 Letteratura italiana L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea	12	
Linguistica	L-FIL-LET/12 Linguistica italiana	12	
Discipline biologiche ed ecologiche	BIO/01 Botanica generale BIO/03 Botanica ambientale e applicata, BIO/05 Zoologia, BIO/06 Anatomia comparata e citologia, BIO/07 Ecologia, BIO/09 Fisiologia BIO/16 Anatomia umana BIO/17 Istologia	12	
Discipline fisiche	FIS/01 Fisica sperimentale FIS/02 Fisica teorica, modelli e metodi matematici FIS/03 Fisica della materia FIS/04 Fisica nucleare e subnucleare FIS/05 Astronomia e astrofisica FIS/06 Fisica per il sistema terra e il mezzo circumterrestre FIS/07 Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina) FIS/08 Didattica e storia della fisica	8	
Discipline chimiche	CHIM/01 Chimica analitica CHIM/02 Chimica fisica CHIM/03 Chimica generale e inorganica CHIM/06 Chimica organica CHIM/08 Chimica farmaceutica CHIM/10 Chimica degli alimenti	6	
Metodi e didattiche delle attività motorie	M-EDF/01 Metodi e didattiche delle attività motorie M-EDF/02 Metodi e didattiche delle attività sportive	8	
Discipline storiche	L-ANT/02 Storia greca L-ANT/03 Storia romana M-STO/01 Storia medioevale, M-STO/02 Storia moderna, M-STO/04 Storia contemporanea	15	
Discipline geografiche e di scienze della terra	M-GGR/01 Geografia M-GGR/02 Geografia economico-politica GEO/01 GEO/02 GEO/03 GEO/04 Geografia fisica e geomorfologica GEO/07 GEO/08	8	
Discipline delle arti	ICAR/17 Disegno, L-ART/02 Storia dell'arte moderna, L-ART/03 Storia dell'arte contemporanea L-ART/06 cinema, fotografia e televisione	8	
Musicologia e storia della musica	L-ART/07 Musicologia e storia della musica	8	
Letteratura per l'infanzia	M-PLD/02 Storia della pedagogia	8	

ATTIVITA' FORMATIVE CARATTERIZZANTI - Area 2: Insegnamenti per l'accoglienza, l'integrazione e il trattamento pedagogico della differenza

Ambiti disciplinari	Settori scientifico-disciplinari	CFU	Tot. CFU
Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione	M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione	9	31 (di cui almeno 3 di laboratorio)
Didattica e pedagogia speciale	M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale	9	
Psicologia clinica e discipline igienico-sanitarie e giuridiche	MED/39 Neuropsichiatria infantile M-PSI/08 Psicologia clinica MED/09 MED/13 MED/25 MED/42 Igiene generale e applicata IUS/01 Diritto privato IUS/08 Diritto Costituzionale IUS/10 Diritto amministrativo	12	

ALTRE ATTIVITA'

Tipologia	CFU	CFU
Attività a scelta dello studente	8	56
Attività di tirocinio	24	
Laboratorio di tecnologie didattiche	3	
Per la conoscenza della lingua inglese a livello B2	12 (di cui almeno 10 di laboratorio linguistico)	
Attività formative per la Prova Finale	9	
Totale CFU		300

TABELLA 2
(Art. 6, comma 2)

Classe di abilitazione A043 – Italiano, storia e, geografia nella scuola secondaria di I grado

1) Conseguimento nel corso di laurea di almeno 102 CFU nei SSD di seguito elencati:

M-STO/01 STORIA MEDIEVALE
M-STO/02 STORIA MODERNA
M-STO/03 STORIA DELL'EUROPA ORIENTALE
M-STO/04 STORIA CONTEMPORANEA
M-STO/07 STORIA DEL CRISTIANESIMO E DELLE CHIESE
L-ANT/02 STORIA GRECA
L-ANT/03 STORIA ROMANA
L-FIL-LET/02 LINGUA E LETTERATURA GRECA
L-FIL-LET/04 LINGUA E LETTERATURA LATINA
L-FIL-LET/08 LETTERATURA LATINA MEDIOEVALE E UMANISTICA
L-FIL-LET/09 FILOLOGIA ROMANZA
L-FIL-LET/10 LETTERATURA ITALIANA
L-FIL-LET/11 LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA
L-FIL-LET/12 LINGUISTICA ITALIANA
L-FIL-LET/13 FILOLOGIA DELLA LETTERATURA ITALIANA
L-FIL-LET/14 CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE
L-ANT/07 ARCHEOLOGIA CLASSICA

L-ANT/08 ARCHEOLOGIA CRISTIANA
 L-ART/01 STORIA DELL'ARTE MEDIEVALE
 L-ART/02 STORIA DELL'ARTE MODERNA
 L-ART/03 STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA
 L-ART/05 DISCIPLINE DELLO SPETTACOLO
 L-ART/06 CINEMA, FOTOGRAFIA E TELEVISIONE
 L-ART/07 MUSICOLOGIA E STORIA DELLA MUSICA
 L-LIN/01 GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA
 L-LIN/03 LETTERATURA FRANCESE
 L-LIN/04 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA FRANCESE
 L-LIN/05 LETTERATURA SPAGNOLA
 L-LIN/06 LINGUA E LETTERATURE ISPANO-AMERICANE
 L-LIN/07 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA SPAGNOLA
 L-LIN/10 LETTERATURA INGLESE
 L-LIN/11 LINGUE E LETTERATURE ANGLO-AMERICANE
 L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA INGLESE
 L-LIN/13 LETTERATURA TEDESCA
 L-LIN/14 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA TEDESCA
 M-DEA/01 DISCIPLINE DEMOETNOANTROPOLOGICHE
 M-FIL/01 FILOSOFIA TEORETICA
 M-FIL/02 LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA
 M-FIL/03 FILOSOFIA MORALE
 M-FIL/04 ESTETICA
 M-FIL/05 FILOSOFIA E TEORIA DEI LINGUAGGI
 M-FIL/06 STORIA DELLA FILOSOFIA
 M-FIL/07 STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA
 M-FIL/08 STORIA DELLA FILOSOFIA MEDIEVALE
 M-GGR/01 GEOGRAFIA
 M-GGR/02 GEOGRAFIA ECONOMICO-POLITICA
 M-PED/01 PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE
 M-PED/02 STORIA DELLA PEDAGOGIA
 M-PED/03 DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE
 M-PED/04 PEDAGOGIA SPERIMENTALE
 M-PSI/01 PSICOLOGIA GENERALE
 M-PSI/04 PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO
 M-PSI/05 PSICOLOGIA SOCIALE
 M-PSI/07 PSICOLOGIA DINAMICA
 SPS/01 FILOSOFIA POLITICA
 SPS/02 STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE
 SPS/03 STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE
 SPS/04 SCIENZA POLITICA
 SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE
 SPS/08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI
 SPS/12 SOCIOLOGIA GIURIDICA DELLA DEVIANZA

I 102 CFU comprendono:

- almeno 18 CFU nei SSD L-FIL-LET/10, Letteratura italiana e L-FIL-LET/11, Letteratura italiana contemporanea e fra questi almeno 12 CFU in L-FIL-LET/10;
- almeno 18 CFU nei SSD M-STO/01 Storia medioevale, M-STO/02 Storia moderna, M-STO/04, Storia contemporanea;
- almeno 12 CFU in L-FIL-LET/12 Linguistica italiana, L-LIN/01 Glottologia e linguistica;

- almeno 9 CFU in ciascuno dei seguenti SSD:

- 1) L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina;
- 2) M-GRR/01 Geografia.

- almeno 36 CFU nei SSD sopra elencati;

- 2) Conseguimento della laurea magistrale nella classe LM-14 – Filologia moderna, strutturata conformemente alla seguente tabella:

TABELLA 2
ATTIVITA' FORMATIVE CARATTERIZZANTI

Ambiti disciplinari	Settori scientifico-disciplinari	CFU	Tot. CFU
Formazione disciplinare	Didattiche disciplinari nei SSD L-FIL-LET, M-STO/01 e M-GGR	18	75
	L-FIL-LET/10 Letteratura italiana L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea L-FIL-LET/12 Linguistica italiana	18 (con almeno 6 in ciascun SSD ove non conseguiti nel triennio);	
	M-GGR/01 Geografia	6	
	M-STO/01 Storia medievale M-STO/02 Storia moderna M-STO/04 Storia contemporanea	12 (con almeno 6 in ciascun SSD ove non conseguiti nel triennio)	
	IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico		
Scienze dell'educazione	M-PED/01 Pedagogia generale e sociale M-PED/02 Storia della pedagogia	6	18
	M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione M-PSI/05 Psicologia sociale		
	SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi		
	M-DEA/01 Discipline demotnoantropologiche		
Totale			

ALTRE ATTIVITA'

Tipologia	CFU	Tot. CFU
Laboratori, stage, tirocinio		27
Attività formative a scelta dello studente	8	
Per la prova finale	12	
Totale		120

TABELLA 3
(Art. 6, comma 2)

Classe di abilitazione A045 – Lingua Inglese e seconda lingua straniera

- 1) Conseguimento nel corso di laurea di almeno 66 CFU nei seguenti SSD:
 a) almeno 18 CFU in una lingua;
 b) almeno 12 CFU in una seconda lingua;
 c) almeno 12 CFU per ciascuna nelle due corrispondenti letterature per complessivi 24 CFU;
 d) almeno 6 CFU nei seguenti SSD: L-FIL-LET/10 Letteratura italiana, L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea, L-FIL-LET/14 Critica letteraria e letterature comparate;
 e) almeno 6 CFU nei seguenti SSD: L-LIN/01 Glottologia e linguistica, L-LIN/02 Didattica delle lingue moderne, L-FIL-LET/12 Linguistica italiana;
- 2) Laurea magistrale nella classe LM-37 – Lingua straniera, strutturata conformemente alla seguente tabella:

Si segnala che la presente tabella deve essere riportata al formato standard

	Settori scientifico-disciplinari	CFU
Lingue e Letterature moderne	L-LIN/02 - Didattica delle lingue moderne L-LIN/03 - Letteratura francese L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese L-LIN/05 - Letteratura spagnola L-LIN/06 - Lingue e letterature ispano-americane L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua spagnola L-LIN/08 - Letterature portoghese e brasiliana L-LIN/09 - Lingua e traduzione - lingue portoghese e brasiliana L-LIN/10 - Letteratura inglese L-LIN/11 - Lingua e letterature anglo-americane L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese L-LIN/13 - Letteratura tedesca L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca L-LIN/15 - Lingue e letterature nordiche L-LIN/16 - Lingua e letteratura nederlandese L-LIN/17 - Lingua e letteratura romena L-LIN/20 - Lingua e letteratura neogreca L-LIN/21 - Slavistica	54/72 Di cui almeno 18 in didattiche disciplinari delle lingue straniere moderne
Discipline di contesto	L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate L-LIN/01 - Glottologia e linguistica L-LIN/02 - Didattica delle lingue moderne L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza L-FIL-LETT/15 Filologia germanica	6/18
Scienze dell'educazione	M-PED/01 Pedagogia generale e sociale; M-PED/02 Storia della pedagogia; M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione; M-PSI/05 Psicologia sociale; SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche	18 Di cui almeno 6 CFU nei settori M-PED/01 o M-PED/02
Laboratori, esami a scelta, tesi di laurea		24-27
TOTALE CFU		120

TABELLA 4
(Art. 6, comma 2)

Classe di abilitazione A059 – Matematica e scienze nella scuola secondaria di I grado

CLASSE LM-95
delle
Lauree Magistrali in Scienze matematiche, fisiche, chimiche e naturali

Il CUN ritiene necessario descrivere in modo più preciso, ampio e approfondito gli obiettivi formativi qualificanti della classe, in modo analogo a quello che si trova per tutte le classi dell'ordinamento. Tenuto conto degli obiettivi indicati nel regolamento e delle esigenze del sistema di istruzione, si propone la seguente descrizione.

I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe:

- hanno una solida preparazione culturale di base e una buona padronanza dei metodi fondamentali e del linguaggio della matematica, incluse le capacità di dimostrare e ragionare rigorosamente, di modellizzare, di risolvere problemi, con particolare riferimento ai contenuti dell'insegnamento nella scuola secondaria;
- hanno una solida preparazione culturale di base e una buona padronanza dei metodi fondamentali dell'informatica, della statistica e delle discipline fisiche, chimiche, biologiche e di scienze della terra, con particolare riferimento ai contenuti dell'insegnamento nella scuola secondaria e ai metodi sperimentali;
- conoscono elementi dello sviluppo storico delle discipline sopra elencate, nonché delle ragioni e dei limiti dei loro metodi; sono in grado di collegare le conoscenze matematiche e scientifiche tra loro e con i problemi della tecnica e della società;
- possiedono elementi di cultura ambientale;
- conoscono i fondamenti dell'organizzazione del corpo umano e dell'educazione alimentare e sanitaria;
- sono in grado di operare nel laboratorio informatico e scientifico, di utilizzare strumenti, di fare misure, di organizzare ed elaborare i dati sperimentali;
- sono in grado di organizzare e di fare presentazioni orali e scritte con contenuto scientifico adeguate a possibili diversi livelli di conoscenza negli ascoltatori, anche mediante tecnologie informatiche e della comunicazione o in situazioni di laboratorio;
- possiedono conoscenze psicologiche e pedagogiche e capacità relazionali utili per la comunicazione e la gestione di gruppi, in particolare di ragazzi e ragazze;
- sono in grado di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo responsabilità di progetti;
- conoscono almeno al livello B2 la lingua inglese e conoscono inoltre il lessico matematico e scientifico in tale lingua.

Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea magistrale della classe:

- prevedono attività di laboratorio e in ambiente naturale o, comunque, attività pratiche, in particolare dedicate alla conoscenza di metodiche sperimentali, all'uso di strumenti e tecnologie, alla misura o alla raccolta di dati, all'elaborazione statistica dei dati stessi;
- possono prevedere attività esterne come tirocini formativi presso laboratori di enti di ricerca, istituti scolastici, aziende, strutture della pubblica amministrazione;
- prevedono il superamento di una prova finale nella quale viene discusso un elaborato originale predisposto con la supervisione di un relatore.

I laureati magistrali della classe possono accedere direttamente al Tirocinio Formativo Attivo, di cui all'art. 10 del Regolamento..... , al fine di ottenere l'abilitazione nella classe 59/A - Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media.

I laureati magistrali nella classe potranno inoltre svolgere, con funzioni di responsabilità, attività professionali in tutti gli ambiti che, oltre allo specifico profilo professionale della laurea posseduta, richiedano il contributo di una figura di ampia formazione culturale, con una conoscenza a largo spettro delle scienze e dei loro metodi, e con una buona capacità di comunicare.

In particolare, tra i settori in cui i laureati magistrali della classe si potranno inserire, si indicano:

- l'industria culturale ed editoriale;
- istituzioni specifiche, come Centri della Scienza e Musei;
- l'informazione e la divulgazione scientifica e tecnologica;
- organismi e unità di studio per lo sviluppo della scienza presso enti ed istituzioni, pubbliche e private, sia italiane che internazionali.

Requisiti curriculari di ammissione

L'ammissione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti curriculari:

almeno 90 crediti nelle aree MAT, FIS; CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING-INF/05, SCES-S/01 di cui almeno

12 in MAT

6 in FIS

6 in CHIM, GEO, BIO

6 in INF/01, ING-INF/05, SECS-S/01

nonché la conoscenza della lingua inglese al livello B1

Percorso formativo complessivo per l'area scientifica

Per ciascuno studente verrà previsto un piano di studio individualizzato che garantisca comunque che nel curriculum complessivo dello studente (nella laurea precedente e nella laurea magistrale) siano presenti

almeno 132 crediti nelle aree scientifiche: MAT, FIS; CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING-INF/05, SECS-S/01

di cui almeno

30 in MAT

12 in FIS

6 in CHIM,

6 in GEO

9 in BIO

9 in INF/01, ING-INF/05, SECS-S/01

1. ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI

ATTIVITÀ FORMATIVE CARATTERIZZANTI

Da considerare insieme alle ulteriori condizioni indicate al punto **percorso formativo complessivo per l'area scientifica**

Ambiti disciplinari	Settori scientifico-disciplinari	CFU	Tot. CFU
Matematica	MAT/*	12	42
Fisica	FIS/*	6	
Chimica, Biologia, Scienze della Terra, Informatica, Statistica, Igiene	CHIM/*, BIO/*, GEO/* INF/01, ING-INF/05, SECS-S/01 MFD/42		

Didattica e storia della matematica e delle scienze, epistemologia	MAF/04 FIS/08 CHIM/* BIO* , GEO** MLD/02, M-STO/05, M-FIL/02 INF/01, ING-INF/05, SECS-S/01		18
Scienze dell'educazione	M-PED/01 Pedagogia generale e sociale M-PED/02 Storia della pedagogia	6	18
	M-PED/01 Pedagogia generale e sociale; M-PED/02 Storia della pedagogia; M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione; M-PSI/05 Psicologia sociale; SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi, M-DEA/01 Discipline demotnoantropologiche		
Laboratori didattici			18
Totale			96

ALTRE ATTIVITA'

Tipologia	CFU	Tot. CFU
stage, tirocinio, lingua straniera		24
Attività formative a scelta dello studente (fra le quali è possibile scegliere attività di stage, tirocinio e laboratorio)	8	
Per la prova finale	12	
Totale		120

TABELLA 5
(Art. 6, comma 2)

Classe di abilitazione A030 – Scienze motorie e sportive

- 1) Laurea nella classe L-22 – Scienze delle attività motorie e sportive;
- 2) Laurea magistrale nella classe LM-67 – Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate ovvero nella classe LM-68 – Scienze e tecniche dello sport, strutturate come segue.

Il CUN ritiene necessario che siano formulati specifici obiettivi formativi qualificanti del corso di Laurea Magistrale per l'insegnamento, come di seguito indicato.

I laureati nel corso di laurea magistrale per l'insegnamento nella Classe di abilitazione A030 – Scienze motorie e sportive devono essere in grado di utilizzare avanzati strumenti culturali, metodologici e tecnico-pratici con particolare riferimento a:

- a) Progettazione, coordinamento e direzione tecnica delle attività tecnico-sportive in ambito agonistico nei vari livelli, fino a quelli di massima competizione, presso associazioni e società sportive, enti di promozione sportiva, istituzioni e centri specializzati.
- b) Progettazione, coordinamento e direzione tecnica delle attività motorie e sportive condotte a livello scolastico finalizzate allo sviluppo psicofisico e sociale del giovane.
- c) Progettazione, coordinamento e direzione tecnica delle attività di preparazione fisica e atletica nei vari sport ed ai vari livelli, fino a quello professionistico, presso associazioni e società sportive, enti di promozione sportiva, istituzioni e centri specializzati.
- d) Progettazione, coordinamento e direzione tecnica dell'attività di preparazione fisica ed atletica e delle attività sportive agonistiche per disabili.

e) Progettazione, coordinamento e direzione tecnica delle attività di preparazione fisica presso i Centri di addestramento delle Forze Armate e dei corpi impegnati, in senso ampio, a garantire la sicurezza e la difesa dello Stato.

f) Preparazione fisica e tecnica personalizzata finalizzata all'agonismo individuale e di squadra.

I laureati magistrali devono possedere competenze specifiche ed approfondite nel campo delle attività motorie e sportive con attenzione alle differenti tipologie disciplinari e, nell'ambito del concetto di tutela della salute psico-fisica del praticante, alle differenze legate all'età, al genere, al contesto socio-culturale di appartenenza, al livello di maturazione psico-culturale e alla presenza di disabilità fisica. Devono inoltre possedere ulteriori competenze specifiche ed approfondite di ambito pedagogico e psicosociale atte a promuovere l'educazione allo sport e attraverso lo sport a livello scolastico.

Devono possedere inoltre la padronanza scritta e orale di almeno una lingua dell'Unione Europea oltre all'italiano.

Ai fini indicati, i laureati dovranno

- conoscere le basi biologiche dell'adattamento all'esercizio fisico finalizzato alla pratica agonistica amatoriale e avanzata in funzione del tipo di pratica sportiva, del livello di prestazione atteso, delle condizioni ambientali, dell'età e del genere del praticante;
- possedere le conoscenze pedagogiche e didattiche per scegliere e padroneggiare i metodi di insegnamento delle attività motorie nel contesto delle attività della scuolasecondaria;
- possedere le conoscenze scientifiche ed epistemologiche necessarie per svolgere la funzione di educatore capace di instaurare relazioni positive e motivanti con gli allievi, con le famiglie e con gli altri insegnanti coinvolti nel processo educativo a livello scolastico;
- possedere le basi pedagogiche, didattiche, scientifiche e culturali per trasmettere i valori etici ed educativi dell'agonismo sportivo;
- possedere le conoscenze necessarie per elaborare una progettazione articolata e centrata sull'allievo, capace di promuovere l'educazione alla salute e al rispetto della persona, e l'adozione di atteggiamenti corretti nei confronti di fenomeni degenerativi dello sport e della vita sociale;
- possedere le conoscenze per promuovere ed organizzare le attività motorie e sportive scolastiche fungendo da cerniera tra il mondo dell'educazione presente nella scuola e quello dello sport agonistico e promozionale;
- possedere le conoscenze sull'organizzazione del sistema scolastico e del suo territorio al fine di contribuire efficacemente allo sviluppo di politiche territoriali per il benessere dei cittadini;
- capacità di interagire con i docenti di altre discipline al fine di favorire attività di ricerca didattica inserendo le attività motorie in un contesto di educazione interdisciplinare della persona;
- avere solide basi concettuali sulle teorie dell'allenamento nei vari contesti di pratica sportiva individuale e di squadra con capacità di adattare i diversi modelli anche in funzione di età, genere e abilità dei praticanti;
- conoscere in modo approfondito metodi e tecniche delle attività motorie e sportive finalizzate e specifiche per le differenti discipline sportive con capacità di utilizzare tali conoscenze adattandole ai diversi contesti di attività sportiva, alle specificità di genere, all'età, alla presenza di disabilità, al contesto socio-culturale di riferimento, nonché agli obiettivi individuali e di gruppo;

- conoscere metodi e strumentazioni della valutazione funzionale applicata agli apparati coinvolti nella pratica sportiva anche al fine di consulenza tecnica e collaudo relativamente ai beni e servizi impiegati;
- conoscere i metodi di valutazione delle prestazioni fisiche e sportive, saperli utilizzare e valutarne i risultati in funzione delle diverse discipline nel contesto di specificità di genere, età, presenza di disabilità e degli obiettivi della pratica sportiva;
- conoscere i rischi in termini di salute del praticante legati all'attività sportiva, saper identificare i limiti di prestazione individuale oltre i quali la pratica sportiva si traduce in danno alla salute, essere in grado di prevenire l'incidenza di infortuni legati alla pratica motoria e sportiva, ridurre le conseguenze negative e favorire il pieno recupero dell'atleta;
- possedere conoscenze di nutrizione umana applicata alla prestazione sportiva anche in relazione alla specificità dell'allenamento e del recupero nelle diverse discipline;
- conoscere i rischi per la salute derivati dall'uso di pratiche di potenziamento delle prestazioni fisiche, siano esse state dichiarate illecite o no dalle agenzie ufficiali, conoscere la normativa a proposito, e essere in grado di intervenire con efficaci misure per prevenire, combattere ed eliminare l'uso di tali pratiche;
- essere in grado di proporsi come progettisti di percorsi formativi realizzati attraverso la pratica sportiva e di orientare i destinatari della loro azione educativa alla scelta di attività motorie e sportive adeguate ai propri livelli di crescita motoria, mentale, relazionale ed emotivo-affettiva;
- possedere le conoscenze generali relative a gruppi, fenomeni dinamici della vita del gruppo, processi di costituzione e di sviluppo dei gruppi, finalizzate alla creazione ed alla gestione del gruppo-squadra o gruppo-associazione;
- acquisire le conoscenze sui processi di comunicazione interpersonale e sociale finalizzate anche alla creazione e alla gestione di relazioni con le istituzioni, le associazioni e le famiglie;
- conoscere i regolamenti che disciplinano le attività sportive e le normative relative alle responsabilità del proprio operato, alle istituzioni e agli enti coinvolti nelle attività sportive.

A tal fine i laureati devono acquisire, in relazione a obiettivi specifici professionalizzanti del corso, adeguate tecniche motorie per un numero di CFU non inferiore a 20 mediante tirocini formativi presso strutture idonee sotto la diretta responsabilità degli Atenei.

Il CUN ritiene inoltre opportuno consentire agli atenei un certo grado di flessibilità nella distribuzione dei crediti fra gli ambiti, e quindi occorre che la somma dei minimi di crediti nei diversi ambiti sia minore di 72.

Si ritiene che questo si possa ottenere riducendo da 36 a 30 i crediti per le Discipline Motorie e Sportive; lasciando a 18 il minimo dei CFU per l'ambito biomedico e riducendo a 12 i CFU per l'ambito Socio-Psico-Pedagogico, in quanto in tale ambito sono già previsti 10 crediti nella laurea della classe l-22, che è requisito necessario per l'ammissione alla LM.

La flessibilità introdotta consente alle sedi di disegnare percorsi formativi più mirati alle esigenze dei tirocinanti, tenuto conto anche dei diversi percorsi seguiti precedentemente, in particolare nel periodo transitorio.

Si ritiene infine che l'ambito biomedico non sia esaurito dai settori Bio e Med così limitatamente proposti nell'ambito biomedico e si chiede l'inserimento di Bio/16, Bio/17, Med/13, Med/38, Med/39,

In conseguenza alle osservazioni precedenti si propone la seguente riformulazione della tabella 5

Attività formative	Ambiti disciplinari	Settori scientifico-disciplinari	CFU Assegnati	CFU Totali assegnati
Caratterizzanti	Discipline motorie e sportive	M-EDF/01 - Metodi e didattiche delle attività motorie(24 CFU) M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle attività sportive (12 CFU)	30	72
Affini e integrative (art. 10, comma 5, D.M. 22/10/04, n. 270, lettera b)	Biomedico	BIO/09 - Fisiologia BIO/10 – Biochimica BIO/16 - Anatomia Umana BIO/17 - Istologia MED/09 - Medicina interna MED/13 – Endocrinologia MED/33 - Malattie apparato locomotore MED/38 – Pediatria generale e Specialistica MED/39 – Neuropsichiatria infantile	18	8
	Sociologico Psicologico Pedagogico	M-PED/02 - Storia della pedagogia M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione M-PSI/05 - Psicologia sociale SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi	12	
		BIO/11 Biologia molecolare BIO/13 Biologia applicata BIO/14 Farmacologia MED/42 – Igiene generale e applicata IUS/01 - Diritto privato IUS/10 – Diritto costituzionale	8	
A scelta dello studente			8	8
Per la prova finale			12	12
Tirocini ed attività pratiche			20	20
Totale				120

TABELLA 6
(Art. 6, comma 2)

Classe di abilitazione A032 – Musica

1) Conseguimento nel corso di laurea di almeno 72 CFU nei seguenti SSD:

M-STO/01 STORIA MEDIEVALE
M-STO/02 STORIA MODERNA
M-STO/03 STORIA DELL'EUROPA ORIENTALE
M-STO/04 STORIA CONTEMPORANEA
M-STO/07 STORIA DEL CRISTIANESIMO E DELLE CHIESE
L-ANT/02 STORIA GRECA
L-ANT/03 STORIA ROMANA
L-FIL-LET/02 LINGUA E LETTERATURA GRECA
L-FIL-LET/04 LINGUA E LETTERATURA LATINA
L-FIL-LET/09 FILOLOGIA ROMANZA
L-FIL-LET/10 LETTERATURA ITALIANA
L-FIL-LET/11 LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA
L-FIL-LET/12 LINGUISTICA ITALIANA
L-FIL-LET/13 FILOLOGIA ITALIANA
L-FIL-LET/14 CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE
L-ANT/07 ARCHEOLOGIA CLASSICA
L-ANT/08 ARCHEOLOGIA CRISTIANA
L-ART/01 STORIA DELL'ARTE MEDIEVALE
L-ART/02 STORIA DELL'ARTE MODERNA
L-ART/03 STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA
L-ART/05 DISCIPLINE DELLO SPETTACOLO
L-ART/06 CINEMA, FOTOGRAFIA E TELEVISIONE
L-ART/07 MUSICOLOGIA E STORIA DELLA MUSICA
L-ART/08 ETNOMUSICOLOGIA
L-LIN/01 GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA
L-LIN/03 LETTERATURA FRANCESE
L-LIN/04 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA FRANCESE
L-LIN/05 LETTERATURA SPAGNOLA
L-LIN/06 LINGUA E LETTERATURE ISPANO-AMERICANE
L-LIN/07 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA SPAGNOLA
L-LIN/10 LETTERATURA INGLESE
L-LIN/11 LINGUE E LETTERATURE ANGLO-AMERICANE
L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA INGLESE
L-LIN/13 LETTERATURA TEDESCA
L-LIN/14 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA TEDESCA
M-DEA/01 ANTROPOLOGIA CULTURALE
M-FIL/01 FILOSOFIA TEORETICA
M-FIL/02 LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA
M-FIL/03 FILOSOFIA MORALE

M-FIL/04 ESTETICA
M-FIL/05 FILOSOFIA E TEORIA DEI LINGUAGGI
M-FIL/06 STORIA DELLA FILOSOFIA
M-FIL/07 STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA
M-FIL/08 STORIA DELLA FILOSOFIA MEDIEVALE
M-GGR/01 GEOGRAFIA
M-GGR/02 GEOGRAFIA ECONOMICO-POLITICA
M-PED/01 PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE
M-PED/02 STORIA DELLA PEDAGOGIA
M-PED/03 DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE
M-PED/04 PEDAGOGIA SPERIMENTALE
M-PSI/01 PSICOLOGIA GENERALE
M-PSI/04 PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO
M-PSI/05 PSICOLOGIA SOCIALE
M-PSI/07 PSICOLOGIA DINAMICA
SPS/03 STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE
SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE
SPS/08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI
SPS/12 SOCIOLOGIA GIURIDICA DELLA DEVIANZA

I 72 CFU comprendono almeno 30 CFU nei SSD L-ART/07-08; 12 CFU nei SSD L-ART/01-06 e 6 CFU in almeno due dei seguenti SSD o gruppi di SSD:

- a) Musicologia e Storia della musica L-ART/07 e Etnomusicologia L-ART/08;
- b) Discipline relative alla letteratura italiana (L-FIL-LET/10 oppure L-FIL-LET/11 oppure L-FIL-LET/12) oppure alla linguistica e alle lingue e letterature straniere (L-LIN/01, L-LIN/03, L-LIN/05, L-LIN/06 L-LIN/10, L-LIN/11, L-LIN/13);
- c) Discipline filosofiche (M-FIL/01-08);
- d) Discipline storiche (L-ANT/02 oppure L-ANT/03 oppure M-STO/01 oppure M-STO/02 oppure M-STO/04);
- e) Discipline psicopedagogiche (M-PED/01 oppure M-PSI/01 oppure M-DEA/01);
- f) Discipline artistiche (L-ART/01-04) oppure dello spettacolo (L-ART/05-06).

1) Laurea magistrale nella classe LM-45 – Musicologia e beni musicali, strutturata conformemente alla seguente tabella:

- si ritiene necessario introdurre attività formative per la conoscenza dell'informatica e dei fondamenti fisici dei fenomeni sonori
- la tabella è da riportare al formato standard

Area disciplinare	<p>Musicologia e Storia della musica L-ART/07; Etnomusicologia L-ART/08</p> <p>discipline relative alla letteratura italiana L-FIL-LET/10-12</p> <p>discipline storiche M-STO/01, M-STO/02, M-STO/04</p> <p>discipline delle arti e dello spettacolo L-ART/01-06</p>	<p>72 CFU</p> <p>Tra questi, 18-24 CFU di didattiche disciplinari nel SSD L-ART/07.</p> <p>Tra i restanti 48-54 CFU:</p> <p>- almeno 30 CFU nei SSD L-ART/07-08;</p> <p>- almeno 6 CFU in almeno uno dei seguenti gruppi di SSD:</p> <p>(1) L-FIL-LET/10, L-FIL-LET/11, L-FIL-LET/12;</p> <p>(2) M-STO/01, M-STO/02, M-STO/04;</p> <p>(3) L-ART/01-06</p>	72
			Totale 72 CFU
Scienze dell'educazione e discipline antropologiche	<p>M-PED/01 Pedagogia generale e sociale; M-PED/02 Storia della pedagogia; M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione; M-PSI/05 Psicologia sociale; SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche</p>	<p>Almeno 6 CFU nei settori M-PED/01 o M-PED/02</p>	18 CFU
Laboratori			18
Attività a scelta dello studente		8	
Prova finale			12

TABELLA 7
(Art. 6, comma 2)

Classe di abilitazione A033 – Tecnologia

1) Conseguimento nel corso di laurea di almeno 90 CFU nei seguenti SSD:

MAT/01 LOGICA
MAT/02 ALGEBRA
MAT/03 GEOMETRIA
MAT/04 MATEMATICHE COMPLEMENTARI
MAT/05 ANALISI MATEMATICA
MAT/06 PROBABILITÀ E STATISTICA MATEMATICA
MAT/07 FISICA MATEMATICA
MA/08 ANALISI NUMERICA
MAT/09 RICERCA OPERATIVA
INF/01 INFORMATICA
FIS/01 FISICA SPERIMENTALE
FIS/02 FISICA TEORICA, MODELLI E METODI MATEMATICI
FIS/03 FISICA DELLA MATERIA
FIS/04 FISICA NUCLEARE E SUBNUCLEARE
FIS/05 ASTRONOMIA E ASTROFISICA
FIS/06 FISICA PER IL SISTEMA TERRA E IL MEZZO CIRCUMTERRESTRE
FIS/07 FISICA APPLICATA (A BENI CULTURALI, AMBIENTALI, BIOLOGIA E
MEDICINA)
FIS/08 DIDATTICA E STORIA DELLA FISICA
CHIM/01 CHIMICA ANALITICA
CHIM/02 CHIMICA FISICA
CHIM/03 CHIMICA GENERALE E INORGANICA
CHIM/04 CHIMICA INDUSTRIALE
CHIM/05 SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI POLIMERICI
CHIM/06 CHIMICA ORGANICA
CHIM/07 FONDAMENTI CHIMICI DELLE TECNOLOGIE
CHIM/08 CHIMICA FARMACEUTICA
CHIM/09 FARMACEUTICO TECNOLOGICO APPLICATIVO
CHIM/10 CHIMICA DEGLI ALIMENTI
CHIM/11 CHIMICA E BIOTECNOLOGIA DELLE FERMENTAZIONI
CHIM/12 CHIMICA DELL'AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI
GEO/01 PALEONTOLOGIA E PALEOECOLOGIA
GEO/02 GEOLOGIA STRATIGRAFICA E SEDIMENTOLOGICA
GEO/03 GEOLOGIA STRUTTURALE
GEO/04 GEOGRAFIA FISICA E GEOMORFOLOGIA
GEO/05 GEOLOGIA APPLICATA
GEO/06 MINERALOGIA
GEO/07 PETROLOGIA E PETROGRAFIA
GEO/08 GEOCHIMICA E VULCANOLOGIA
GEO/09 GEORISORSE MINERARIE E APPLICAZIONI MINERALOGICO-
PETROGRAFICHE PER L'AMBIENTE E I BENI CULTURALI
GEO/10 GEOFISICA DELLA TERRA SOLIDA

GEO/11 GEOFISICA APPLICATA
GEO/12 OCEANOGRAFIA E FISICA DELL'ATMOSFERA
BIO/01 BOTANICA GENERALE
BIO/02 BOTANICA SISTEMATICA
BIO/03 BOTANICA AMBIENTALE E APPLICATA
BIO/04 FISIOLOGIA VEGETALE
BIO/05 ZOOLOGIA
BIO/06 ANATOMIA COMPARATA E CITOLOGIA
BIO/07 ECOLOGIA
BIO/08 ANTROPOLOGIA
BIO/09 FISIOLOGIA
BIO/10 BIOCHIMICA
BIO/11 BIOLOGIA MOLECOLARE
BIO/12 BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA
BIO/13 BIOLOGIA APPLICATA
BIO/14 FARMACOLOGIA
BIO/15 BIOLOGIA FARMACEUTICA
BIO/16 ANATOMIA UMANA
BIO/17 ISTOLOGIA
BIO/18 GENETICA
BIO/19 MICROBIOLOGIA GENERALE
AGR/01 ECONOMIA ED ESTIMO RURALE
AGR/06 TECNOLOGIA DEL LEGNO E UTILIZZAZIONI FORESTALI
AGR/07 GENETICA AGRARIA □
AGR/08 IDRAULICA AGRARIA E SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI
AGR/09 MECCANICA AGRARIA
AGR/10 COSTRUZIONI RURALI E TERRITORIO AGROFORESTALE
AGR/13 CHIMICA AGRARIA
AGR/15 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI
AGR/17 ZOOTECNICA GENERALE E MIGLIORAMENTO GENETICO
ICAR/01 IDRAULICA
ICAR/02 COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME E IDROLOGIA □
ICAR/03 INGEGNERIA SANITARIA-AMBIENTALE □
ICAR/04 STRADE, FERROVIE ED AREOPORTI □
ICAR/05 TRASPORTI □
ICAR/06 TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA □
ICAR/07 GEOTECNICA □
ICAR/08 SCIENZA DELLE COSTRUZIONI □
ICAR/09 TECNICA DELLE COSTRUZIONI □
ICAR/10 ARCHITETTURA TECNICA □
ICAR/11 PRODUZIONE EDILIZIA □
ICAR/12 TECNOLOGIA DELL'ARCHITETTURA
ICAR/13 DISEGNO INDUSTRIALE
ICAR/14 COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA E URBANA
ICAR/15 ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO □
ICAR/16 ARCHITETTURA DEGLI INTERNI E ALLESTIMENTO
ICAR/17 DISEGNO
ICAR/18 STORIA DELL'ARCHITETTURA
ICAR/19 RESTAURO
ICAR/20 TECNICA E PIANIFICAZIONE URBANISTICA
ICAR/21 URBANISTICA

ICAR/22 ESTIMO
ING-IND/01 ARCHITETTURA NAVALE
ING-IND/02 COSTRUZIONI E IMPIANTI NAVALI E MARINI
ING-IND/03 MECCANICA DEL VOLO
ING-IND/04 COSTRUZIONI E STRUTTURE AREOSPAZIALI
ING-IND/05 IMPIANTI E SISTEMI AEROSPAZIALI
ING-IND/06 FLUIDODINAMICA □
ING-IND/07 PROPULSIONE AEROSPAZIALE
ING-IND/08 MACCHINE A FLUIDO
ING-IND/09 SISTEMI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE
ING-IND/10 FISICA TECNICA INDUSTRIALE
ING-IND/11 FISICA TECNICA AMBIENTALE
ING-IND/12 MISURE MECCANICHE E TERMICHE
ING-IND/13 MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE
ING-IND/14 PROGETTAZIONE MECCANICA E COSTRUZIONE DI MACCHINE
ING-IND/15 DISEGNO E METODI DELL'INGEGNERIA INDUSTRIALE
ING-IND/16 TECNOLOGIE E SISTEMI DI LAVORAZIONE
ING-IND/17 IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI
ING-IND/18 FISICA DEI REATTORI NUCLEARI
ING-IND/19 IMPIANTI NUCLEARI
ING-IND/20 MISURE E STRUMENTAZIONI NUCLEARI
ING-IND/21 METALLURGIA
ING-IND/22 SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI
ING-IND/23 CHIMICA FISICA APPLICATA
ING-IND/24 PRINCIPI DI INGEGNERIA CHIMICA
ING-IND/25 IMPIANTI CHIMICI
ING-IND/26 TEORIA DELLO SVILUPPO DEI PROCESSI CHIMICI
ING-IND/27 CHIMICA INDUSTRIALE E TECNOLOGICA
ING-IND/28 INGEGNERIA E SICUREZZA DEGLI SCAVI
ING-IND/29 INGEGNERIA DELLE MATERIE PRIME
ING-IND/30 IDROCARBURI E FLUIDI DEL SOTTOSUOLO
ING-IND/31 ELETTROROTECNICA
ING-IND/32 CONVERTITORI, MACCHINE E AZIONAMENTI ELETTRICI
ING-IND/33 SISTEMI ELETTRICI PER L'ENERGIA
ING-IND/34 BIOINGEGNERIA INDUSTRIALE
ING-IND/35 INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE
ING-INF/01 ELETTRONICA
ING-INF/02 CAMPI ELETTROMAGNETICI
ING-INF/03 TELECOMUNICAZIONI
ING-INF/04 AUTOMATICA
ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI
ING-INF/06 BIOINGEGNERIA ELETTRONICA E INFORMATICA
ING-INF/07 MISURE ELETTRICHE E ELETTRONICHE
SECS-S/01 STATISTICA
SECS-S/01 STATISTICA ECONOMICA

- 2) Laurea magistrale nella classe LM-96 – Tecnologia, strutturata conformemente alla seguente tabella:

Classe delle lauree magistrali in Tecnologia (LM-96)

Obiettivi formativi qualificanti

Il CUN ritiene necessario descrivere in modo più preciso, ampio e approfondito gli obiettivi formativi qualificanti della classe, in modo analogo a quello che si trova per tutte le classi dell'ordinamento. Tenuto conto degli obiettivi indicati nel regolamento e delle esigenze del sistema di istruzione, si propone la seguente descrizione.

I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe:

- hanno una solida preparazione culturale di base nell'area delle scienze matematiche, statistiche, fisiche, chimiche e naturali e una padronanza dei metodi di queste discipline che consenta loro un adeguato inquadramento teorico di tutte le questioni tecnologiche in cui tali discipline intervengono, con particolare riferimento ai contenuti dell'insegnamento nella scuola secondaria e ai metodi sperimentali;
- hanno una buona conoscenza dei concetti, dei metodi e degli strumenti dell'informatica;
- conoscono in modo approfondito le problematiche associate alle tecnologie e al loro sviluppo, con particolare riguardo a quelle che si riconducono ai settori dell'ingegneria civile, industriale e dell'informazione;
- possiedono la capacità di inquadrare culturalmente il rapporto tra sviluppo tecnologico e scienze fisico-matematiche e naturali;
- conoscono la storia della tecnologia e le implicazioni che essa comporta sullo sviluppo della società;
- conoscono la relazione tra lo sviluppo tecnologico e le problematiche di impatto ambientale;
- sono in grado di operare ed organizzare laboratori informatici e tecnologici, di predisporre e organizzare esperienze di laboratorio, di utilizzare strumenti, di realizzare misure, di organizzare ed elaborare i dati sperimentali;
- sono in grado di organizzare e di fare presentazioni orali e scritte di contenuto tecnologico adeguate a possibili diversi livelli di conoscenza negli ascoltatori, anche mediante tecnologie informatiche e della comunicazione o in situazioni di laboratorio;
- possiedono conoscenze psicologiche e pedagogiche e capacità relazionali utili per la comunicazione e la gestione di gruppi, in particolare di ragazzi e ragazze;
- sono in grado di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo responsabilità di progetti;
- conoscono la lingua inglese almeno al livello B2 e conoscono inoltre il lessico tecnologico in tale lingua.

Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea magistrale della classe:

- prevedono attività di laboratorio e in campo o, comunque, attività pratiche, in particolare dedicate alla conoscenza di metodiche sperimentali, all'uso di strumenti e tecnologie, alla misura o alla raccolta di dati, all'elaborazione statistica dei dati stessi;
- possono prevedere attività esterne come tirocini formativi presso laboratori di enti di ricerca, istituti scolastici, aziende, strutture della pubblica amministrazione;
- prevedono il superamento di una prova finale nella quale viene discusso un elaborato originale predisposto con la supervisione di un relatore.

Il laureati magistrali della classe possono accedere direttamente al Tirocinio Formativo Attivo, di cui all'art.10 del Regolamento..... , al fine di ottenere l'abilitazione nella classe 33/A - Tecnologia nella scuola media.

I laureati magistrali nella classe potranno inoltre svolgere, con funzioni di responsabilità, attività professionali in tutti gli ambiti che, oltre allo specifico profilo professionale della laurea posseduta, richiedano il contributo di una figura di ampia formazione culturale, con una conoscenza a largo spettro della tecnologia e dei loro metodi, e con una buona capacità di comunicare.

In particolare, tra i settori in cui i laureati magistrali della classe si potranno inserire, si indicano:

- l'industria culturale e dell'informazione;
- istituzioni specifiche, come Centri della Scienza e Musei;
- l'informazione e la divulgazione scientifica e tecnologica;
- organismi e unità di studio per lo sviluppo della scienza presso enti ed istituzioni, pubbliche e private, sia italiane che straniere.

Requisiti curriculari di ammissione

L'ammissione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti curriculari:

almeno 90 crediti nelle aree MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING-INF/05, SECS-S/01, AGR, ICAR, ING-IND, ING-INF

di cui almeno

12 in MAT

12 in FIS, CHIM

6 in INF/01, ING-INF/05, SECS-S/01

nonché la conoscenza della lingua inglese al livello B1

Tenuto conto dei requisiti curriculari per l'accesso si ritiene opportuno modificare gli ambiti e i numeri di crediti come indicato nella tabella.

In alternativa si potrebbe introdurre una maggiore flessibilità nella tabella, indicando contemporaneamente opportuni requisiti curriculari complessivi (laurea + laurea magistrale) per ottenere la LM, in analogia a quanto il regolamento prevede per la LM-95.

Attività formative indispensabili

Ambiti disciplinari		CFU	Tot CFU
Discipline matematiche	tutti i settori MAT a) 6 CFU da scegliere tra MAT/01, MAT/02, MAT/03, MAT/04, MAT/05, MAT/06, MAT/07, MAT/08, b) 6 CFU da scegliere tra MAT/09 e INF/01	12	6
Discipline fisiche, chimiche e geologiche	tutti i settori FIS, tutti i settori CHIM, GEO/07- GEO/09	18	9
Informatica, ingegneria dell'informazione e statistica	INF/01 INFORMATICA ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZ. DELLE INFORMAZIONI SEC-S/01 STATISTICA		9
Discipline di Ingegneria civile, architettura e design	A scelta entro tutti i SSD ICAR	6	30
Discipline di Ingegneria industriale	A scelta entro tutti i SSD ING-IND (da ING-IND/01 a ING-IND/35)	12	
Discipline di Ingegneria dell'informazione	A scelta entro tutti i SSD ING-INF (da ING-INF/01 a ING-INF/07) escluso ING-INF/05	12	
Laboratori didattici		18	18
Discipline per il contesto culturale della tecnica	tutti i settori		6
Scienze della educazione	M-PED/01 Pedagogia generale e sociale; M-PED/02 Storia della pedagogia; M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione; M-PSI/05 Psicologia sociale; SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi, M-DEA/01 Discipline demotnoantropologiche	18 di cui almeno 6 CFU nei settori M- PED/01, M- PED/02	18
Discipline a scelta	cancellare tutti i settori	12	8
Altre attività (in particolare tirocinio, stage, lingua inglese)			4
Prova finale		12	12
			120

**Tabelle 8, 9, 10
nessuna osservazione**

TABELLA 11
(Art. 10, comma 6)

Si ritiene opportuno consentire agli atenei un certo grado di flessibilità nella distribuzione dei crediti fra gli ambiti, e quindi occorre che la somma dei minimi di crediti nei diversi ambiti sia minore di 60.

Si ritiene che questo si possa ottenere riducendo da 18 a 15 i crediti per le scienze dell'educazione, nonché per le didattiche disciplinari e riducendo da 19 a 15 il numero di crediti per il tirocinio.

Per quanto riguarda il tirocinio, 19 crediti, equivalgono a 475 ore e, anche calcolando che solo una parte di tali ore siano da svolgersi in classe, si tratta comunque di una quantità grande, difficilmente realizzabile in generale. In ogni caso, grazie alla flessibilità che si ottiene, le sedi possono comunque nella loro autonomia, se lo ritengono possibile e utile, aumentare i crediti di tirocinio.

La flessibilità introdotta consente alle sedi di disegnare percorsi formativi più mirati alle esigenze dei tirocinanti, tenuto conto anche dei diversi percorsi seguiti precedentemente, in particolare nel periodo transitorio.

Si ritiene infine che l'ambito delle Scienze dell'educazione non sia esaurito dai settori M-PED indicati nel regolamento e si propone adottare l'indicazione "M-PED e tutti gli altri settori rilevanti".

In conseguenza alle osservazioni precedenti si propone la seguente riformulazione della tabella 11.

Ambiti disciplinari		CFU	CFU
Scienze dell'educazione con laboratori	M-PED e tutti gli altri settori rilevanti	15 di cui almeno 6 di attività rivolte ai bisogni speciali	60
Didattiche disciplinari con laboratori e laboratori pedagogico-didattici		15	
Tirocinio a scuola		15	
Prova finale e relazione finale di tirocinio		6	

IL SEGRETARIO
(dott. Antonio VALEO)

IL PRESIDENTE
(Prof. Andrea LENZI)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale

Prot. n. 3612

Roma, 12 giugno 2009

All' Avv. Vincenzo Nunziata
 Capo di Gabinetto dell'On. Ministro
 SEDE

g. p.c. Al dott. Giorgio Bruno Civello
 Direttore Generale AFAM
 SEDE

OGGETTO: Schema di decreto del Ministro recante Regolamento concernente "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale del personale docente del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.244": richiesta di parere.

Adunanza del 26 maggio 2009

- Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente la "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le Industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, e successive modifiche ed integrazioni";
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;
- Visto l'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- vista la richiesta di parere sulla bozza di decreto in oggetto del 18 maggio 2009, prot. ADOUFGAB n. 4656/GM;

**IL CONSIGLIO NAZIONALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
Approva il seguente parere:**

il CNAM esprime parere favorevole sullo schema di Regolamento concernente "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale del personale docente del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.244", con le seguenti modifiche e integrazioni di seguito elencate:

premesse del Decreto

essendo citati all'art. 9 dello schema di Regolamento inserire:

- visto il Decreto 7 ottobre 2004 n. 82/2004
- visto il D.M. 28 settembre 2007 n. 137/2007

art. 3 comma 3

- alla terza riga del comma dopo "sono attivati" togliere "anche".
- al termine del comma, dopo "formativo attivo" inserire la seguente frase ",ferme restando le specifiche attribuzioni già in essere nell'area dell'Università, in riferimento alla Storia dell'Arte (classe A061, di esclusiva competenza universitaria) ed alla Educazione Musicale (classe A032, condivisa con i Conservatori)."

Si riportano le motivazioni che hanno determinato gli interventi all'art. 3, comma 3:

Nel corso degli ultimi anni il settore della formazione di terzo livello ha maturato sia in ambito universitario sia all'interno del Comparto AFAM, una significativa esperienza metodologica, culturale e didattica nel campo della formazione degli insegnanti.

Tuttavia, le specifiche competenze riguardanti la formazione artistica, musicale e coreutica nelle classi di insegnamento afferenti a tali aree sono state tradizionalmente sviluppate in seno ai percorsi delle istituzioni artistiche di terzo livello, in ragione della evidente caratterizzazione dei saperi e delle capacità necessarie alla formazione di questi specifici profili della docenza.

Pertanto, ritiene che, per evitare sovrapposizioni derivanti dall'utilizzo di una terminologia poco esplicitiva sarebbe più opportuno modificare l'articolo 3, eliminando la dicitura "anche", ferme restando le specifiche attribuzioni già in essere nell'area dell'Università, in riferimento alla Storia dell'Arte (classe A061, di esclusiva competenza universitaria) ed alla Educazione Musicale (classe A032, condivisa con i Conservatori).

L'utilizzo del termine "anche" sembrerebbe, infatti, ricondurre all'applicazione di un principio "aggiuntivo" nella determinazione dei percorsi formativi delle Istituzioni appartenenti ai due comparti della formazione di terzo livello. Questo organo ritiene, per contro, che sarebbe più consigliabile mantenere un carattere maggiormente esclusivo della formazione ad ulteriore tutela della riconoscibilità dell'offerta didattica nel delicato settore della formazione degli insegnanti.

art. 4 comma 2

inserirle al termine del comma, dopo "facoltà di più atenei" le parole "o in convenzione tra Facoltà universitarie e Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale".

In analogia a quanto disciplinato per i Corsi universitari all'art. 4 si propone di aggiungere l'articolo 4 bis con il seguente testo:

Art. 4 BIS

(Corsi di Diploma Accademico di Secondo livello)

1. I corsi di Diploma Accademico di Secondo livello di cui al presente decreto sono costituiti dalle Istituzioni AFAM ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2007, n.137/07 e ai sensi del decreto 7 ottobre 2004, n.82.
2. I corsi di Diploma Accademico di Secondo livello possono essere attivati con il concorso di una o più Istituzioni anche universitarie sulla base di specifiche convenzioni.
3. Nella convenzione di cui al precedente comma devono essere indicati la scuola di riferimento, la sede amministrativa dello stesso, e definito l'apporto di personale docente, di strutture didattiche e scientifiche, di laboratori e di risorse finanziarie messi a disposizione da ciascuna Istituzione per il funzionamento dei corsi.
4. Al fine di ottimizzare le risorse economiche e organizzative le Istituzioni possono prevedere strutture di servizi comuni ai diversi corsi di Diploma Accademico di secondo livello.
5. E' in ogni caso vietata la creazione di organi di gestione del corso indipendenti e separati dalle scuole o dipartimenti di riferimento e dalle istituzioni interessate.

art. 8 comma 1

nella prima riga, sostituire il riferimento alla lettera c) con lettera b)

art. 9 comma 4

all'ultima riga del comma sostituire le parole "tabella 11" con le parole "tabella 10"

art. 10 comma 1

alla seconda riga del comma dopo le parole "60 crediti formativi" togliere la parola "universitari"

art. 10 comma 6

alla quarta riga del comma, dopo le parole "relatore un docente" togliere la parola "universitario".

art. 12 comma 1

alla prima riga del comma, dopo le parole "Per la scuola secondaria di primo e secondo grado, le università" inserire le parole "e le Istituzioni AFAM"

art. 16 comma 4

alla prima riga del comma dopo le parole "Le università" inserire le parole "e le Istituzioni AFAM"

Tabella allegata allo schema

Per quanto riguarda le tabelle 8 e 9 relative rispettivamente alle classi di concorso A032 e A077 si segnala primariamente un refuso, in quanto la tabella 8 va riferita all'art. 9 comma 2 anziché all'art. 8 comma 1 erroneamente riportato nel sottotitolo della stessa.

Nel proporre modifiche e integrazioni il CNAM si è attenuto alle tabelle già esistenti nel D.M. 137/07 in quanto esperienza didattica in atto.

Inoltre, per una maggiore ottimizzazione tra i sistemi formativi AFAM e Università, nonché per meglio caratterizzare l'offerta formativa, sono stati inseriti i codici dei settori artistico disciplinari di riferimento delle singole discipline di cui al D.M. 483/08 (tabella B), escluse le discipline appartenenti alle attività formative di base dell'area comune. Si ritiene in questo di uniformarsi all'indicazione prevista per gli stessi corsi di studi di cui al D.M. 137/07 dove tali discipline «possono essere attivate dalle singole istituzioni in convenzione con l'Università» (cfr. tabella B, nota 1 D.M. 137/07). Nell'area delle attività formative integrative della Tabella 8 non viene attribuito alcun codice per la disciplina "Improvvisazione allo strumento" in quanto verrà attribuito al settore artistico-disciplinare corrispondente allo strumento di riferimento. Similmente - per lo stesso motivo - nella tabella 9 non viene attribuito alcun codice alle discipline dell'area caratterizzante "Prassi esecutiva e repertori" e "Metodologia dell'insegnamento strumentale", nonché nell'area delle integrative alla disciplina "Improvvisazione allo strumento" e "Pratica dell'accompagnamento estemporaneo".

Per quanto riguarda l'articolazione delle singole tabelle, il CNAM ritiene utile procedere ad una maggiore integrazione e comparabilità dei due percorsi formativi (8 e 9), già prevista peraltro nel DM 137/07, per favorire l'ottimizzazione delle risorse ed una possibile trasversalità fermo restando il principio che l'indirizzo previsto dalla A077 deve prevedere una adeguata presenza di discipline relative alla pratica strumentale unita ai contenuti specifici delle discipline afferenti ai settori artistico-disciplinari dell'area di didattica della musica.

Queste le modifiche proposte:

Tabella 8

Attività formative di base (area musicale)

- sostituzione della denominazione della disciplina "elementi di tecnica vocale" con la denominazione "fondamenti di tecnica vocale";

Attività formative integrative

- sostituzione della disciplina "Composizione per la popular music", con la disciplina "Storia della popular music" intesa come conoscenza e come trattamento di un repertorio più adeguati alle sue applicazioni nella scuola secondaria di primo grado;

Tabella 9

Attività formative di base (area musicale):

- la denominazione di "elementi di composizione" è modificata in "elementi di composizione per didattica della musica";

- viene soppressa la disciplina "metodologie strumentali per l'infanzia" perché non si ritiene pertinente al percorso in oggetto in quanto più riferibile alla scuola primaria;

- la denominazione della disciplina "Concertazione e direzione di coro" viene modificata in "Direzione e concertazione di coro per didattica della musica";

- la denominazione della disciplina "Concertazione e direzione strumentale" viene modificata in "Pratiche di musica d'insieme";

- la denominazione della disciplina "Pedagogia della musica" viene modificata in "Pedagogia musicale";

- la denominazione della disciplina "Storia della musica" si modifica in "Storia della musica per didattica della musica";



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale

Prot. n. 4855

Roma, 13.08.2009

All' Avv. Vincenzo Nunziata
Capo di Gabinetto dell'On. Ministro
SEDE
e, p.c. Al dott. Giorgio Bruno Civello
Direttore Generale AFAM
SEDE

OGGETTO: Schema di decreto del Ministro recante Regolamento concernente "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale del personale docente del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.244": richiesta di parere.

Adunanza del 26 maggio 2009

- Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente la "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, e successive modifiche ed integrazioni";
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;
- Visto l'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- Vista la richiesta di parere sulla bozza di decreto in oggetto del 18 maggio 2009, prot. AOOFGAB n. 4656/GM;
- Vista la delibera prot. 3612 del 12 giugno 2009 approvata dal CNAM nella seduta del 26 maggio 2009;
- Considerato che, come riportato nel testo del parere, nella tabella 9, tra le attività formative integrative (a scelta), deve essere tolto il codice alla disciplina Pratica dell'accompagnamento estemporaneo;
- Considerato, altresì, che, viene proposto, nella tabella 10, lo spostamento dell'anatomia artistica dal raggruppamento di discipline il cui totale di crediti formativi è pari a 24 al raggruppamento di discipline il cui totale di crediti è pari a 30.

IL CONSIGLIO NAZIONALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
Approva il seguente parere:

il CNAM integra il precedente parere sullo schema di Regolamento concernente "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale del personale docente del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.244", con le tabelle n. 9 e n. 10 allegate.

IL SEGRETARIO
Dott. Roberto Morese

IL PRESIDENTE
Prof. Giuseppe Furlanis

Tabella 9
(Art.9 comma 2)

Biennio di secondo livello per la formazione dei docenti della scuola secondaria di primo grado nella classe di concorso di strumento (A077)

ATTIVITA' FORMATIVE DI BASE (area comune) (1)	12 CFA
Pedagogia generale Psicologia generale e dell'età evolutiva Didattica generale Legislazione e organizzazione scolastica	
ATTIVITA' FORMATIVE DI BASE (area musicale)	28 CFA
CODD/02 Elementi di composizione per didattica della musica CODD/01 Direzione e Concertazione di coro per didattica della musica CODD/03 Pratiche di musica di insieme CODD/04 Pedagogia musicale CODD/06 Storia della musica per didattica della musica CODD/05 Pratica della lettura vocale e pianistica per didattica della musica CODD/07 Tecniche di consapevolezza ed espressione corporea	
ATTIVITA' FORMATIVE CARATTERIZZANTI	48 CFA
Prassi esecutive e repertori (*) Metodologia dell'insegnamento strumentale (*) COMI/03 Musica da camera (*) Il codice sarà attribuito a seconda dello strumento di riferimento	
ATTIVITA' FORMATIVE INTEGRATIVE (a scelta)	12 CFA
COME/05 Informatica musicale COTP/02 lettura della partitura CODU/23 Improvvisazione vocale Improvvisazione allo strumento (*) Pratica dell'accompagnamento estemporaneo (*) CODM/06 Storia delle musiche d'uso CODM/06 Storia della musica jazz COCM/01 Tecniche dell'organizzazione COCM/02 Tecniche della comunicazione COME/06 Sistemi, tecnologie, applicazioni e linguaggi di programmazione per la multimedialità COME/04 Tecnologie e tecniche della ripresa e della registrazione audio COMI/13 Prassi esecutive e repertori di musica etnica CODM/06 Storia della Popular Music (*) Il codice sarà attribuito a seconda dello strumento di riferimento	
Laboratori didattici	10 CFA
Tesi finale	10 CFA
TOTALE	120 CFA

(1) Le discipline contenute in quest'area «possono essere attivate dalle singole istituzioni in convenzione con l'Università» (cfr. tabella B, nota 1 D.M. 137/07).

TABELLA 10
(Art. 9, comma 2)

Classe di abilitazione A028 Arte e immagine

Tipologia delle attività formative	Codice	Settore artistico-scientifico-disciplinare	totale crediti formativi
ATTIVITA' FORMATIVE DI BASE	ABST47	Stile, Storia dell'Arte e del Costume	30
	ABST59	Pedagogia e didattica dell'arte	
	ABST50	Storia dell'architettura	
	ABST55	Antropologia Culturale	12
	ABST58	Teoria della percezione e psicologia della forma	
	ABST46	Estetica	
	ABST56	Discipline Sociologiche	
	ABVPA61	Beni culturali e ambientali	
	ABVPA63	Teorie e pratiche della valorizzazione dei beni culturali	
ATTIVITA' FORMATIVE CARATTERIZZANTI	ABPR14	Elementi di architettura e urbanistica	30
	ABPR16	Disegno per la progettazione	
	ABST52	Storia e metodologia della critica d'arte	
	ABST48	Storia delle arti applicate	
	ABAV1	Anatomia artistica	24
	ABAV3	Disegno	
	ABPR17	Design	
	ABAV6	Tecniche per la pittura	
	ABAV12	Tecniche per la Decorazione	
	ABST51	Fenomenologia delle arti contemporanee	
	ABAV2	Tecniche dell'Incisione - Grafica d'Arte	
	ABAV4	Tecniche Grafiche Speciali	
	ABPR21	Modellistica	
	ABPR31	Fotografia	
ABPR16	Metodologia della progettazione		
Laboratori, esami a scelta, tesi finale	ABLIN72	Lingue	24
	ABTEC39	Tecnologie dell'informatica	
		Esami a Scelta	
		Prova Finale	
		Totale Crediti	120



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

26 giugno 2009

Prot. 203
Spedito il 26/6/09

Alla c.a. Ministro
On. le avv. **MARLASTELLA GELMINI**
Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca
SEDE

Alla c.a. Capo di Gabinetto
Avv. **VINCENZO NUNZIATA**
Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca
SEDE

e p.c. alla c.a. del Presidente
On. **VALENTINA APREA**
VII Comm. Permanente
Camera dei Deputati
SEDE

Oggetto: **Parere in relazione allo schema di regolamento concernente la "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale del personale docente del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.244"**

Adunanza del 26 giugno 2009

II CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI

VISTA la nota prot. n. 134 del Capo di Gabinetto pervenuta allo scrivente Organo in data 22 maggio 2009 con la quale si richiede parere concernente la "definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale del personale docente del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi dell'art. 2 comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.244";

VISTI i lavori della Commissione Didattica riunitasi in data 25 giugno 2009,

SENTITA la relazione del Consigliere Ciocca;

ADOTTA ALL'UNANIMITA' IL SEGUENTE

*Parere in relazione allo schema di regolamento concernente la
"Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale del personale docente del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi dell'art. 2, comma 416,
della legge 24 dicembre 2007, n.244"*

Il CNSU prende atto che dopo numerose sollecitazioni, pervenute anche dallo scrivente Organo, si è finalmente dato seguito ai lavori della Commissione costituita con DM 30 luglio 2008, proponendo l'attesa riforma complessiva del percorso di formazione iniziale degli insegnanti.

In questa sede è, in primo luogo, necessario sottolineare che si rileva una reale urgenza riguardante tutti coloro che desiderano intraprendere l'iter di abilitazione alla docenza nelle scuole e, segnatamente, ciò concerne le sorti degli studenti laureatisti nell'a.a. 2007/2008 e nell'anno accademico in corso: è, in questo senso, doveroso predisporre al più presto un percorso che definisca chiare prospettive di accesso all'insegnamento e, pertanto, lo scrivente Organo sollecita ogni soggetto istituzionalmente coinvolto nella costituzione del TFA - Ministro, dirigenti ministeriali, Uffici Scolastici Regionali ed Atenei - ad attivare immediatamente, già a partire dall'a.a. 2009/10, l'anno di Tirocinio Formativo Attivo

Del resto, il CNSU apprezza che il disegno complessivo sottoposto a parere preveda una riduzione - rispetto alla trascorsa esperienza biennale delle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento secondario - dei tempi richiesti allo studente per conseguire l'abilitazione all'insegnamento superiore: la durata annuale del Tirocinio Formativo Attivo è da valutarsi, pertanto, positivamente.

Di seguito lo scrivente Organo, prescindendo da un'analisi minuziosa di ogni singolo comma dell'articolato, enuclea le osservazioni a proprio avviso fondamentali a riguardo dello schema di regolamento di cui in oggetto.

Preme, fin da subito, evidenziare che non è sempre stato possibile ed agevole valutare la bontà di talune norme previste da tale bozza - in particolare le modalità di determinazione del numero programmato all'accesso di cui all'art. 5 - in quanto non si è ancora proceduto a delineare le principali direttrici della riforma del reclutamento degli insegnanti

LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DALLA FORMAZIONE PRIMARIA (SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA)

Si osserva che l'aumento della durata normale del corso da quattro a cinque anni, sebbene giustificata da esigenze di armonizzazione con le disposizioni del DM 270/04 e del Processo di Bologna, appare tuttavia ingiustificata quanto ai contenuti, è, ad ogni modo, da valutare positivamente che il percorso di Laurea Magistrale a ciclo unico offra una doppia abilitazione, per la scuola primaria e per la scuola dell'infanzia.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

Il CNSU evidenzia che l'architettura complessiva della classe è a tal punto frammentata, a causa dell'inserimento di un eccessivo numero di CFU vincolati all'interno dei vari Settori Scientifico Disciplinari, da farla risultare quasi un manifesto degli studi. Inoltre, il numero degli SSD previsti rende difficile apprezzare il valore culturale del corso: la classe, così come presentata, costringerebbe lo studente ad affrontare - giocoforza superficialmente - una formazione praticamente onnicomprensiva. Il fatto risulta ancor più grave se si considera che allo studente non viene concessa la possibilità di creare un proprio curriculum di studi personalizzato attingendo da un congruo numero di CFU a scelta dello studente. Pertanto si ritiene che la classe debba precisare, in analogia a quanto previsto dal DM 16 marzo 2007 sulle Lauree Magistrali, che i crediti a scelta dello studente siano pari a venti.

La struttura rigida del percorso deve essere, inoltre, mitigata dalla facoltà offerta allo studente di trasferirsi dalla classe in questione ad altre classi di Laurea (o viceversa) vedendosi riconosciuti, nella nuova carriera, i crediti già maturati.

Per altro si fa notare che la distribuzione dei CFU sulle singole materie tradisce, in taluni casi, alcune autorevoli e recenti posizioni ministeriali con le quali si è manifestata l'intenzione di procedere alla fissazione di una soglia minima di crediti formativi universitari per esame pari a sei.

CORSI DI LAUREA MAGISTRALI PER L'INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA SECONDARIA

Il CNSU non condivide l'architettura del percorso di formazione iniziale degli insegnanti per le scuole secondarie nel punto in cui essa prevede un accesso a Lauree Magistrali ad hoc - o a curricula interni a tali classi - contingentato mediante numero programmato; tale contingentamento dovrebbe avvenire, previa acquisizione di tutti i requisiti d'accesso, analogamente a quanto accadeva per le SSIS. Da una parte, infatti, non sembra possibile prevedere casi di numero programmato ulteriori rispetto a quelli delle classi tassativamente elencate dalla legge n. 264 del 1999; dall'altra non si comprende la modalità con cui verrà previsto tale contingentamento in quelle realtà in cui lo stesso corso non sia offerto semplicemente con sbocchi didattici.

Si chiede, piuttosto, che alla creazione di nuove classi di Laurea - o di curricula ad hoc all'interno di classi già esistenti - venga preferita l'indicazione di prerequisiti, in termini di CFU maturati all'interno di SSD predeterminati, per l'accesso al TFA.

Si ritiene, inoltre, doveroso - come già assente in riferimento al corso di Scienze della Formazione Primaria - ribadire che anche per le Lauree Magistrali per l'insegnamento nella scuola secondaria è necessario sia offerta allo studente la possibilità di trasferirsi dalla classi in questione ad altre classi di Laurea (o viceversa) vedendosi riconosciuti, nella nuova carriera, i crediti già maturati.

Da ultimo la creazione di nuove lauree per l'insegnamento nelle scuole secondarie inferiori nelle materie di Tecnologia e Scienze potrebbe abbassare il valore culturale e formativo della figura del docente che rischia di essere così troppo tecnico e specialistico per una figura, tra l'altro, poco spendibile in percorsi diversi dall'insegnamento.

Qualora comunque il Ministro intenda emanare tali nuove classi - considerate pleonastiche ben potendosi costruire percorsi di formazione iniziale all'interno delle classi vigenti - parimenti a quanto già scritto in sede di esame della nuova LM 85-bis, si ritiene doveroso prevedere un numero di crediti a scelta dello studente pari a otto

TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO

Il CNSU, ravvisando la fondamentale importanza della quota di CFU riservata all'esperienza di tirocinio, ritiene che essa debba essere valorizzata, in ragione della denominazione stessa che si attribuisce al TFA.

Inoltre è preoccupazione impellente del CNSU che per ogni CFU di tirocinio venga stabilito il rapporto in ore tra didattica prestata dal tirocinante in aula e ore dedicate alla preparazione delle lezioni e allo studio individuale, bilanciando le necessità di una consistente esperienza "sul campo" e di una indispensabile preparazione ed elaborazione personale delle lezioni. Particolare attenzione va riservata alle funzioni che verranno assegnate al tirocinante: infatti, per nessun motivo, quest'ultimo dovrà essere costretto a prestare un numero di ore eccessivo di didattica, diventando così strumento per una fraudolenta sostituzione di personale assente

Con riferimento specifico alla Tabella 12 allegata allo schema di regolamento di cui in oggetto, il CNSU ritiene sia preferibile prevedere - all'interno delle didattiche disciplinari con laboratori e laboratori pedagogico-didattici - un numero di crediti formativi non inferiore a 12 per l'acquisizione delle conoscenze non ancora acquisite durante il biennio magistrale.

Il docente che accompagna e segue il tirocinante all'interno della scuola riveste un ruolo cruciale non semplicemente riducibile alla figura del tutor: egli deve poter articolare il tirocinio sulla base delle concrete esigenze ed attitudini del futuro insegnante, evitando che la normativa ministeriale e il consiglio di corso di tirocinio vincolino fin nello specifico le attività che il tirocinante deve svolgere in aula.

Si valuta inoltre positivamente la previsione dell'art. 4, comma 5: tale norma, prevedendo che l'anno di TFA sia allestito ed erogato all'interno delle singole facoltà, assegna ai tirocinanti lo status di studente universitario a tutti gli effetti. Si chiede pertanto di introdurre una specifica disposizione normativa che richiami le università e gli enti per il diritto allo studio a tutelare tali soggetti in maniera equipollente agli iscritti alle lauree e lauree magistrali, soprattutto per quanto riguarda la tassazione ed i contributi studenteschi, nonché l'erogazione dei normali servizi di DSU costituzionalmente garantiti

Da ultimo, si sottolinea che il tema assegnato per l'esposizione orale del tirocinante in sede di prova finale debba essere comunicato in tempo utile e comunque non oltre tre giorni prima dalla prova.

NORME TRANSITORIE (ART. 16)

La fase transitoria è momento delicato ed indispensabile del processo di attuazione del percorso di formazione iniziale degli insegnanti proposto dallo schema di regolamento di cui in oggetto: è, infatti,

necessario assicurare, rispettando le scelte professionali e di vita già messe in essere dagli interessati, continuità e conclusione ai percorsi formativi in corso.

Bisogna, in primo luogo, nel passaggio dalle SSIS al TFA, garantire agli universitari che hanno già intrapreso gli studi magistrali di non vedere mutati i criteri di accesso alla fase abilitativa del percorso di formazione all'insegnamento. Questi studenti hanno, infatti, già impostato i propri piani di studio sulla base dei requisiti indicati dai DD.MM. 39/98 e 22/05: si ritiene pertanto corretta la scelta effettuata all'art. 16, commi 1 e 2.

Si richiede inoltre che nella fase transitoria, al fine di assicurare i diritti questi dei laureati, venga emanato un nuovo DM ad aggiornamento del DM 22/05 in modo da garantire l'accesso ai nuovi laureati magistrali nelle classi di cui al DM 270/04¹

Il CNSU, nel ribadire l'urgenza dell'attivazione dell'anno di TFA, ipotizza che la prova di selezione all'accesso del Tirocinio Formativo Attivo, qualora ciò garantisca tempi più celeri, possa essere per l'a.a. 2009/10 predisposta a livello nazionale.


In riferimento al medesimo art.16, comma 7, si ritiene doveroso evidenziare che è certamente troppo elevata la soglia di 42/60 prevista per essere ammessi alla fase orale dell'esame di accesso al TFA. Si suggerisce pertanto di ridurla, tenendo in considerazione i risultati medi emersi dalle prove di accesso alle SSIS fino ad oggi sostenute.

A riguardo dell'art. 16, comma 12, il CNSU manifesta apprezzamento per la scelta di ammettere in soprannumero al TFA quanti hanno già conseguito il titolo di dottore di ricerca, valorizzando in questo modo gli anni di studio e di alta formazione che costoro hanno affrontato: la scuola può solo ricevere giovamento dall'ingresso nel mondo dell'insegnamento di persone così qualificate.

Si ritiene, infine, di fondamentale importanza che sia introdotta, quanto meno nella fase transitoria, una norma che valorizzi nell'accesso al TFA l'esperienza nell'insegnamento già maturata da quanti durante gli ultimi due anni hanno scelto di avviare un rapporto di lavoro nell'ambito della docenza, pur non essendo abilitati e neppure potendo intraprendere il percorso di abilitazione in seguito alla sospensione delle SSIS. Si suggerisce, in questo senso, di riconoscere come crediti di tirocinio le ore già svolte in aula: bisogna, infatti, evitare che questi insegnanti siano costretti ad abbandonare il proprio incarico per dedicarsi integralmente alla formazione prevista dal TFA.

Per il CNSU

il presidente

Dario Celli


¹ Si veda, nella stessa prospettiva, la segnalazione avanzata dal CNSU in data 27 maggio 2008 in riferimento alla Laurea Specialistica 56/S



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e per
L'Autonomia Scolastica
Segreteria del Consiglio Nazionale della P.I.

MIURAOODGOS prot.nr 6551

Roma, 22 giugno 2009

All'On.le Ministro
SEDE

OGGETTO: Parere sullo schema di regolamento concernente la "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale del personale docente del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"

ADUNANZA DEL 22 GIUGNO 2009

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

- Vista la nota prot. n. 4656 del 18 maggio 2009 con la quale il Ministro ha richiesto il parere del CNPI in merito all'argomento in oggetto;
- Visti gli artt. 24 e 25 del D.L.vo n. 297 del 16.4.1994;
- Visto il parere in sede istruttoria del Comitato redazionale incaricato di riferire al Consiglio in ordine all'argomento in oggetto specificato;
- dopo ampio ed approfondito dibattito;

E S P R I M E

Il proprio parere nei seguenti termini:

Il CNPI con pronuncia di propria iniziativa (9 luglio 2008) ha già offerto uno specifico contributo sulla formazione iniziale e in servizio del personale docente con l'intento di riaprire un confronto su questo tema in una fase delicata e di profonda trasformazione del sistema scolastico italiano.

Da quelle osservazioni il CNPI intende ripartire per sottolineare che le scelte in materia di formazione del personale, così come già avviene in altri paesi, non possono che essere collegate alle analisi di contesto e agli obiettivi strategici al centro delle politiche dell'UE per le quali *"l'istruzione e la formazione sono elementi cruciali per lo sviluppo delle potenzialità dell'U.E. a lungo termine sotto il profilo delle competenze nonché della coesione sociale"* (Consiglio d'Europa 2006) e *"la qualità dell'insegnamento è uno dei fattori chiave che determinerà la misura in cui l'Unione europea potrà incrementare la sua competitività in un mondo globalizzato"* (Commissione Europea 2007).

In coerenza con questi obiettivi, peraltro confermati dalle necessità poste dall'attuale crisi economica mondiale, il CNPI, aveva avanzato osservazioni e proposte sulla formazione iniziale nella consapevolezza che in pochi anni sono cambiate le richieste di professionalità per gli insegnanti, come testimonia lo stesso profilo professionale ridefinito nell'ultimo contratto di lavoro (art. 26 CCNL sottoscritto il 29-11-2007) e richiamato, ancorché in parte, dall'art. 2 dello schema di regolamento oggetto dell'espressione di parere, che definisce gli obiettivi della formazione iniziale degli insegnanti.

Al riguardo, sull'art. 2, si osserva che non possono essere omessi, nel declinare gli obiettivi dei diversi percorsi della formazione iniziale degli insegnanti, quelli riguardanti la ricerca, la valutazione e la documentazione in quanto sono i presupposti indicati all'art. 6 del DPR 275/1999, su cui implementare e sostenere lo sviluppo dell'autonomia didattica, di ricerca e sperimentazione nell'ottica dell'innovazione del sistema di istruzione e formazione.

La formazione iniziale, finalizzata a valorizzare la funzione docente, dovrà pertanto promuovere l'acquisizione di conoscenze e competenze disciplinari, epistemologiche, psicologiche, pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali, rapportandosi con i cambiamenti sociali in atto.

In ogni caso le osservazioni specifiche contenute nella pronuncia sopra richiamata, che si allega al presente parere, mantengono piena validità e attualità e costituiscono il riferimento per il parere reso in questa sede, a partire dalla scelta di percorsi di studio che perseguano l'obiettivo della pari dignità e del pari valore della formazione iniziale di tutti i docenti. Percorsi che siano congruenti con il profilo culturale e professionale dell'insegnante, che mantengano la flessibilità in rapporto ai livelli di scolarità, che contemperino lo specifico disciplinare anche in una prospettiva integrata, le dimensioni dell'epistemologia e delle didattiche disciplinari, la dimensione psico-pedagogica.

Quanto sopra postula il **rafforzamento della relazione scuola – università**, senza alcuna subalternità dell'una rispetto all'altra, favorendo la declinazione dello specifico contributo di professionalità, progetti, attività e percorsi che la prima deve essere chiamata a dare oltre le attività, pur importanti, relative al tirocinio. Le specificità professionali, le conoscenze, le competenze che si sviluppano nella quotidianità del *"fare scuola"* definiscono, infatti, un repertorio di esperienze e di saperi che devono trovare spazio in

tutte le fasi del percorso formativo degli insegnanti. Il CNPI ritiene che siano da prevedere attività didattiche e di laboratorio da affidare al personale delle scuole, opportunamente selezionato, valorizzando le professionalità presenti e la stessa istituzione scolastica autonoma nel suo complesso.

Nel merito dell'articolato

Il CNPI, assume come **metodo** l'analisi degli articoli da 1 a 15 per **esprimere osservazioni e avanzare proposte**, nel rispetto del ruolo e delle prerogative proprie dell'Organismo di rappresentanza del mondo della scuola e di affrontare, invece, i contenuti dell'art. 16, al fine di realizzare, attraverso **proposte emendative**, un trattamento equo per coloro che hanno già iniziato percorsi di formazione universitaria o che abbiano avuto o abbiano in corso esperienze di insegnamento.

Nel testo che segue, il parere richiesto.

Sulla prima finalità e con riferimento agli articoli da 1 a 15

Il CNPI, preliminarmente, rileva che lo schema di regolamento si colloca in un contesto attualmente caratterizzato da elementi di instabilità. Da una parte assume, infatti, la **transitorietà** derivante dal raccordo non ancora definito "formazione iniziale - reclutamento" ("*nelle more ...*" art.1), dalla riforma del sistema universitario e dalla revisione ordinamentale del primo e secondo ciclo e dall'altra, la transitorietà che deriva dalla necessità di assicurare, rispettando le scelte professionali e di vita già messe in essere dagli interessati, continuità e conclusione, entro il 2013, ai percorsi formativi in corso.

L'assenza di un collegamento tra formazione iniziale e procedure di reclutamento ripresenta nei fatti una serie di criticità e d'incertezze che pesano sulla qualità dei processi e dei percorsi. Il CNPI, ritiene necessario che siano prospettate soluzioni, immediatamente applicabili nella fase transitoria per salvaguardare aspettative e diritti delle persone che hanno già intrapreso percorsi di studio per la professione docente e perché, in prospettiva, il rapporto "*formazione-reclutamento*" possa contare su una stabilità che faccia operare scelte informate e motivate.

Riguardo alla struttura dei percorsi formativi declinati all'art. 3 dello schema di regolamento, il CNPI condividendo la scelta di una loro articolazione, ritiene, comunque, necessario che venga reso esplicito il richiamo all'unitarietà della funzione docente pur nelle specificità che devono contrassegnarla, anche in relazione all'ordine e grado di scuola in cui opera, collocato nel ridefinito percorso scolastico obbligatorio di durata decennale.

Occorre conseguentemente prevedere attività e percorsi in cui le conoscenze disciplinari possono essere messe in gioco dall'insegnante nei contesti di apprendimento. Il CNPI ritiene opportuno che piani di studio, laboratori e attività di tirocinio concorrano a realizzare un **equilibrio tra sapere disciplinare-didattico e sapere psico-pedagogico**, superando concettualmente la frammentazione dei tre percorsi formativi, prevedendo nuclei formativi integrati ancorché declinati sulla specificità richiesta dal dover essere pronti a lavorare e a relazionarsi con età psicofisiche diverse.

Inoltre, il CNPI ritiene che debba essere previsto un chiaro riferimento alla **cultura della "formazione lungo tutto l'arco della vita"**, che interessa e coinvolge tutto il percorso educativo e formativo, dall'infanzia all'età adulta, che deve poter contare su insegnanti e formatori all'altezza dei compiti assegnati all'istruzione e alla formazione nell'attuale momento storico e in prospettiva.

Il CNPI rileva, altresì, come la non previsione di percorsi universitari specifici per gli **insegnanti tecnico-pratici** mini la conclamata unicità della funzione docente consolidando distanze professionali ed una diversa funzionalità nell'azione educativa e formativa degli alunni.

Riguardo al **tirocinio**, il CNPI, nel ribadire l'importanza di questa attività, rileva la differente impostazione ed organizzazione prevista per i diversi percorsi di laurea magistrale descritti nell'art. 6, c. 4 per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria -con avvio dal secondo anno- e nell'art. 10 per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, che definisce il corso di durata annuale di preparazione all'insegnamento.

Il CNPI ritiene che in ogni percorso formativo il tirocinio debba diventare il tratto qualificante permettendo esperienze professionali in situazione, anche se protetta, e prima verifica della capacità di **sintesi tra teorie e pratica** cui l'insegnante è chiamato ad operare nella sua attività professionale.

Il CNPI considera importante che tale attività sia ridefinita secondo l'impostazione della "ricerca-azione" integrando così la formazione accademica del percorso di laurea magistrale con l'esperienza maturata dalle scuole nell'attività professionale diretta. In questa prospettiva per la laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria si dovrebbe meglio specificare che le attività di tirocinio si sviluppino dal secondo anno (e non solo "*nel secondo anno*" come indicato in Tabella 1) sia nella scuola dell'infanzia che nella scuola primaria fermo restando che in Tabella 1 e Tabella 12 andrebbe ripensata la sequenza "osservazione/azione", peraltro non quantificata temporalmente, per favorire una sequenza metodologica che si sviluppi dal protocollo osservativo all'azione didattica, con l'assistenza dell'insegnante tutor.

Il CNPI assume, condividendo pienamente, le specifiche finalità attribuite alle attività di tirocinio e osserva come queste richiedano un coinvolgimento più incisivo e articolato dell'istituzione scolastica, vista come luogo di elaborazione e produzione culturale, nonché come "*comunità di pratiche ed educante*", in cui il tirocinante può misurarsi con tutte le dimensioni connesse alla funzione docente, imparando con gli altri e dagli altri. Ne discende la necessità di una valorizzazione della scuola dell'autonomia, e del suo personale, che si fa carico di tale attività riequilibrando la composizione del consiglio di tirocinio (art.10, c. 4), della commissione d'esame (art. 10, c. 8) con una presenza paritetica delle diverse professionalità coinvolte provenienti dall'università e dalla scuola (dirigenti, tutor di scuola, tutor coordinatori).

Attraverso questa via è possibile rendere coerente e proficua l'attività formativa sostenuta in **modo cooperativo dal sistema scolastico e da quello universitario** nel rispetto del ruolo e delle competenze di ciascuno.

La possibilità di ammissione "*in soprannumero al tirocinio*" rispetto alle annuali previsioni (art. 7, c. 3 e art. 8, c. 3) appare al CNPI una scelta di privilegio stabile, e quindi sperequante, per quanti hanno conseguito e conseguano un dottorato di ricerca o hanno

svolto per almeno due anni attività di ricerca scientifica nelle università. Al fine di evitare disparità di trattamento il CNPI avanza l'ipotesi che tale personale possa accedere in posizione di soprannumerarietà e previo superamento di apposita prova orale secondo le modalità di cui all'art. 16, c. 8 solo nella fase transitoria definita dai cc. 1 e 2 del citato art. 16.

Con riferimento alla **programmazione degli accessi** ai percorsi formativi (art. 3) e a quelli per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (art. 14), il CNPI non comprende né apprezza l'inserimento, tra le variabili da considerare per la determinazione del numero complessivo dei posti annualmente disponibili per l'accesso ai percorsi formativi, quella *"delle disponibilità degli atenei ... a svolgere i percorsi medesimi"*, in quanto essa oltre a non soddisfare le richieste di iscrizione non permetterebbe di garantire alla scuola la presenza di docenti abilitati.

Inoltre il CNPI ritiene che la procedura indicata dall'art. 5 debba essere meglio precisata rispetto agli obiettivi e alle variabili da consegnare all'azione programmatica per evitare il riproporsi di precariato in questo ambito professionale.

Le Tabelle allegate allo schema di regolamento in esame (dalla n. 2 alla n. 7) indicano i CFU per accedere alla prova di ammissione alla laurea magistrale. A riguardo il CNPI segnala che la scelta prospettata sembra contrastare con il dichiarato obiettivo di poter avere personale con una forte preparazione disciplinare. Preoccupa, in particolare, che possa configurarsi una scelta precoce o non pienamente motivata, attraverso scorciatoie d'uscita rispetto al regolare percorso di laurea di primo livello.

Il CNPI ritiene sia necessario approfondire maggiormente la scelta di introdurre *"specifiche classi di abilitazione"* per le **attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità** (art. 14) e ritiene che la specializzazione per tale attività possa essere conseguita non necessariamente solo dopo l'abilitazione, ma anche attraverso l'aggiuntività al normale percorso di laurea magistrale e a quello di tirocinio dei 60 CFU previsti.

Sulla seconda finalità e con riferimento all'art.16

L'articolo 16 dello schema di regolamento disciplina le modalità transitorie di accesso all'abilitazione all'insegnamento. La norma in questione pone sullo stesso piano sia i neolaureati in possesso del solo titolo accademico, sia coloro che, pur privi di abilitazione, hanno comunque prestato servizio di insegnamento; non è prevista, infatti, la possibilità del riconoscimento del servizio prestato e ad entrambi è richiesto un percorso abilitante identico, secondo le modalità stabilite all'art. 10. In alcuni casi, gli aspiranti all'abilitazione sarebbero inoltre costretti ad interrompere il servizio nell'anno di tirocinio, col duplice risultato negativo per loro di uscita (seppure temporanea) dal circuito del lavoro e gravi difficoltà per le scuole nella gestione delle cattedre da loro ricoperte.

Per altro verso, lo schema di regolamento garantisce, invece, un accesso privilegiato e stabile all'anno di tirocinio a quanti hanno conseguito un dottorato di ricerca o hanno svolto per almeno due anni attività di ricerca scientifica nelle università (artt. 7 e 8, rispettivi commi 3), come già osservato in precedenza. Si crea in tal modo una ulteriore **disparità di trattamento** rispetto a quanti hanno maturato esperienze sul campo.

Ferma restando la necessità di far conseguire a tutti coloro che si trovano nelle condizioni sopra descritte l'abilitazione all'insegnamento attraverso le modalità previste all'art. 10, il CNPI ritiene opportuno prevedere strumenti di valorizzazione dell'esperienza maturata. Il CNPI **propone** pertanto di:

- riconoscere come titolo transitorio di accesso al tirocinio formativo attivo, anche in soprannumero, il servizio prestato per almeno un biennio presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione;
- riconoscere il servizio prestato presso le istituzioni scolastiche come parte dei crediti formativi previsti nel tirocinio con particolare riferimento ai laboratori didattici di cui alla Tabella 12;
- consentire lo svolgimento dell'anno di tirocinio formativo attivo, previa stipula della relativa convenzione con l'università per i fini di cui all'art. 10 comma 3 – lett. b), presso l'istituzione scolastica sede di servizio nell'anno scolastico di riferimento;
- riconoscere a tutti coloro che hanno superato l'esame di ammissione alla Scuola di Specializzazione per l'insegnamento secondario che non siano stati ammessi alla frequenza per il numero limitato di posti, un credito nella formulazione della graduatoria di accesso al TFA.

Al fine di evitare che, superata la fase transitoria, permangano situazioni di sperequazione, il CNPI ritiene che debbano rientrare all'interno dell'art. 16 le disposizioni da espungere dai commi 3 degli artt. 7 e 8, integrando conseguentemente il contenuto del comma 12 dell'art. 16.

Occorre, ai fini dell'inserimento nel nuovo percorso di formazione e per l'acquisizione dell'abilitazione, prevedere, per non disperdere competenze professionali acquisite sul campo, misure di **riconoscimento del servizio prestato**:

- nella scuola dell'infanzia, da personale con un titolo di studio conseguito al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale con valore legale e con possibilità di partecipare a concorsi ordinari;
- nella scuola primaria, da personale con un titolo di diploma di maturità magistrale abilitante ai fini dell'insegnamento.

Parimenti vanno previste misure di riconoscimento del servizio prestato per l'inserimento in percorsi universitari per la formazione del personale docente per gli ITP e per i docenti di quelle classi di concorso che per l'esiguo numero di personale coinvolto, non hanno visto l'attivazione di SSIS o di procedure on line.

IL SEGRETARIO
Maria Rosario Cocca

IL VICE PRESIDENTE
Mario Guglietti



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. **372**

Roma, addi **2 febbraio 2010**

Risposta a nota del
N.

Div.

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il
parere numero **8/2010** emesso dalla SEZIONE
NORMATIVA di questo Consiglio sull' affare a fianco
indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.

Resto in attesa dell' adempimento al parere interlocutorio.

**REQUISITI E MODALITÀ DI
FORMAZIONE INIZIALE DEGLI
INSEGNANTI DELLA SCUOLA
DELL'INFANZIA, SCUOLA
PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO E SECONDO GRADO**

Allegati N.
.....

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA UFFICIO LEGISLATIVO**

Il Segretario Generale

[Handwritten signature]


(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

U.E/178/344/2010
MINISTERO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
UFFICIO LEGISLATIVO
3 FEB 2010
PROT IN ATTO

Numero 379/2010 data 21/01/2010



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 18 gennaio 2010

NUMERO AFFARE 00008/2010

OGGETTO:

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.

Schema di regolamento concernente "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"

LA SEZIONE

Vista la relazione AOO Uff Leg 5376 del 17/12/2009 con la quale il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere

Francesco Bellomo;

PREMESSO

Con nota del 17 dicembre 2009, pervenuta al Consiglio di Stato il 5 gennaio 2010, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha trasmesso per il prescritto parere lo schema di decreto recante regolamento concernente "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"

Stabilisce detta disposizione che: "Nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, anche al fine di assicurare regolarità alle assunzioni di personale docente sulla base del numero dei posti vacanti e disponibili effettivamente rilevati e di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato, con regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario da rendere entro il termine di quarantacinque giorni, decorso il quale il provvedimento può essere comunque adottato, è definita la

disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale e dell'attività procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il reclutamento del personale docente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica e fermo restando il vigente regime autorizzatorio delle assunzioni [...]”.

Con il regolamento in oggetto sono disciplinati i requisiti e le modalità della formazione iniziale del personale docente, essendo rinviato a un successivo regolamento ministeriale la disciplina della “attività procedurale” per il reclutamento.

Nella relazione di accompagnamento è illustrato come i due aspetti, anche se logicamente collegati (in quanto la formazione del docente è funzionale al suo reclutamento), hanno un'urgenza differente. La sospensione legislativa delle procedure di accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS), infatti, avvenuta secondo il disposto dell'articolo 64, comma 4-ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, implica la necessità di offrire in tempi brevi un adeguato percorso per la formazione degli insegnanti, la cui immediata riqualificazione contribuisce al miglioramento del livello qualitativo della scuola italiana. La revisione delle procedure di reclutamento esige, al contrario, una tempistica diversa, atteso che i docenti che seguiranno i nuovi percorsi concluderanno il loro ciclo

formativo in cinque o sei anni (a seconda del tipo di scuola nella quale andranno ad insegnare). Peraltro nell'immediato non vi è alcuna possibilità di avviare nuove procedure di reclutamento, posto che ad oggi il Ministero è obbligato ad attingere previamente dalle c.d. graduatorie ad esaurimento.

Ciò posto può passarsi ad elencare il contenuto del regolamento, che si compone di 16 articoli.

L'articolo 1 definisce le finalità del regolamento che stabilisce i requisiti e le modalità della formazione degli insegnanti della scuola dell'infanzia, primaria, nonché secondaria di primo e secondo grado.

L'articolo 2 illustra gli obiettivi che la formazione degli insegnanti intende perseguire per valorizzare e qualificare la funzione docente attraverso l'acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali necessarie a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento vigente.

L'articolo 3 definisce i percorsi formativi che garantiscono l'acquisizione delle predette competenze in relazione alle singole classi di abilitazione. I percorsi formativi sono articolati in un corso di laurea magistrale a ciclo unico per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria comprensivo di un tirocinio, ed in un corso di laurea magistrale biennale ed un successivo tirocinio per la scuola secondaria di primo e secondo grado. I percorsi formativi preordinati all'insegnamento delle discipline artistiche, musicali e

coreutiche della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado sono attivati dalle università e dagli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, nell'ambito dei quali si articolano nel corso di diploma accademico di II livello e nel successivo anno di tirocinio, costituiscono parte integrante di tutti i percorsi formativi. Si prevedono, inoltre, per i percorsi formativi per l'insegnamento nella scuola secondaria periodi di tirocinio nelle istituzioni scolastiche facenti parte del "sistema nazionale di istruzione" e ricomprese nell'istituendo albo regionale.

L'articolo 4 disciplina i corsi di laurea magistrale dedicati alla formazione degli insegnanti, prevedendo il richiamo della normativa di cui al decreto ministeriale n. 270 del 2004, con alcune deroghe riguardanti i requisiti minimi in termini di strutture didattiche e scientifiche e il numero dei crediti previsti per l'attivazione dei corsi universitari. E' poi disciplinata la facoltà di istituire corsi di laurea magistrale con il concorso di una o più facoltà dello stesso ateneo ovvero, sulla base di specifica convenzione, con il concorso delle facoltà di più atenei. E' peraltro in ogni caso vietata la creazione di organi di gestione del corso indipendenti e separati dalle facoltà di riferimento e dalle università interessate.

L'articolo 5, dedicato alla programmazione degli accessi, attribuisce al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il compito di definire annualmente con proprio decreto la programmazione degli

accessi ai percorsi formativi, tenendo conto delle previsioni del fabbisogno di personale docente del sistema nazionale di istruzione per i diversi gradi e ordini di scuole e per classi di abilitazione, effettuate dagli uffici scolastici regionali, nonché delle disponibilità degli atenei e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica ad attivare e a svolgere i percorsi medesimi. Con decreto il Ministro definisce, altresì, le modalità di svolgimento e le caratteristiche delle prove di accesso ai percorsi, che comunque sono svolte contestualmente a livello nazionale.

L'articolo 6 disciplina il corso di laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, a numero programmato con prova di accesso, prevedendo l'attivazione presso le facoltà di scienze della formazione e presso altre facoltà appositamente autorizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il corso, strutturato secondo la tabella 1 allegata al regolamento, include attività di tirocinio (per complessive 600 ore pari a 24 CFU) che hanno inizio nel secondo anno di corso e si svolgono secondo modalità tali da assicurare un aumento progressivo del numero dei relativi CFU fino all'ultimo anno. Il corso si conclude con la discussione della tesi e della relazione finale di tirocinio che costituiscono, unitariamente, esame avente anche valore abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.

L'articolo 7 è dedicato alla formazione degli insegnanti della scuola

secondaria di primo grado e ne disciplina i percorsi formativi prevedendo il conseguimento della laurea magistrale a numero programmato con prova di accesso, lo svolgimento del tirocinio formativo attivo ed il relativo esame finale con valore abilitante. Le tabelle allegate al regolamento (nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 7) individuano per ciascuna classe di abilitazione i requisiti per accedere alla prova di accesso al corso a numero programmato e la laurea magistrale necessaria per accedere al tirocinio formativo attivo. Le università sono peraltro abilitate ad ammettere al predetto tirocinio, in soprannumero, previo superamento di apposita prova orale, una serie di categorie di soggetti, in possesso di titoli attinenti all'attività di ricerca scientifica (dottori di ricerca, ricercatori a contratto, etc.).

L'articolo 8 disciplina la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di secondo grado con la medesima tecnica dell'articolo 7, prevedendo il conseguimento della laurea magistrale a numero programmato con prova di accesso lo svolgimento del tirocinio formativo attivo ed il relativo esame finale con valore abilitante. In tal caso, però, la definizione dei requisiti per essere ammessi alla prova di accesso e delle lauree necessarie per accedere al tirocinio annuale sono rimesse ad un successivo decreto ministeriale, che terrà conto della revisione delle classi di abilitazione discendente dall'attuazione dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226. Anche in tal caso è

peraltro disciplinata l'ammissione di alcune categorie di soggetti che abbiano maturato determinate esperienze nel campo della ricerca scientifica al tirocinio formativo annuale.

L'articolo 9 disciplina la formazione degli insegnanti di materie artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo e di secondo grado, prevedendo il conseguimento del diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico a numero programmato e con prova di accesso al relativo corso, lo svolgimento del tirocinio ed il relativo esame con valore abilitante. Le tabelle allegate (nn. 8, 9 e 10) individuano, per ciascuna classe di abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado i corsi accademici biennali necessari per accedere al tirocinio annuale, mentre con decreto del Ministro si provvederà ad adottare le tabelle che individuano, per le classi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, i corsi accademici di II livello necessari per accedere al tirocinio annuale.

L'articolo 10 disciplina l'istituzione e lo svolgimento del tirocinio per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, configurandolo quale corso di preparazione all'insegnamento, le cui attività corrispondono a 60 crediti formativi universitari, suddivisi secondo la tabella allegata n. 11. Il tirocinio ha durata annuale e attribuisce, previo superamento di un esame finale, il titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado in una delle classi di abilitazione vigenti.

L'articolo 11 è dedicato ai docenti tutor e prevede che le università interessate stipulino apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione elencate nell'istituendo albo regionale. I dirigenti scolastici di tali istituzioni designano, fra i docenti di ruolo che ne hanno fatto domanda, i tutor dei tirocinanti che hanno il compito di orientare gli studenti rispetto all'organizzazione istituzionale e didattica e rispetto alle diverse attività e pratiche in classe, di accompagnare e monitorare l'inserimento in classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento degli studenti tirocinanti.

L'articolo 12 è dedicato all'elenco regionale delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, accreditate ad accogliere i tirocinanti nei percorsi formativi degli insegnanti. Il periodo di tirocinio può essere altresì svolto nei centri d'istruzione per gli adulti. L'albo, che deve essere tenuto in forma telematica, è predisposto e aggiornato dagli Uffici scolastici regionali. Ciascun Ufficio scolastico regionale, inoltre, vigilerà sulla corretta applicazione della normativa inerente allo svolgimento del tirocinio formativo attivo, potendo escludere dall'albo le istituzioni scolastiche nelle quali siano avvenute irregolarità. Al Ministero spetta invece il compito di stabilire con proprio decreto i criteri per l'accreditamento delle istituzioni scolastiche.

L'articolo 13 si occupa dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni

con disabilità, prevedendo che, in attesa della istituzione di specifiche classi di abilitazione, la specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue esclusivamente presso le università. A conclusione del corso il candidato che supera con esito favorevole l'esame finale consegue il diploma di specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, che consente l'iscrizione negli elenchi per il sostegno ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato ed a tempo determinato sui relativi posti disponibili.

Anche l'articolo 14 è dedicato ad un particolare percorso formativo, attribuito in via esclusiva alle università, quello di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera. In particolare, le università, nei propri regolamenti didattici di ateneo, possono disciplinare i predetti corsi, articolandoli per la scuola secondaria di secondo grado e prevedendo l'acquisizione di almeno 60 crediti formativi comprensivi di un tirocinio di almeno 300 ore pari a 12 CFU. A conclusione del corso, al candidato che supera con esito favorevole l'esame finale è rilasciato il certificato attestante le acquisite competenze per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera.

L'articolo 15 reca le norme transitorie.

L'articolo 16 reca la norma finanziaria che garantisce l'invarianza della spesa prevedendo che i corsi previsti dal regolamento sono finanziati con i proventi derivanti dalle tasse e dai contributi degli

studenti, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

CONSIDERATO

Il regolamento in questione appartiene alla tipologia di cui all'art. 17, comma 3 legge 23 agosto 1988, n. 400, che prevede la possibilità di adottare con decreto ministeriale regolamenti nelle materie di competenza del ministro quando la legge espressamente conferisca tale potere.

Sul piano formale il regolamento trova, dunque, piena legittimazione nell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Esso, altresì, ricade in una materia sottoposta alla potestà legislativa dello Stato, come tale riservata ai regolamenti statali. Il riparto delle competenze normative in materia di istruzione è definito dal nuovo articolo 117 della Costituzione come segue:

- spetta allo Stato la potestà legislativa esclusiva di dettare le “norme generali sull'istruzione” (comma 2, lett. n);
- spetta alla potestà concorrente della Regione la materia “istruzione”, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e della formazione professionale (comma 3).

Con la sentenza n. 200 del 2009 della Corte costituzionale, pronunciandosi sulla legittimità costituzionale dell'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, ha ribadito che «il sistema generale dell'istruzione, per sua stessa natura, riveste carattere nazionale, non essendo ipotizzabile che esso si fondi su una

autonoma iniziativa legislativa delle Regioni, limitata solo dall'osservanza dei principi fondamentali fissati dallo Stato, con inevitabili differenziazioni che in nessun caso potrebbero essere giustificabili sul piano della stessa logica. Si tratta, dunque, di conciliare, da un lato, basilari esigenze di "uniformità" di disciplina della materia su tutto il territorio nazionale, e, dall'altro, esigenze autonomistiche che, sul piano locale-territoriale, possono trovare soddisfazione mediante l'esercizio di scelte programmatiche e gestionali rilevanti soltanto nell'ambito del territorio di ciascuna Regione».

La materia oggetto del presente regolamento non è sottoposta a riserva di legge assoluta (arg. ex art. 33, comma 2 Cost. : "La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi"), sicché ben possono essere adottati regolamenti che non si limitino a dettare una disciplina di tipo esecutivo, ma diano attuazione alla normativa di rango superiore, dettando modifiche e integrazioni delle norme vigenti in materia. Il presente regolamento rispetta tali vincoli.

Nella prospettiva della legittimità formale e sostanziale del testo occorre verificare la fedeltà alla fonte primaria, la compatibilità con il quadro legislativo del settore e la coerenza con il sistema.

Sotto il primo profilo risultano rispettati sia l'oggetto previsto dalla norma di autorizzazione (la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale del personale docente), sia il vincolo della

neutralità della riforma per la finanza pubblica (l'art. 16 stabilisce un sistema di auto-finanziamento dei corsi di formazione previsti dal regolamento e la relazione tecnica esamina puntualmente le norme aventi riflessi finanziari, evidenziando che le stesse non comportano alcun onere aggiuntivo).

Per quanto riguarda l'oggetto non appare censurabile la scelta di regolare la formazione dei docenti, e non anche il loro reclutamento. La scissione temporale dei due interventi non è impedita dalla formulazione dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, lì dove si stabilisce che "con regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 40 [...], è definita la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale e dell'attività procedurale per il reclutamento del personale docente". La norma, infatti, indica la fonte e la possibilità di adozione di un unico regolamento, non anche l'obbligo, né la necessità che l'adozione dei provvedimenti sia contestuale. Sul nuovo sistema di formazione universitaria dei docenti, andrà poi a innestarsi la nuova disciplina sul reclutamento, che deve tener conto del processo di attuazione dell'articolo 64 del decreto legge n. 112 del 2008, con particolare riferimento al riordino dei licei e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso nella prospettiva di una maggiore flessibilità dell'impiego dei docenti.

La fedeltà alla fonte primaria è riscontrata anche sul piano procedimentale, essendo stati acquisiti i pareri obbligatori del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, oltre che i pareri facoltativi del Consiglio universitario nazionale, del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, del Consiglio nazionale degli studenti universitari, del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Quanto alla compatibilità con il quadro legislativo del settore ed alla coerenza con il sistema, il regolamento delinea un nuovo modello di formazione iniziale dei docenti, sostitutivo di quello vigente, nonché di quello previsto dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227 (già abrogato dal medesimo articolo 2, comma 416 della legge n. 244 del 2007). Il regolamento mantiene peraltro in capo alle università e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'attività di formazione del personale docente della scuola.

L'esigenza di ridisegnare il percorso degli insegnanti di ogni ordine e grado è indubbiamente legata alla constatazione di una difficoltà della scuola italiana, testimoniata da numerose ricerche di organismi internazionali e nazionali, nonché dall'esperienza diretta, che la colloca in posizioni molto basse soprattutto per quanto riguarda il livello degli apprendimenti linguistici, nell'ambito delle scienze matematiche, fisiche e naturali e, in generale, delle conoscenze disciplinari. Tale difficoltà non può che essere ricondotta ai

contenuti e alle modalità degli insegnamenti e al livello di conoscenze e competenze degli insegnanti.

Il tema della formazione degli insegnanti è stato affrontato nel regolamento tenendo presente un obiettivo e due premesse fondamentali.

L'obiettivo è di contemperare l'esigenza di cambiamento, connessa all'inevitabile constatazione che i risultati delle numerose riforme messe in atto nel passato decennio non sono stati soddisfacenti, con quella di non sottoporre il sistema universitario ad ulteriori tensioni. Occorre quindi risolvere il problema della formazione degli insegnanti senza stravolgimenti normativi e senza nuove modifiche del decreto ministeriale n. 270 del 2004 proprio nella fase in cui esso viene applicato in tutte le università. Si tratta di far sì che le università inseriscano nell'offerta formativa quei percorsi di "accreditamento" interni alla laurea magistrali che sono indispensabili per la formazione degli insegnanti. Una soluzione siffatta può essere introdotta immediatamente con interventi normativi molto limitati.

La prima premessa è legata alla considerazione iniziale, e cioè che un miglioramento del livello della scuola italiana attraverso la riqualificazione del percorso di formazione degli insegnanti deve comportare un deciso rafforzamento delle conoscenze disciplinari nei confronti delle quali si è manifestata negli ultimi anni un'insufficiente attenzione. Come in ogni altra professione

qualificata, un insegnante deve entrare in aula con un elevato livello di conoscenze disciplinari adeguate e aggiornate in riferimento alle materie delle singole classi di abilitazione per l'insegnamento. Un siffatto livello può essere efficacemente conseguito nel contesto di una laurea magistrale che comporti la preparazione di una tesi di laurea e anche attività di laboratorio.

La seconda premessa è che la formazione degli insegnanti deve promuovere la riflessione pedagogica e sviluppare capacità didattiche, organizzative, relazionali e comunicative. Deve considerarsi acquisito che un siffatto aspetto è caratteristico del profilo formativo e professionale dell'insegnante. Il futuro insegnante, oltre a possedere sicure e imprescindibili conoscenze delle discipline da insegnare, deve avere l'opportunità di riflettere sulle modalità di trasmissione delle conoscenze e di acquisizione delle competenze e sulle complesse e articolate problematiche della mediazione didattica. La sua formazione socio-psico-pedagogica deve renderlo capace di orientarsi nelle diverse fasce di età e permettergli di operare al meglio sia nell'ambito dei problemi legati alle relazioni interpersonali a scuola (lavoro di gruppo, rapporti tra studenti, rapporti con le famiglie, ecc.) sia all'individuazione delle modalità educative (motivazioni allo studio, partecipazione, ecc.) adeguate a promuovere il successo didattico.

Da quanto precede risulta che è stato tenuto ben presente, da un lato, l'esigenza di continuità con l'ordinamento universitario, di

recente modificato, dall'altra l'esigenza di introdurre correzioni di rotta ad una normativa non pienamente idonea a formare un corpo docente all'altezza delle sfide della modernità.

Non può che rilevarsi la piena rispondenza al disegno legislativo – da tempo ordito – che intende sempre più valorizzare i principi di efficacia, efficienza ed economicità, che permeano il moderno volto del sistema amministrativo, alla luce di una rilettura dell'art. 97 Cost. e del principio di buon andamento, il quale muove dall'idea che l'attività della pubblica amministrazione, sia essa destinata all'erogazione di atti come di servizi, assuma la configurazione di un «servizio» reso alla comunità nazionale (art. 98 Cost.).

Proprio nel settore dell'istruzione l'art. 64, comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008 ha demandato al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata la predisposizione di un piano programmatico di interventi “volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico”, conferendo con il successivo comma 4 un'ampia delega allo stesso Ministro per la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, in attuazione di detto piano.

La Sezione rinvia in proposito alle considerazioni già svolte in

precedenti pareri relativi ai regolamenti già preparati, ricordando in particolare il nesso necessario fra:

- 1) obiettivi di finanza pubblica, revisione organizzativa, revisione ordinamentale e didattica della scuola;
- 2) sviluppo e competitività del sistema nazionale da un lato e miglioramento del livello culturale della popolazione nazionale dall'altro;
- 3) buon andamento dell'organizzazione amministrativa e standards quantitativi e qualitativi del servizio istruzione.

In tale contesto la "formazione dei formatori" è uno snodo essenziale, da cui dipende in buona parte la validità del "progetto scuola" nel sistema Italia. Concetto scolpito nell'art. 2, comma 1 del regolamento, secondo cui "La formazione iniziale degli insegnanti di cui all'articolo 1 è finalizzata a qualificare e valorizzare la funzione docente attraverso l'acquisizione di competenze [...] ecessarie a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento vigente".

Sul piano dei contenuti, premesso che una valutazione strettamente di merito non è nella competenza consultiva del Consiglio di Stato, l'analisi dello schema di regolamento consente di formulare le seguenti osservazioni.

In ordine al collegamento con la manovra di riforma dell'istruzione scolastica stabilisce espressamente l'art. 1 che il regolamento è adottato "nelle more del complessivo processo di riforma della

formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, collegato all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133" ed "in coerenza con le previsioni di cui al piano programmatico adottato dal Ministro dell'istruzione dell' università e della ricerca, ai sensi del predetto articolo 64". L'art. 64, comma lett. a), infatti, fissa tra i criteri della delega la "razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti". Inoltre, con riferimento ai percorsi di formazione degli insegnanti della scuola secondaria di seconda grado – la cui riforma non era ancora stata varata al momento di predisposizione del testo – l'art. 8, comma 2 si preoccupa di assicurare il necessario coordinamento. Analoga formula è posta dall'art. 9, comma 3 relativamente ai percorsi di formazione degli insegnanti di materie artistiche, musicali e coreutiche, della scuola secondaria di primo e secondo grado. Il punto centrale del regolamento è la disciplina dei percorsi di formazione dell'insegnante, che si svolge all'interno del sistema universitario (art. 4) ed è articolata in due fasi: una laurea magistrale ed un tirocinio, differenziati a seconda del grado scolastico cui si riferiscono.

L'attuale normativa universitaria prevede due livelli di laurea, oppure una laurea magistrale a ciclo unico per particolari professioni.

Per gli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria il

regolamento, tenendo conto delle riflessioni e studi condotti sull'attuale laurea quadriennale nelle facoltà di Scienze della formazione e delle specificità educative dei maestri, rifiuta il percorso del tipo 3 + 2, il quale non palesa utilità per tale ambito ed, inoltre, ostacolerebbe un tempestivo inizio delle esperienze di tirocinio, essenziali per la natura dell'insegnamento primario e dell'infanzia. Da qui la soluzione (art. 6) più coerente di un unico ciclo abilitante di cinque anni, comprensivo di un tirocinio che verrà avviato nelle facoltà di Scienze della formazione a partire dal secondo anno di corso, con accesso a numero programmato secondo le indicazioni del Ministero. Il percorso di studi articolato su cinque anni consiste di un curriculum equilibrato tra insegnamenti disciplinari e didattico-pedagogici. Per entrambi gli ordini di scuola sono potenziati gli insegnamenti linguistico-letterari, matematici, di scienze fisiche e naturali, storici e geografici.

Per le scuole secondarie è preliminare che i docenti acquisiscano quelle conoscenze e competenze specialistiche necessarie per l'insegnamento di primo e secondo grado. Il percorso previsto (articoli 7 ed 8) consiste, dunque, nel conseguimento della laurea triennale, e poi nell'accesso a un biennio magistrale didattico a numero programmato con prova di accesso sulla base delle indicazioni del Ministero, seguito da un anno finale di tirocinio. Il tirocinio formativo attivo (art. 10) è configurato quale vero e proprio corso di preparazione all'insegnamento. Esso ha durata annuale e

attribuisce, tramite un esame finale il titolo di abilitazione all'insegnamento in una delle classi di abilitazione previste dal decreto ministeriale n. 39 del 1998 e dal decreto ministeriale n. 22 del 2005, sino a quando tali decreti non saranno sostituiti. Il corso di tirocinio formativo attivo è istituito presso una facoltà di riferimento e può essere interfacoltà o interateneo. In tale segmento della formazione, che si svolge presso istituzioni scolastiche accreditate dalla Regione (art. 12), è valorizzata la figura del tutor (art. 11), scelto tra il personale docente e dirigente in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.

Ciò posto, con riferimento a singole disposizioni, la Sezione ritiene di formulare i seguenti rilievi e suggerimenti.

All'art. 3, comma 2, lett. b) appare preferibile esplicitare – anche per ragioni di simmetria con la precedente lettera a) – che per l'insegnamento nella scuola secondaria è richiesto, oltre al corso di laurea biennale ed al successivo tirocinio, il conseguimento della laurea triennale di base.

Nell'art. 11 esiste un contrasto tra il comma 3, secondo cui i docenti chiamati a svolgere l'incarico di tutor dei tirocinanti sono designati dai dirigenti scolastici preposti alle scuole iscritte nell'elenco di cui all'articolo 12, tra i docenti di ruolo in servizio nelle medesime istituzioni e che ne abbiano fatto domanda, il comma 5, che stabilisce una disciplina unitaria di selezione per tutte le figure di tutor, il comma 7, che riferisce la procedura di conferma annuale ai

soli tutor coordinatori ed organizzatori. Sembrerebbe che tale contraddizione sia da imputarsi ad un erroneo riferimento da parte dell'art. 5, primo periodo ai tutor dei tirocinanti, che invece avrebbero dovuto essere esclusi dalla relativa disciplina, calibrata sulle altre due figure. In tal senso milita anche la relazione illustrativa. Pertanto si consiglia la riformulazione della disposizione eliminando il richiamo ai compiti tutoriali di cui al comma 3. Per chiarezza si riporta il testo modificato: "5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, i contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali di cui ai commi 2 e 4 e la loro ripartizione tra le facoltà o le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di riferimento, nonché i criteri di selezione degli aspiranti ai predetti compiti".

All'art. 15, comma 22 si suggerisce di eliminare la parola "non" nell'inciso "avente natura non regolamentare", che definisce il decreto chiamato a fissare i percorsi finalizzati alla formazione iniziale e all'abilitazione degli insegnanti tecnico-pratici, il quale – anche per ragioni di congruenza – deve avere natura normativa. In generale, indipendentemente dalla natura non normativa dei decreti, appare preferibile eliminare il predicato "non regolamentare" dal testo, trattandosi di precisazione inappropriata, specie in una fonte di

rango secondario.

Le superiori osservazioni saranno da considerare nella redazione finale del decreto legislativo.

Prima di rendere il parere definitivo la Sezione ritiene di sollecitare un chiarimento da parte del Ministero in ordine a due punti.

Con riferimento all'art. 15 risulta meritevole di approfondimento la questione – sollevata nel parere del Consiglio Nazionale della pubblica istruzione – relativa al riconoscimento del servizio prestato in via precaria presso le istituzioni scolastiche, ai fini dell'accesso al tirocinio formativo attivo, nonché come parte dei crediti formativi previsti nel tirocinio, con particolare riferimento ai laboratori didattici di cui alla tabella dodici. Al riguardo, anche al di là di possibili profili formali di irragionevolezza della disciplina transitoria, appare opportuno prevedere, in una fase di passaggio dal vecchio al nuovo regime, tener conto dell'esperienza professionale maturata, ferma restando la possibilità di fissare presupposti e limiti di tale rilevanza e di graduarne gli effetti.

Con riferimento all'art. 16 desta non poche perplessità la previsione secondo cui i corsi previsti dal regolamento, organizzati dall'Università o dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sono organizzati “con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti”.

La Sezione individua al riguardo un possibile conflitto con il principio di legalità di cui all'art. 23 della Costituzione, che attiene a

tutte le prestazioni patrimoniali imposte, indipendentemente dalla natura tributaria o meno (ragion per cui il problema investe – oltre le tasse – i contributi, anche qualora se ne voglia disconoscere la natura fiscale). Detto principio è compromesso non solo in mancanza di una base formale del potere impositivo, ma anche in assenza della fissazione in norme di legge dei criteri fondamentali cui lo stesso deve ispirarsi.

Il Ministero, pertanto, è invitato a indicare quale sia la fonte primaria della norma regolamentare appena citata se la stessa detti un criterio idoneo a consentire la previsione secondo cui l'integrale copertura del costo dei corsi avviene attraverso il prelievo coattivo sui corsisti. Non sarebbe sufficiente, infatti, a giustificare detta previsione la semplice esistenza del potere di imporre tasse e contributi a carico dei corsisti, atteso che il principio di legalità sostanziale, particolarmente inteso in materia di ablazioni obbligatorie, postula che sia legge a stabilire il perimetro entro cui tale potere deve muoversi. Si aggiunga che il principio dell'integrale copertura dei costi tramite tassazione e contribuzione degli aventi diritto al servizio appare poco in linea con la natura di tali prestazioni, e più adeguato ad un corrispettivo contrattuale. Infine, l'attribuzione al Ministero dell'istruzione della competenza a fissare la misura delle tasse, può risultare lesiva dell'autonomia universitaria e andrebbe con essa coordinata.

La formulazione dell'art. 16 non aiuta l'interprete neppure a


comprendete chiaramente il rapporto esistente tra la copertura dei costi tramite tasse e contributi e il principio di invarianza di spesa nel finanziamento della riforma. Dalla relazione tecnica emerge come solo una parte limitata dell'intervento trovi copertura nel prelievo coatto, mentre dal testo della disposizione sembra il contrario, sia per la mancata limitazione del nesso tra costi e ricavi provenienti dai versamenti dei corsisti (ad esempio tramite la particella "anche"), sia per l'immediata successione della prescrizione secondo cui dai corsi non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ulteriore elemento di incertezza risiede nel significato attribuito all'espressione "finanza pubblica", di cui occorre che il Ministero specifichi se si riferisce al solo bilancio dello Stato (come emergerebbe dalla relazione tecnica) o anche a quello dell'Università.

P.Q.M.

Sospende emanazione del parere all'esito degli adempimenti di cui in motivazione.


L'ESTENSORE

Francesco Bellomo




IL PRESIDENTE

Giampaolo Coraggio



IL SEGRETARIO





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Legislativo

Prot/ A00/UffLeg/ 229-

Roma, 23 FEB. 2010

Al Consiglio di Stato
Sezione consultiva atti normativi
Piazza Capo di Ferro n. 13

R O M A

Oggetto: Schema di regolamento recante "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale del personale docente del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4.1.6, della legge 24 dicembre 2007, n. 244". Trasmissione risposta a parere interlocutorio della Sezione consultiva per gli atti normativi, n. 8 del 18 gennaio 2010

Con riferimento al parere interlocutorio trasmesso in data 2 febbraio 2010, prot n. 372, riguardante lo schema di regolamento indicato in oggetto, si trasmette la risposta dell'Amministrazione alle osservazioni formulate da codesto Consiglio.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

F.to Cons. Germana Panzironi



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

UFFICIO LEGISLATIVO

OGGETTO: Schema di regolamento recante "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale del personale docente del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi dell'art 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244". Parere interlocutorio n. 8 del 18 gennaio 2010.

Con ordinanza interlocutoria del 18 gennaio u.s. codesto Consiglio nell'esprimere il proprio parere in merito allo schema di regolamento in epigrafe indicato ha svolto alcuni rilievi, fornito alcuni suggerimenti e sollecitato alcuni chiarimenti riservandosi ogni definitiva valutazione.

Mediante la presente nota si intende provvedere agli incumbenti istruttori posti a carico di questo Ministero.

In via pregiudiziale, peraltro, a proposito dei rilievi e suggerimenti si ritiene opportuno svolgere le seguenti considerazioni.

- art. 3, comma 2, lett. b). La norma si propone di definire i percorsi abilitanti all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, individuando specifici corsi di laurea magistrale biennale (oltre ad un successivo anno di tirocinio formativo attivo), che dovranno essere istituiti in attuazione di quanto disposto dal regolamento stesso. Il riferimento alla laurea triennale di base, nel precetto normativo *de quo*, potrebbe pertanto risultare fuorviante, in quanto non è intenzione del legislatore prevedere, in aggiunta alla laurea magistrale, specifici corsi triennali di base". Infatti, all'articolo 7, ed alle tabelle allegate, coerentemente con quanto disposto dal DM 270/2004 per l'accesso ai corsi di laurea magistrale, non si prevede una determinata laurea triennale, ma si individuano, per ciascuna laurea magistrale, i crediti formativi che è necessario aver acquisito nel percorso triennale di provenienza, qualunque esso sia; analogamente, non appare congruo il riferimento nella norma in questione alla necessità di aver acquisito previamente "un" titolo triennale per accedere alla laurea magistrale *de qua*, in quanto tale necessità discende, in generale dall'articolo 6, comma 2 del DM 270/2004.

- art. 11

Al fine di eliminare il segnalato contrasto fra i commi 3, 5 e 7 dell'art. 11 il testo della norma nella versione finale dello schema di regolamento verrà emendato in conformità all'indicazione fornita da codesto consiglio espungendo dal quinto comma primo periodo il richiamo al comma terzo concernente il tutor del tirocinanti.

- art. 15

Ugualmente nella versione finale dello schema di regolamento si provvederà ad emendare il testo dell'art. 15, comma 22, eliminando il predicato "non regolamentare" la cui presenza nell'ambito di una fonte di rango secondario è stata giustamente considerata inappropriata.

Venendo, quindi, a considerare le richieste di chiarimenti, esse riguardano il testo dell'art. 15 e, in particolare, la questione relativa al riconoscimento del servizio prestato in via precaria presso le istituzioni scolastiche posta dal Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione e la previsione di cui all'art. 16 secondo cui i corsi previsti dal regolamento, organizzati dall'Università o dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, sono organizzati "con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti".

- art. 15

Giova premettere che il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione nel fornire il proprio parere a proposito della disciplina transitoria e della considerazione dalla stessa riservata al servizio prestato ha formulato diverse proposte che di seguito per comodità si riportano testualmente:

L'articolo 16 dello schema di regolamento disciplina le modalità transitorie di accesso all'abilitazione all'insegnamento. La norma in questione pone sullo stesso piano sia i neolaureati in possesso del solo titolo accademico, sia coloro che, pur privi di abilitazione, hanno comunque prestato servizio di insegnamento; non è prevista, infatti, la possibilità del riconoscimento del servizio prestato e ad entrambi è richiesto un percorso abilitante identico, secondo le modalità stabilite all'art. 10. In alcuni casi, gli aspiranti all'abilitazione sarebbero, inoltre, costretti ad interrompere il servizio nell'anno di tirocinio, col duplice risultato negativo per loro di uscita (seppure temporanea) dal circuito del lavoro e gravi difficoltà per le scuole nella gestione delle cattedre da loro ricoperte.

Per altro verso, lo schema di regolamento garantisce, invece, un accesso privilegiato e stabile all'anno di tirocinio a quanti hanno conseguito un dottorato di ricerca o hanno svolto per almeno due anni attività di ricerca scientifica nelle università (artt. 7 e 8, rispettivi commi 3), come già osservato in precedenza. Si crea in tal modo un'ulteriore disparità di trattamento rispetto a quanti hanno maturato esperienze sul campo.

Ferma restando la necessità di far conseguire a tutti coloro che si trovano nelle condizioni sopra descritte l'abilitazione all'insegnamento attraverso le modalità previste all'art. 10, il Cnpi ritiene opportuno prevedere strumenti di valorizzazione dell'esperienza maturata. Il Cnpi propone, pertanto, di:

- *riconoscere come titolo transitorio di accesso al tirocinio formativo attivo, anche in soprannumero, il servizio prestato per almeno un biennio presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione;*
- *riconoscere il servizio prestato presso le istituzioni scolastiche come parte dei crediti formativi previsti nel tirocinio con particolare riferimento ai laboratori didattici di cui alla tabella 12;*
- *consentire lo svolgimento dell'anno di tirocinio formativo attivo, previa stipula della relativa convenzione con l'università per i fini di cui all'art. 10, comma 3, lett. b), presso l'istituzione scolastica sede di servizio nell'anno scolastico di riferimento;*
- *riconoscere a tutti coloro che hanno superato l'esame di ammissione alla Scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario che non siano stati ammessi alla*

frequenza per il numero limitato di posti, un credito nella formulazione della graduatoria di accesso al Tfa.

Al fine di evitare che, superata la fase transitoria, permangano situazioni di sperequazione, il Cnpi ritiene che debbano rientrare all'interno dell'art. 16 le disposizioni da espungere dai commi 3 degli artt. 7 e 8, integrando conseguentemente il contenuto del comma 12 dell'art. 16.

Occorre, ai fini dell'inserimento nel nuovo percorso di formazione e per l'acquisizione dell'abilitazione, prevedere, per non disperdere competenze professionali acquisite sul campo, misure di riconoscimento del servizio prestato:

- nella scuola dell'infanzia, da personale con un titolo di studio conseguito al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale con valore legale e con possibilità di partecipare a concorsi ordinari;*
- nella scuola primaria, da personale con un titolo di diploma di maturità magistrale abilitante ai fini dell'insegnamento.*

Parimenti vanno previste misure di riconoscimento del servizio prestato per l'inserimento in percorsi universitari per la formazione del personale docente per gli Itp e per i docenti di quelle classi di concorso che per l'esiguo numero di personale coinvolto, non hanno visto l'attivazione di Ssis o di procedure on line".

Dalla lettura della richiesta di chiarimenti formulata da codesto Consiglio sembrerebbe che si siano ritenuti necessari approfondimenti in relazione alle prime due proposte formulate dal CNPI (ossia riconoscimento come titolo transitorio d'accesso al tirocinio il servizio prestato per almeno un biennio presso le istituzioni scolastiche e come parte dei crediti formativi con particolare riferimento ai laboratori didattici di cui alla tabella 12), mentre sulle altre proposte appare acquisito il testo del regolamento che ha provveduto ad accogliere, là dove corrispondente allo spirito della norma, i suggerimenti del CNPI

Il CNPI formulava le predette proposte dopo aver criticato determinate scelte effettuate nella predisposizione dello schema di regolamento che, a suo avviso, avrebbero avuto l'effetto di porre sullo stesso piano i neolaureati in possesso del solo titolo di abilitazione e coloro che hanno prestato servizio nelle istituzioni scolastiche pur sprovvisti di abilitazione.

Questo Ministero si è fatto carico del rilievo modificando il testo e, come si evince dall'art.15 comma tredici, fino all'anno accademico 2011/2012 è stata garantita l'ammissione in soprannumero al tirocinio formativo attivo a tutti coloro che alla data di entrata in vigore del regolamento avranno maturato almeno 360 giorni nella classe di concorso di riferimento, fra i quali certamente non possono annoverarsi i neolaureati destinati quindi ad essere ammessi al tirocinio formativo attivo soltanto se utilmente collocati in graduatoria all'esito della prova di ammissione

L'anzianità minima richiesta per poter aspirare all'immissione in soprannumero è anche inferiore rispetto a quella indicata dal CNPI che, per contro, ha proposto di valutare ("anche in soprannumero") l'ammissione

sostanzialmente automatica al tirocinio formativo per effetto del possesso di una esperienza lavorativa di una certa consistenza.

In realtà anche nella vigenza del sistema precedente, fondato sulle c.d. scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, il servizio prestato non era sufficiente per ottenere l'ammissione a queste ultime essendo quest'ultima subordinata al possesso di diploma di laurea (cfr. legge 341/1990 e decreti attuativi) e al superamento di apposita prova selettiva.

Introdurre anche solo in riferimento alla fase transitoria una disciplina diversa (e meno rigorosa) rispetto a quella preesistente avrebbe significato porre in essere una evidente disparità di trattamento nei confronti di chi, nel corso degli anni, ha conseguito l'abilitazione attraverso il percorso delle S.S.I.S. superando la relativa prova di accesso e creare le premesse per il verificarsi di una situazione opposta rispetto all'obiettivo in funzione del quale il legislatore ha previsto l'emanazione del regolamento de quo.

Ed infatti l'art. 1 comma 416 della legge 244 del 2007 recita testualmente " *Nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, anche al fine di assicurare regolarità alle assunzioni di personale docente sulla base del numero dei posti vacanti e disponibili effettivamente rilevati e di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato, con regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 25 agosto 1988, n. 400, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario da rendere entro il termine di quarantacinque giorni, decorso il quale il provvedimento può essere comunque adottato, è definita la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale e dell'attività procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il reclutamento del personale docente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica e fermo restando il vigente regime autorizzatorio delle assunzioni. E' comunque fatta salva la validità delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296...." .*

Come si evince con chiarezza la disposizione cui si è inteso dar attuazione attraverso lo schema di regolamento de quo si colloca in un contesto in cui il legislatore, al fine di fronteggiare uno dei più grossi problemi che da sempre affligge il sistema scolastico, ossia il costante aumento di precari in attesa di immissione in ruolo si era risolto a introdurre dei drastici cambiamenti al fine di limitare il più possibile detto fenomeno e, comunque, per ricondurlo entro limiti fisiologici.

Giova, infatti, ricordare che con la legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) il legislatore provveduto a trasformare le graduatorie c.d. permanenti (ossia le graduatorie provinciali previste dall'art. 401 del D.Lgs. vo 297/1994, utilizzate per il conferimento delle supplenze cui si accedeva in caso di superamento di concorsi regionali le quali, per effetto delle modifiche normative introdotte fra

il 1999 e il 2004, erano diventate l'unica via per ottenere l'immissione in ruolo avendo il legislatore imposto al Ministero di attingere alle stesse per coprire dapprima una quota parte dei posti disponibili e di poi la totalità degli stessi prima di avviare qualsivoglia procedura concorsuale) in graduatorie ad esaurimento (ossia in graduatorie da utilizzare fino all'intervenuta immissione in ruolo dell'ultimo dei docenti in esse iscritto alla data di entrata in vigore della legge momento di chiusura delle stesse disposta per l'appunto con la norma citata) che a tutt'oggi sono ben lontane dall'esaurirsi dato lo spropositato numero di docenti che vi risultavano iscritti al momento in cui sono state "chiusa" cui se ne sono aggiunti altri che hanno beneficiato di varie deroghe disposte dal legislatore (si ricorda ad es. l'art. 5 bis della legge 169 del 2008).

Con la legge finanziaria immediatamente successiva (per l'appunto la legge n. 244 del 2007, in attuazione della quale è stato predisposto lo schema di regolamento de quo) il legislatore, in coerenza con la scelta in precedenza effettuata, in attesa di definire la nuova disciplina della formazione iniziale ha delegato l'allora Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con l'allora Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con l'allora Ministero per le Riforme e l'Innovazione nella Pubblica Amministrazione, a predisporre apposito regolamento destinato a disciplinare in via transitoria i percorsi di formazione e, comunque, a creare le basi per il passaggio ad uno nuovo sistema strutturato in modo da ovviare a tutti gli inconvenienti cui si è fatto cenno.

Infine, come si era accennato nella relazione illustrativa, con l'articolo 64, comma 4 - ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 ha sospeso la funzionalità delle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (S.S.I.S) al precipuo fine di evitare che attraverso le stesse si potessero formare docenti privi di immediati sbocchi professionali vista la consistenza delle graduatorie ad esaurimento cui si è fatto cenno in precedenza.

Risulta, pertanto, evidente che la valorizzazione del servizio prestato secondo le modalità indicate dal Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, cioè attraverso l'automatica ammissione in soprannumero al tirocinio formativo attivo di coloro che vantano un'esperienza di servizio di una qualche consistenza determinerebbe un considerevolissimo aumento di abilitandi e, conseguentemente, un numero di docenti abilitati di gran lunga superiore rispetto al numero dei posti vacanti e disponibili e renderebbe impossibile il conseguimento dei fondamentali obiettivi indicati dalla norma che costituisce la fonte del presente regolamento ossia: a) la tendenziale regolarità delle assunzioni; b) l'eliminazione delle cause di formazione del precariato.

Sotto altro e distinto profilo va, altresì, considerato che la norma, in attuazione della quale si è provveduto a predisporre il presente schema di regolamento, stabilisce che i percorsi di formazione del personale devono essere disegnati e

organizzati sulla base delle risorse disponibili che certamente sarebbero destinate a non bastare in caso di ammissione automatica in soprannumero di tutti coloro che hanno svolto due anni di servizio.

Va poi soprattutto rimarcato che, nel sistema costruito mediante lo schema di regolamento sottoposto al parere di codesto Consiglio, il tirocinio costituisce l'ultima fase di un percorso formativo che punta all'accrescimento della qualificazione professionale la quale presuppone l'acquisizione di una solida base teorica e delle metodologie d'insegnamento da coniugare appunto con un adeguato periodo di pratica guidata.

Orbene, anche a voler ammettere che per lo svolgimento dell'attività d'insegnamento il docente non può astenersi dallo studio e dall'aggiornamento, non è certo attraverso la stessa che si può acquisire l'insieme di conoscenze disciplinari, teoriche e metodologiche necessari per poter far raggiungere ai discenti buoni risultati di apprendimento.

L'ammissione al tirocinio (e a maggior ragione il conseguimento dell'abilitazione che costituisce l'approdo finale dello stesso) non può, quindi, avvenire senza alcuna previa verifica del possesso di detta base da parte dei tirocinandi. D'altra parte, come si è accennato in precedenza, anche l'ammissione alle SSIS era subordinata superamento di apposita prova.

Il servizio prestato ha avuto peraltro il suo giusto riconoscimento non soltanto perché, come si è detto, può consentire l'ammissione in soprannumero ma anche perché esso consente l'acquisizione di crediti formativi.

A questo proposito, in relazione a quanto richiesto da codesto Consiglio, si richiama l'attenzione sul secondo capoverso dell'art. 15, comma 13, con il quale è stato previsto che *"il servizio prestato vale a coprire 10 dei crediti formativi relativi all'articolo 10, comma 3, lettera b) e 9 dei crediti formativi relativi all'articolo 10, comma 3, lettere c) e d)"*. In particolare il servizio prestato consente di acquisire ben 10 crediti sui 19 relativi al "tirocinio indiretto e diretto (...)svolto presso le istituzioni scolastiche sotto la guida di un tutor secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, in collaborazione con il docente universitario o delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al comma 6; le istituzioni scolastiche progettano il percorso di tirocinio, che contempla una fase osservativa e una fase di insegnamento attivo, di concerto col consiglio di corso di tirocinio, al fine di integrare fra loro le attività formative" (*articolo 10, comma 3, lettera b)*), e 9 dei 18 crediti previsti in "insegnamenti di didattiche disciplinari che, anche in un contesto di laboratorio, sono svolti stabilendo una stretta relazione tra l'approccio disciplinare e l'approccio didattico" ovvero in "laboratori pedagogico-didattici indirizzati alla rielaborazione e al confronto delle pratiche educative e delle esperienze di tirocinio"

- art. 16. Con il disposto dell'art. 16 si è inteso chiarire che dall'attuazione del regolamento non devono derivare oneri aggiuntivi per la "finanza pubblica"; la formula utilizzata, ormai consolidata tra quelle in uso per garantire l'invarianza della spesa, si riferisce a tutte le pubbliche amministrazioni, ivi

comprese, le università. Ed in effetti, si è voluto chiarire che per l'istituzione dei nuovi corsi abilitanti gli atenei dovranno utilizzare le risorse disponibili sulla base del vigente quadro normativo

In particolare, ad oggi i corsi di formazione degli insegnanti attualmente esistenti sono coperti, in parte, con le somme erogate nell'ambito della programmazione annuale predisposta ai sensi del D.P.R. 13 gennaio 1998 n. 25, consolidata nei bilanci degli Atenei nel Fondo di finanziamento ordinario, ed, in parte, con gli introiti derivanti dalla contribuzione degli iscritti ai corsi. Per quel che riguarda la contribuzione studentesca il DPR 25 luglio 1997, n. 306, ha stabilito un importo fisso della tassa di iscrizione, da rivalutare secondo l'inflazione, nonché contributi variabili secondo le esigenze dell'ateneo e le caratteristiche soggettive degli studenti, con un limite complessivo all'ammontare della contribuzione pari al 20 per cento del FFO. In sostanza, con la norma finanziaria, contenuta all'articolo 16, si è voluto assicurare che, ferme restando le predette disposizioni in materia di contribuzione universitaria, dall'attivazione dei nuovi corsi non derivassero ulteriori incrementi del Fondo di finanziamento ordinario. A tal fine, il numero complessivo dei posti annualmente disponibili è determinato, ai sensi dell'art. 5, non solo in base al fabbisogno di personale docente del sistema nazionale di istruzione, ma anche tenendo conto dell'offerta formativa degli atenei, e cioè dei corsi che le università, sulla base delle risorse disponibili, potranno effettivamente attivare.


Chiarito quanto sopra, considerate, peraltro, le osservazioni espresse in relazione alla norma de qua da Codesto Onorevole Consiglio, si è ritenuto di dover procedere alla seguente riformulazione del testo, all'interno del quale è stato, altresì, eliminato l'ultimo periodo che rinviava ad un decreto ministeriale la determinazione della misura delle tasse a carico degli studenti.

"ART 16

(Norma finanziaria)

1. I corsi di cui al presente decreto sono organizzati dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto di quanto previsto dal DPR 25 luglio 1997, n. 306 in materia di contribuzione studentesca."

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
(Cons. Germana Panzironi)





Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 1064/10

Roma, addì 19.03.2010

Risposta a nota del
N.

Div.

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il
parere numero 8/2010 emesso dalla SEZIONE
NORMATIVA di questo Consiglio sull' affare a fianco
indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.

**REQUISITI E MODALITÀ DI
FORMAZIONE INIZIALE DEGLI
INSEGNANTI DELLA SCUOLA
DELL'INFANZIA, SCUOLA
PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO E SECONDO GRADO**

Allegati N.
.....

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA UFFICIO LEGISLATIVO**
(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Il Segretario Generale



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 8 marzo 2010

NUMERO AFFARE 00008/2010

OGGETTO:

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca - ufficio legislativo.

Schema di regolamento concernente "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

LA SEZIONE

Vista la relazione AOO Uff. Leg. 5376 del 17 dicembre 2009 con la quale il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca - ufficio legislativo, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in oggetto;

Visto il parere interlocutorio reso all'Adunanza del 18 gennaio 2010;
Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere
Giuseppe Minicone;

PREMESSO

Con nota del 17 dicembre 2009 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha trasmesso per il prescritto parere lo schema di regolamento concernente *"Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"*.

Con pronuncia resa all'Adunanza del 18 gennaio 2010, questa Sezione, nell'affermare la legittimità formale e sostanziale del testo in relazione alla sua fedeltà alla fonte primaria, alla compatibilità con il quadro legislativo del settore e alla coerenza con il sistema e nel sottolineare la bontà complessiva dell'impianto normativo, per quel che concerne lo snodo essenziale della formazione degli educatori, quale presupposto di validità del "progetto scuola" nel sistema Italia, ha, tuttavia, sospeso l'emanazione del parere, formulando taluni rilievi a singole disposizioni e sollecitando un chiarimento da parte del Ministero in ordine a due questioni.

In particolare, sotto un profilo più squisitamente formale:

- relativamente all'art. 3, comma 2, lett. b) dello schema, è stato ritenuto preferibile che fosse esplicitato che per l'insegnamento nella

scuola secondaria è richiesto, oltre al corso di laurea biennale ed al successivo tirocinio, il conseguimento della laurea triennale di base;

- con riguardo all'art. 11, per quel che concerne la designazione delle diverse figure di tutor, è stato segnalato un contrasto tra il comma 3, il comma 5 e il comma 7, da ascriversi, probabilmente, ad un erroneo riferimento, da parte del comma 5, primo periodo, anche ai "tutor" dei tirocinanti, che invece avrebbero dovuto essere esclusi dalla relativa disciplina. Si è suggerito, pertanto, di riformulare il comma 5, espungendo il richiamo al precedente comma 3;
- per quel che concerne l'art. 15, comma 22, nel suggerire di eliminare la parola "non" nell'inciso "avente natura non regolamentare", si è osservato che sarebbe stato, comunque, preferibile eliminare del tutto il predicato "non regolamentare" dal resto, trattandosi di precisazione inappropriata, specie in una fonte di rango secondario.

Sotto il profilo sostanziale, invece, si è ritenuto che fosse meritevole di approfondimento la questione – sollevata nel parere del Consiglio Nazionale della pubblica istruzione con riferimento alla disciplina transitoria contenuta nell'attuale art. 15 – relativa al riconoscimento del servizio prestato in via precaria presso le istituzioni scolastiche, ai fini dell'accesso al tirocinio formativo attivo, nonché come parte dei crediti formativi previsti nel tirocinio.

In proposito è stata prospettata l'opportunità di tener conto, in una fase di passaggio dal vecchio al nuovo regime, dell'esperienza

professionale maturata, ferma restando la possibilità di fissare presupposti e limiti di tale rilevanza e di graduarne gli effetti.

Con riferimento all'art. 16, la Sezione ha, poi, manifestato perplessità, alla luce del principio sancito dall'art. 23 della Costituzione, circa la previsione, secondo cui i corsi previsti dal regolamento, svolti dall'Università o dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sarebbero stati organizzati "con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti". E ciò anche in considerazione della circostanza che il tenore letterale della disposizione sembrava implicare che tali proventi coprissero integralmente i costi dei corsi stessi.

In proposito, il Ministero è stato invitato a indicare quale fosse la fonte primaria della norma regolamentare in questione e se la stessa dettasse un criterio idoneo a consentire una siffatta previsione.

Inoltre, l'attribuzione al Ministero dell'istruzione della competenza a fissare la misura delle tasse, è stata ritenuta potenzialmente lesiva dell'autonomia universitaria.

Infine, è stato rilevato un elemento di incertezza nell'espressione "finanza pubblica", per la quale si è richiesto al Ministero di specificare se si riferisca al solo bilancio dello Stato (come emergerebbe dalla relazione tecnica) o anche a quello dell'Università. Con relazione del 23 febbraio 2010, il Ministero ha dato riscontro al parere interlocutorio.

In data 24 febbraio 2010 è pervenuta a questa Sezione una petizione

recante 3720 firme di cittadini, volta a segnalare l'esigenza di considerare la posizione degli attuali docenti precari, che sarebbero in gran parte esclusi dalla possibilità di conseguire il titolo abilitante dalle disposizioni in tema di accesso al tirocinio formativo.

CONSIDERATO

1. Va dato, innanzi tutto, atto che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha affermato che, in sede di redazione definitiva dello schema di Regolamento in oggetto saranno integralmente recepite le osservazioni concernenti l'art. 11 e l'art. 15, comma 22.

2. Per quel che riguarda il rilievo relativo all'art. 3, comma 2, lett. b), l'Amministrazione ha fornito spiegazione della previsione del solo corso di laurea magistrale biennale (con un successivo anno di tirocinio), senza menzione del conseguimento preventivo della laurea triennale di base, sull'assunto, da un lato, che per l'accesso agli specifici corsi di laurea magistrale non si prevede una determinata laurea triennale (ma si individuano solo i crediti formativi che è necessario aver acquisito nel percorso di provenienza); dall'altro, che la necessità del previo conseguimento di un titolo triennale per accedere alla laurea magistrale de qua è già prevista dall'art. 6, comma 2, del d.m. n. 270 del 2004.

La Sezione ritiene tali chiarimenti sufficienti a superare la specifica osservazione.

3. Circa la prospettata opportunità di tener conto, nella formulazione

della norma transitoria di cui all'art. 15, del servizio di insegnamento prestato in via precaria, ai fini dell'accesso al tirocinio formativo nonché come parte dei crediti formativi previsti nel tirocinio stesso, alla stregua di quanto osservato dal Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione, il Ministero, premesso di aver già recepito gran parte dei suggerimenti di tale organismo, ha asserito di aver tenuto conto dell'esperienza professionale del personale, attualmente in servizio precario, nel comma 13, laddove è stata garantita l'ammissione in soprannumero (previo superamento di una prova di accesso) al tirocinio formativo attivo a tutti coloro che alla data di entrata in vigore del regolamento avranno maturato almeno 360 giorni di servizio nella classe di concorso di riferimento.

Non ha, invece, ritenuto di recepire la proposta di un accesso automatico a detto tirocinio (neppure elevando il periodo minimo di servizio a due anni, come suggerito dal C.N.P.I.), per le seguenti considerazioni:

a) perché nella vigenza del precedente sistema fondato sulle c.d. scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS), l'ammissione a queste ultime era subordinata al superamento di apposita prova selettiva, onde una disciplina meno rigorosa, anche solo per un periodo transitorio, avrebbe determinato una disparità di trattamento con chi ha conseguito in questi anni l'abilitazione attraverso il percorso delle SSIS;

b) perché un minor rigore sarebbe stato in contraddizione con

l'intento del legislatore delegante (espresso dall'art. 1, comma 416, della legge n. 244 del 2007) di ricondurre a limiti fisiologici il costante aumento del numero dei precari iscritti nelle graduatorie (prima permanenti e ora ad esaurimento) da utilizzare per l'immissione in ruolo, giacché l'automatica ammissione in soprannumero al tirocinio formativo attivo di coloro che già vantano un'esperienza di servizio, determinerebbe un notevole aumento dei potenziali abilitati, di gran lunga superiore rispetto al numero dei posti vacanti e disponibili, con vanificazione del conseguimento degli obiettivi della tendenziale regolarità delle assunzioni e dell'eliminazione delle cause di formazione del precariato;

c) perché l'ammissione automatica al tirocinio formativo di tutti coloro che possano vantare un periodo minimo di servizio non consentirebbe di rispettare il limite delle risorse attualmente disponibili imposto dalla norma di delega;

d) perché, costituendo il tirocinio solo l'ultima fase di un percorso formativo tendente all'accrescimento della qualificazione professionale (la quale presuppone necessariamente l'acquisizione di una solida base teorica, non conseguibile soltanto con l'attività di insegnamento), l'ammissione allo stesso non potrebbe avvenire senza alcuna previa verifica della sussistenza delle necessarie conoscenze disciplinari in capo ai tirocinanti (come del resto già avvenuto per le SSIS).

E' stata, invece, soddisfatta, ad avviso del Ministero, l'altra richiesta,

formulata con il parere interlocutorio del 18 gennaio 2010, di riconoscimento del servizio prestato per l'acquisizione di crediti formativi, giacché è stato previsto, al comma 13 dell'art. 15, che detto servizio consente di acquisire 10 dei 19 crediti formativi relativi all'art. 10, comma 3, lettera b) e 9 dei 18 crediti formativi relativi all'articolo 10, comma 3, lettere c) e d).

4. La Sezione, nel prendere atto dell'utilità riconosciuta al servizio ai fini dell'acquisto dei crediti formativi, osserva, tuttavia, che le argomentazioni svolte dal Ministero circa l'impossibilità di prevedere, in via transitoria, un accesso automatico al tirocinio da parte di chi sia in possesso di una anzianità minima di servizio, non appaiono del tutto persuasive.

4.1. Quanto all'argomentazione sub a) è da dire che, se è vero che l'ammissione alle SSIS cra, in genere, subordinata al superamento di una prova selettiva, è altrettanto vero che il mancato superamento di detta prova non precludeva in assoluto l'accesso a dette scuole, potendo la stessa essere ripetuta negli anni successivi da chi possedesse il titolo di studio richiesto, laddove, con l'entrata in vigore del nuovo ordinamento, tutti coloro che, pur essendo stati utilizzati in attività di insegnamento nelle scuole statali, non superino le prove di accesso nel (breve) periodo transitorio non potranno più conseguire il titolo abilitante, atteso che lo svolgimento del tirocinio e l'esame con valore abilitante saranno possibili solo a chi abbia conseguito la laurea magistrale a numero programmato: un più

favorevole trattamento dei precari in questione, nella fase di passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, non avrebbe determinato, pertanto, una disparità giuridicamente rilevante.

4.2. Quanto all'argomentazione sub b), non sembra alla Sezione che, sotto il profilo formale, sussista un nesso tra l'ammissione automatica e l'incremento delle cause di formazione del precariato.

Premesso, infatti, che è già prevista l'ammissione in soprannumero di tutti coloro che abbiano superato la prova di accesso (onde, in via astratta, non è programmabile, già nell'attuale disciplina, il numero degli abilitati), va osservato che la formazione del precariato è derivata dall'utilizzazione degli abilitati in posti di insegnamento non di ruolo. Ora, poiché, ormai, l'assunzione può avvenire solo attraverso le graduatorie ad esaurimento (non suscettibili di ulteriori immissioni) e, in prospettiva, attraverso i concorsi ordinari con cadenza biennale, il conseguimento dell'abilitazione (comunque subordinata al superamento dell'esame al termine del tirocinio) da parte di soggetti non inclusi nelle predette graduatorie ad esaurimento, consentirebbe solo la partecipazione ai concorsi ordinari, non mutando, per il resto, la posizione giuridica (aspettativa di fatto) attualmente rivestita dal personale interessato.

4.3. Quanto all'argomentazione sub c), in disparte, anche in questo caso, la non programmabilità degli ammessi al tirocinio, in conseguenza della previsione del soprannumero, non è stata offerta una verifica tecnica circa il rapporto tra le risorse necessarie per lo

svolgimento dei corsi di tirocinio ad ammissione "aperta" e quelle disponibili presso le Università, tenuto anche conto del contributo richiesto agli interessati.

4.4. Quanto infine all'argomentazione sub d), pur potendosi condividere, in via di principio, l'assunto dalla quale essa muove, non sembra che l'acquisizione di una solida base teorica, del tipo di quella configurata dal Ministero possa essere esclusivamente dimostrata dalla prova di accesso (test preliminare e prova orale, prefigurati, peraltro, in funzione dell'ammissione a un numero di posti programmati), sembrando tale bagaglio di conoscenza poter essere ugualmente verificato anche in sede di valutazione finale del tirocinio svolto.

4.5. Poiché, tuttavia, la questione attiene a valutazioni che attengono al responsabile esercizio della discrezionalità spettante all'amministrazione in sede regolamentare, questa Sezione, pur con le considerazioni sopra espresse, prende atto della scelta effettuata con l'attuale testo dell'art. 15.

5. Per quel che riguarda, infine, le perplessità manifestate nel parere interlocutorio in ordine all'articolo 16, il Ministero, nel chiarire che la contribuzione a carico degli studenti è disciplinata dal d.P.R. 25 luglio 1997, n. 306, che ne limita l'incidenza al 20 per cento dell'importo del Fondo di finanziamento ordinario, ha provveduto a riformulare in questo senso la norma, espungendo anche la parte che rinviava ad un decreto ministeriale la determinazione delle tasse a

carico degli studenti.


Tale nuova formulazione appare alla Sezione condivisibile.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in motivazione.


L'ESTENSORE

Giuseppe Minicone



IL PRESIDENTE

Giancarlo Coraggio



IL SEGRETARIO

(Massimo Meli)

